

SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE ENERGETICHE E IMPIANTI
TERMICI

Proposta N. 3131 / 2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1315 DEL 30/12/2024

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI DINIEGO RELATIVO ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART.12 DEL D. LGS. N. 387/2003 E S.M.I. PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, ALIMENTATO DA FONTE RINNOVABILE FOTOVOLTAICA, DI POTENZA NOMINALE PREVISTA PARI A 8.584,8 KWP, NONCHÉ DELLE OPERE CONNESSE E RELATIVO ELETTRODOTTO DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA NAZIONALE, DA SITUARSI IN COMUNE DI GATTINARA, VIA ROVASENDA (SP 3). PROPONENTE: RF-DINO S.R.L., CON SEDE LEGALE IN VIA BOTTONAGA 4 - BRESCIA (BS), C.F. P.IVA.04320910989.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- la Ditta RF DINO S.r.l., con sede legale in Via Bottonaga 4 – Brescia (BS), C.F. P .IVA. 04320910989, in data 05/12/2023 (prot. in arrivo n. 34947), ha presentato domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs 387/2003, per l'impianto di produzione di energia elettrica, alimentato da fonte rinnovabile fotovoltaica, di potenza nominale prevista pari a 8.584,8 kWp, nonché delle opere connesse e relativo elettrodotto di connessione alla Rete Elettrica Nazionale, da situarsi in Comune di Gattinara, Via Rovasenda (SP 3);
- in allegato all'istanza, la Società Proponente, con protocolli in arrivo nn. 34911-34919-34920-34921-34922-34923-34947 del 05/12/2023, ha trasmesso il progetto delle opere;
- l'area oggetto dell'installazione dell'impianto fotovoltaico, posta a Sud Ovest del territorio comunale di Gattinara, è parte di una ex cava di argilla, ora ripristinata;
- Secondo il progetto presentato, l'impianto fotovoltaico verrà installato a terra su tracker monoassiali con asse di rotazione Nord-Sud infissi nel terreno con altezza massima da terra pari a circa 2,50 m. Per connettere l'impianto fotovoltaico alla rete elettrica nazionale, è necessario realizzare un elettrodotto interrato, dalla cabina di consegna in progetto in prossimità dell'impianto fotovoltaico in Via Rovasenda fino alla cabina primaria di e-distribuzione che si trova lungo Via Giulio Cesare in Comune di Gattinara. A lavori ultimati l'elettrodotto sarà ceduto ad E-Distribuzione;
- il proponente ha dichiarato che l'area in oggetto rientra tra le aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici, come definite dal D. Lgs 199/2021 art. 20 comma 8 lettera c-ter punto 1), *“le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere”* (solar belt) ed avendo una potenza minore di 10 MW il progetto non è soggetto alla verifica di assoggettabilità a VIA;

- l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria è il Servizio Tutela e Valorizzazione delle Risorse Energetiche della Provincia.

CONSIDERATO CHE

- la Ditta ha provveduto a versare la somma dovuta per le spese istruttorie;
- la Provincia di Vercelli, in qualità di Autorità Competente, espletate le verifiche di adeguatezza e completezza documentale, con nota n.3449 del 02.02.2024 ha avviato il procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs n. 387/2003 e s.m.i.;
- la Provincia di Vercelli con nota n.3449 del 02.02.2024 ha indetto e convocato la **Conferenza dei Servizi** in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della legge 241 del 1990, alla quale hanno partecipato il proponente e tutti gli Enti ed Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate al rilascio dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto;
- con l'istanza del 05.12.2023 la Ditta RF Dino srl ha richiesto le autorizzazioni, pareri, Nulla Osta elencate nella Relazione Istruttoria del Responsabile del Procedimento – Allegato A);
- alla Conferenza dei Servizi sono stati pertanto coinvolti, oltre ai Settori dell'Amministrazione Provinciale, quali Enti e soggetti competenti e potenzialmente interessati: la Ditta Proponente, RF Dino S.r.l.; Regione Piemonte – Gabinetto di Presidenza; Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Sviluppo Energetico Sostenibile – Settore Tecnico Piemonte Nord – Settore Urbanistica Piemonte Orientale, Direzione Opere Pubbliche e Difesa del Suolo – Settore Tecnico Biella-Vercelli – Settore Infrastrutture e Pronto Intervento; Comune di Gattinara, Ministero delle Imprese e del Made in Italy; Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica, Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Ministero della Difesa; Aeronautica Militare; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbania/Cusio e Vercelli; e-distribuzione; Vigili del Fuoco - Vercelli; ARPA Piemonte – Dipartimento Nord-Est; ASL Vercelli; Gestore dei Servizi Elettrici-GSE Spa; Ufficio delle Dogane di Vercelli; Carabinieri forestale, Ente di gestione delle Aree protette del Ticino e Lago Maggiore, Servizio Idrico Integrato - SII Spa, Telecom Italia Spa, SNAM, 2i rete gas, RFI, ANAS Spa, Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, Consorzio Vie Vicinali di Gattinara;
- il proponente con la domanda di AU ha dichiarato che, in riferimento alle lett. c) e d) punto 13.1 del D.M. 10.09.2010 "**disponibilità delle aree**", la disponibilità dei terreni occupati dall'impianto si fonda su valido titolo di atto di cessione ex art. 1406 CC di contratto preliminare di compravendita immobiliare, di cui allega copia;
- il proponente ha richiesto inoltre, per le opere e infrastrutture connesse, l'emanazione degli atti del **procedimento espropriativo**, ai sensi del DPR 327/2001 e s.m.i. per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio/servitù sui mappali interessati dalla realizzazione dell'elettrodotto secondo il tracciato individuato da e-distribuzione, come da Piano Particellare. Il proponente ha dichiarato che il numero degli "espropriandi" è maggiore di 50, e pertanto ha provveduto, a propria cura e spese, come previsto dall'art. 11 c. 2 e art. 16 c. 5 del Testo Unico sugli Espropri, D.P.R. n. 327/2001, alla pubblicazione dell'avviso di avvio della procedura di esproprio sul giornale locale NotiziaOggi e sul giornale nazionale ItaliaOggi in data 08/08/2024. Tale avviso è stato pubblicato anche all'Albo Pretorio del Comune di Gattinara dal 02/08/2024 al 31/08/2024 con numero di pubblicazione 771/2024 e all'Albo della Provincia di Vercelli dal 31.07.2024 al 29.08.2024 con num. 978/2024, nonché sul Sito Web della Regione Piemonte;
- a seguito delle pubblicazioni di cui sopra, sono giunte da parte dell'Avvocato Brigitta Sarasso, per conto degli "espropriandi" Sig.ri Anna e Pier Mario Vegis: una richiesta di chiarimenti (prot. n. 25300 del 11.09.2024) che è stata inoltrata alla Ditta e una richiesta di incontro (prot. n. 27376 del 01.10.2024), cui è seguito un incontro presso l'ufficio del Servizio Energia, al fine di un esame congiunto degli elaborati progettuali di interesse;
- la Conferenza di Servizi ha organizzato e svolto i propri lavori attraverso due sedute successive nelle seguenti date: 29 febbraio 2024 (prima riunione) e 18 ottobre 2024 (seconda riunione) come di seguito brevemente riassunto:
 - in data 26.02.2024 si è svolto un tavolo tecnico fra enti, volto a esaminare in modo congiunto la documentazione trasmessa dalla Società proponente, in vista della prima

riunione di conferenza

- la prima riunione di Conferenza dei Servizi del 29.02.2024 si è conclusa con la richiesta alla Ditta di integrazioni e chiarimenti emersi necessari durante la seduta e richiesti dagli enti con i propri pareri, da fornire entro 30 giorni dal ricevimento del verbale, (trasmissione in data 13.03.2024, con nota Prot. 8449).
- La Ditta ha richiesto una proroga di 90 giorni dei termini per trasmettere la documentazione integrativa. I termini del procedimento sono pertanto stati sospesi dalla data di Conferenza (29.02.2024);
- in data 12.07.2024 il proponente ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;
- in data 23.09.2024 (prot. n. 26491) il Proponente ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa, relativa alla gestione delle interferenze tra i nuovi cavidotti in progetto e i metanodotti di SNAM;
- in data 03.10.2024 si è svolto un secondo tavolo tecnico tra enti volto ad esaminare la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta, in vista della seconda seduta di Conferenza dei Servizi;
- in data 04.10.2024 gli Enti territoriali competenti hanno svolto un sopralluogo presso l'area di progetto;
- la seconda riunione di Conferenza dei Servizi, inizialmente prevista per il giorno 03.10.2024 e successivamente spostata per motivi organizzativi al giorno 18.10.2024, (nota di convocazione prot. n. 23909 del 26.08.2024 nota di spostamento prot. n. 27434 del 02.10.2024) si è così conclusa: *“gli Enti e i Soggetti rappresentati, in relazione al parere prevalente della Conferenza, determinatosi dai vari pareri pervenuti ed espressi in sede di Conferenza, ritengono che l'impianto in oggetto non possa essere autorizzato, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs 387/2003”;*

TENUTO CONTO

- Che la documentazione depositata dal proponente in allegato all'istanza e la documentazione integrativa trasmessa in esito alla prima Conferenza dei Servizi, è stata resa disponibile sul web-cloud della Provincia, esclusivamente ai soggetti partecipanti alla Conferenza dei Servizi, tramite link fornito in allegato alle note di convocazione della Conferenza stessa;
- che durante l'istruttoria del procedimento sono pervenuti i seguenti pareri/atti dagli Enti e Soggetti coinvolti (brevemente riassunti nella Relazione Istruttoria del Responsabile del Procedimento – Allegato A):

Per la prima riunione di Conferenza dei Servizi

1. SNAM Rete Gas s.p.a. Nota pervenuta al prot. Prov. n. 3889 del 06/02/2024
2. Vigili del Fuoco, comando Provinciale di Vercelli. Nota pervenuta al prot. Prov. n. 4134 del 08/02/2024
3. 2i Rete Gas. Nota pervenuta al prot. Prov. n. 4561 del 13/02/2024
4. Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Sett. Tecnico Piemonte Nord - Nota pervenuta al prot. Prov. n. 5881 del 22/02/2024
5. Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Nulla Osta pervenuta al prot. Prov. 6009 del 23/02/2024
6. ARPA Piemonte. Nota pervenuta al prot. Prov. n. 6501 del 28/02/2024
7. Regione Piemonte, Direzione OOPP, Sett. Tecnico BI - VC. Nota pervenuta al prot. Prov. n. 6508 del 28/02/2024
8. Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Sett. Urbanistica Piemonte Orientale Nota pervenuta al prot. Prov. n. 6399 del 28/02/2024
9. Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese. Nota pervenuta al prot. Prov. n. 6719 del 29/02/2024
10. Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore. Nota pervenuta al prot. Prov. n. 6759 del 29/02/2024
11. Regione Piemonte, Settore Infrastrutture e Pronto Intervento. Nota pervenuta al prot. Prov. n. 6687 del 29/02/2024
12. RFI Nota pervenuta al prot. Prov. n. 6628 del 29/02/2024
13. SABAP. Nota pervenuta al prot. Prov. n. 6627 del 29/02/2024
14. Aeronautica Militare. Nulla Osta pervenuto al prot. Prov. n. 8154 del 12/03/2024

Per la seconda riunione di Conferenza dei Servizi

1. Comune di Gattinara. Nota pervenuta al prot. Prov. n. 18663 del 24.06.2024
2. Agenzia Dogane e Monopoli. Nota pervenuta al prot. Prov. n. 24911 del 05.09.2024
3. Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Sett. Tecnico Piemonte Nord. Nota pervenuta al prot. Prov. n. 25169 del 10.09.2024
4. Regione Piemonte, Direzione OOPP, Sett. Tecnico BI - VC. Nota pervenuta al prot. Prov. n. 26474 del 23.09.2024
5. SNAM. Nulla Osta pervenuto al prot. Prov. n. 27347 del 01.10.2024
6. Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore. Nota pervenuta al prot. Prov. n. 27447 del 02.10.2024
7. ARPA Piemonte. Nota pervenuta al prot. Prov. n. 29234 del 17.10.2024
8. Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Sett. Urbanistica Piemonte Orientale. Nota pervenuta al prot. Prov. n. 29334 del 17.10.2024
9. ANAS. Nota pervenuta al prot. Prov. n. 29386 del 18.10.2024
10. SABAP. Nota pervenuta al prot. Prov. n. 29354 del 18.10.2024
11. Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese. Nota pervenuta al prot. Prov. n. 29519 del 21.10.2024.

Le osservazioni e i rilievi sul progetto presentato ed integrato dal Proponente sono state acquisite agli atti della Conferenza dei Servizi ed hanno contribuito alla definizione del provvedimento autorizzativo.

RILEVATO CHE la Provincia di Vercelli, con nota n. 31179 del 06.11.2024 ha comunicato alla Ditta proponente i **motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza**, ai sensi dell' art.10 bis della Legge n.241/1990 e s.m.i., informando che sarebbe stato adottato il provvedimento finale con esito negativo per tutte le motivazioni emerse nell'ambito della riunione di Conferenza di Servizi conclusiva, svoltasi in data 18.10.2024, come riportate nel Verbale della Conferenza e dei pareri ed osservazioni acquisite agli atti, integralmente richiamati, non ravvisando gli elementi e i presupposti per il rilascio del Provvedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D. lgs 387/2003. In sintesi, in quanto:

1) dal contributo tecnico di ARPA, redatto a seguito del sopralluogo svolto in sito in data 04/10/2024, che ha permesso di apprezzare la reale valenza ecologica del contesto, emerge che, per poter autorizzare l'impianto, vi era la necessità di:

- eseguire approfondimenti e modifiche progettuali al fine di tutelare le aree di pregio ecologico, in quanto nell'area di impianto sono presenti piante esotiche invasive (quercia rossa) intervallate però da nuclei di specie arboree (Farnie Betulle, Ontano nero, Salici, Pioppo tremulo) e comunità erbacee autoctone, meritevoli di tutela;
- eseguire studi specialistici e redarre un progetto di maggior dettaglio, relativo alla fascia boscata perimetrale esistente, che la Ditta intende mantenere e alle specie autoctone arboreo/arbustive ed erbacee che la Ditta intende utilizzare per le opere di mitigazione a verde;
- definire misure di compensazione ecologico/ambientale;

2) come espresso dal parere negativo pervenuto dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli:

- l'area interessata dal progetto in esame è sottoposta alla tutela di cui alla Parte terza del Codice dei beni culturali ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettere c) e g) (parte) e dell'articolo 136, comma 1, lettere c) e d), in forza del Decreto Ministeriale 1 agosto 1985, recante *"Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree della Baraggia Vercellese ricadenti nei Comuni di Masserano, Brusnengo, Roasio, Lozzolo, Gattinara, Lenta, Rovasenda e Castelletto Cervo"*;
- l'ambito in questione risulta limitrofo ad un'altra area sottoposta alla tutela di cui alla Parte terza del Codice dei beni culturali, ai sensi 142, comma 1, lettera f), denominata *"Riserva naturale delle Baragge"*;
- nelle vicinanze dell'area d'impianto sono presenti punti panoramici, componenti storico-culturali e percettivo-identitarie e il contesto nel quale si inserisce l'area in oggetto è definito *"Area rurale di specifico interesse paesaggistico SV2"*;
- l'area (ex sito di cava) risulta perfettamente ri-naturalizzata seppure, in parte, con alcune specie non coerenti con il contesto baraggivo e che pertanto, dal punto di vista percettivo, il paesaggio risulta *"ricucito"*;

- per tutte le motivazioni suesposte l'intervento, allo stato attuale delle conoscenze e delle informazioni, non risulta compatibile con le componenti paesaggistiche presenti nell'area.
- Inoltre la documentazione integrativa non contiene alcun progetto concreto di opere di compensazione ed evidenzia un effetto cumulativo con altri impianti fotovoltaici in progetto nelle vicinanze;

3) come indicato dal parere pervenuto da Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore Urbanistica Piemonte Orientale:

- l'impianto in progetto è localizzato all'interno di un ambito territoriale sul quale sussistono più vincoli di tutela paesaggistica, è confinante con la Riserva Naturale delle Baragge, e con il SIC/ZSC IT120004, Baraggia di Rovasenda, ed è delimitato ad est da "ferrovie storiche" (a circa 100 m. di distanza) e ad ovest da "direttrici medioevali" (art. 22, NdA del Ppr);
- si ritiene che la realizzazione dell'impianto possa costituire un "avvio" all'antropizzazione dell'ambito naturale, non fortemente compromesso dalla presenza di opere infrastrutturali ed edilizie;
- inoltre, rilevata la contiguità, a Sud, di un lato dell'impianto con l'infrastruttura stradale in progetto "Pedemontana Piemontese" si sottolinea la necessità di una attenta valutazione in merito alla stretta vicinanza tra l'installazione dell'impianto fotovoltaico e la Pedemontana stessa. In considerazione sia di possibili future varianti del tracciato viabile, sia delle opere di compensazione e di mitigazione della nuova infrastruttura, non ancora definite a livello esecutivo; sarebbe stato opportuno prevedere un allontanamento dell'impianto fotovoltaico di almeno venti metri dalla fascia di rispetto della Pedemontana, oltre alla prevista barriera vegetale di mascheramento, di altezza 2,5- 3,00 m. funzionale alla mitigazione visiva del campo fotovoltaico, rispetto alla percorrenza della pedemontana.

4) le opere impattano in modo significativo con la costruenda Pedemontana Piemontese.

In particolare, è necessario che venga modificato il percorso del cavo di MT, prevedendo il passaggio totalmente a Nord dell'infrastruttura viaria in modo da evitare qualsiasi interferenza con l'opera..." come da estratto dal parere negativo di ANAS;

5) come emerge dal parere dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, in cui si evidenzia che, sono state fornite integrazioni esaustive in merito ai punti 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 di quanto richiesto in sede di prima conferenza dei servizi, tuttavia, permangono criticità in merito ai seguenti punti 4 e 9 relativi a:

- turno minimo di ceduzione delle opere di mitigazione a verde;
- richiesta di aggiornamento dello Studio di Incidenza, esaminando gli effetti degli impatti cumulativi;

6) come indicato nel parere pervenuto dalla Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore Tecnico Piemonte Nord sono emerse alcune criticità per quanto riguarda il calcolo economico della compensazione e pertanto è necessario effettuare il ricalcolo della compensazione economica;

7) sotto il profilo tecnico progettuale, come evidenziato dal Dirigente dell'area tecnica del Comune di Gattinara si è rilevato che nella tavola che descrive l'interferenza con la Pedemontana, (30622_AU_T32) l'impianto fotovoltaico è raffigurato alla stessa quota del piano campagna, mentre dovrebbe essere ribassato e dovrebbero essere correttamente riportate pendenza e lunghezza delle ex scarpate di cava a destra e sinistra della strada bianca che divide in due l'area di impianto in direzione Nord-Sud.

8) la procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e all'imposizione di servitù, che la Ditta ha avviato relativamente alle aree interessate dal progetto delle opere di connessione, ha evidenziato un mutamento delle proprietà, per cui deve essere rivalutata la proprietà delle aree. In particolare uno degli "espropriandi" ha riferito telefonicamente al Servizio Energia della scrivente Amministrazione che l'area di sua proprietà è già stata oggetto

della procedura di esproprio avviata da ANAS Spa, per la realizzazione della infrastruttura stradale Pedemontana piemontese.

CONSIDERATO CHE

- con nota del 14.11.2024, (pervenuta al protocollo della Provincia di Vercelli con n. 32082), la Ditta RF Dino srl ha presentato **osservazioni** ai sensi dell'art.10 bis della Legge n.241/90 e s.m.i. a riscontro della nota della Provincia di Vercelli n. n. 31179 del 06.11.2024 di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- le osservazioni sono state oggetto di approfondita analisi da parte del **Tavolo Tecnico**, riunitosi in data 25.11.2024, con il supporto del Comune di Gattinara, della Regione Piemonte – Direzione Ambiente Energia e Territorio - Settore Urbanistica Piemonte Orientale, di ANAS, di ARPA Piemonte e della Soprintendenza, di cui è stato redatto un verbale trasmesso agli enti con nota prot. n. 34669 del 11.12.2024.
- la valutazione e le controdeduzioni alle osservazioni presentate sono dettagliate nella Relazione istruttoria conclusiva del Responsabile del Procedimento di dicembre 2024 - Allegato A paragrafo 7.1, qui integralmente richiamata quale parte integrante e sostanziale. In sintesi, le osservazioni non hanno fornito elementi innovativi e risolutivi delle criticità evidenziate nell'istruttoria di Conferenza dei Servizi e riassunte nella comunicazione della Provincia di Vercelli prot. n. 31179 del 06.11.2024 ai sensi dell'art.10 bis della Legge n.241/90 e s.m.i..

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento ha redatto la Relazione del Responsabile del Procedimento (Allegato A), contenente la sintesi dell'istruttoria esperita e la proposta di adozione del provvedimento conclusivo del procedimento con esito negativo, in conformità con le prevalenti risultanze della riunione conclusiva della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 18.10.2024 (Allegato C).

TENUTO CONTO

- dei pareri, osservazioni e contributi tecnici avanzati da parte degli Enti e Soggetti coinvolti nell'ambito dell'istruttoria esperita di Conferenza dei Servizi, agli atti del procedimento e sintetizzati nella Relazione del Responsabile del Procedimento (Allegato A);
- che i rilievi e le osservazioni avanzate sul progetto da parte degli Enti e Soggetti coinvolti nel procedimento sono stati oggetto di dibattito con la Ditta Proponente in sede di Conferenza dei Servizi del 29.02.2024 (Allegato B) e 18.10.2024 (Allegato C);
- degli esiti della seduta conclusiva di Conferenza dei Servizi del 18.10.2024, come da verbale agli atti (Allegato C), dai quali emerge, in relazione al parere prevalente, determinatosi dai vari pareri pervenuti ed espressi in sede di Conferenza, che gli Enti e Soggetti rappresentati in Conferenza, sulla base di quanto emerso e discusso nel corso della riunioni di Conferenza, tenuto conto della complessiva istruttoria effettuata con il supporto tecnico-scientifico di ARPA e degli altri Enti coinvolti, nonché delle note e pareri acquisiti agli atti, pur riconoscendo al proponente di aver progettato un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, hanno ritenuto che non si ravvisassero gli elementi e i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs 387/2003;
- delle osservazioni ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza presentate, ai sensi dell'art.10 bis della Legge n.241/90, dal Proponente in data 14.11.2024 e le relative controdeduzioni e valutazioni formulate da parte degli Enti (paragrafo 7.1 dell'Allegato A);

RITENUTO PERTANTO CHE per tutte le valutazioni, motivazioni e considerazioni svolte in sede di istruttoria della Conferenza dei Servizi, come dettagliate nella nota n. 31179 del 06.11.2024, quale preavviso di rigetto dell'istanza ai sensi dell'art.10 bis della Legge n.241/90 e s.m.i. sopra richiamate e dettagliate nella Relazione Istruttoria del Responsabile del Procedimento di dicembre 2024 (Allegato A), non sussistono i presupposti per il rilascio del provvedimento di Autorizzazione Unica ex art. 12 del D. Lgs. 387/03, relativo al progetto di impianto di produzione di energia elettrica, alimentato da fonte rinnovabile fotovoltaica, di potenza nominale prevista pari a 8.584,8 kWp, nonché delle opere connesse e relativo elettrodotto di connessione alla Rete Elettrica Nazionale, da situarsi in Comune di Gattinara, Via Rovasenda (SP 3), depositato in data 05.12.2023 dalla Ditta RF-DINO S.r.l..

CONSIDERATO

- che il Responsabile del Servizio Tutela e Valorizzazione delle Risorse Energetiche e impianti termici dell'Area Ambiente e Territorio della Provincia di Vercelli ha perfezionato l'iter istruttorio;
- che il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Ambiente e Territorio Arch. Veronica Platinetti, per effetto del Decreto del Presidente n.° 15 del 20-09-2022 di conferimento "incarico dirigenziale a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 - comma 1 - del D. Lgs. 267/2000" a far data dal 1.10.2022; la quale dichiara che l'istruttoria effettuata è avvenuta nel rispetto della disciplina posta a regolamentare la materia;

VISTI I SEGUENTI RIFERIMENTI NORMATIVI

- la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- il D.Lgs n.387 del 29.12.2003 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", ed in particolare l'art.3 "Obiettivi indicativi nazionali e misure di promozione", e s.m.i.;
- il D.M. 10 Settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- la D.G.R. del 30.01.2012 n. 5-3314 "Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all'articolo 12 del D.Lgs 387/03, relativo al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile";
- La Delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i. "Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attiva . TICA)";
- il D.Lgs 28 del 3 marzo 2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- la L. 7 agosto 1990 n. 241, e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi."
- il D.Lgs n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"
- il D.Lgs n.152 del 03.04.2006 "Norme in materia ambientale", e s.m.i.;
- il D.P.R. 8/06/2001 n. 327 e s.m.i.; "Testo Unico sugli espropri"
- l'art.107 del D.Lgs. 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*"
- il D.Lgs 28 del 3 marzo 2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D. Lgs 199/2021 Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
- il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 200 - 5472 del 15 marzo 2022;

DETERMINA

1. di **prendere atto dell'istruttoria condotta** sul progetto di impianto di produzione di energia elettrica, alimentato da fonte rinnovabile fotovoltaica, di potenza nominale prevista pari a 8.584,8 kWp, nonché delle opere connesse e relativo elettrodotto di connessione alla Rete Elettrica Nazionale, da situarsi in Comune di Gattinara, Via Rovasenda (SP 3), depositato in data 05.12.2023 dalla Ditta RF-DINO S.r.l., riassunta nella Relazione Istruttoria del Responsabile del Procedimento (Allegato A) e degli esiti della Conferenza dei Servizi tenutasi in sede conclusiva in data 18.10.2024 (Allegato C);
2. di **dare atto**, sulla base dell'istruttoria svolta (Allegato A) e degli esiti della Conferenza dei Servizi tenutasi in sede conclusiva in data 18.10.2024 (Allegato C), in relazione al parere prevalente della Conferenza dei Servizi determinatosi dai vari pareri pervenuti ed espressi in sede di conferenza, che sul progetto presentato non sussistono i presupposti per il rilascio del provvedimento di Autorizzazione unica ex art. 12 del D. Lgs. 387/03;

3. **di negare il rilascio dell'Autorizzazione unica**, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs 387/2003 per le motivazioni e considerazioni nelle premesse richiamate e riportate, e analiticamente e motivatamente indicate nella nota 31179 del 06.11.2024 di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, in conformità con le risultanze della Conferenza dei Servizi.

DISPONE

di **pubblicare** il presente provvedimento sull'Albo Pretorio della Provincia di Vercelli;

di **trasmettere** il presente provvedimento alla Ditta Proponente il progetto e di darne comunicazione a tutti gli Enti e Soggetti coinvolti nel procedimento;

di **dare inoltre atto** che il presente provvedimento:

- è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- è regolare sotto il profilo tecnico amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis- comma 1 del D.Lgs 267/2000 (TUEL);
- verrà pubblicato secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 33/2013, nonché sulla base delle prescrizioni di cui al "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia di Vercelli".

Sono da intendersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- l'Allegato A contenente la Relazione Istruttoria del Responsabile del Procedimento di dicembre 2024;
- l'Allegato B contenente il verbale della prima seduta di Conferenza dei Servizi del 29.02.2024 e i pareri/contributi degli Enti e Soggetti coinvolti nel procedimento;
- l'Allegato C contenente il verbale della seduta conclusiva di Conferenza dei Servizi del 18.10.2024 e i pareri/contributi degli Enti e Soggetti coinvolti nel procedimento;

Il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, diventa esecutivo dalla data della sua adozione ai sensi del punto 14 dell'art. 24 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con DGP n. 813 del 13/03/2008 e s.m.i.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 06 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199.

Redattore: ERBETTA CARLA

Funzionario: MATTEO BARZAN

**IL DIRIGENTE
PLATINETTI VERONICA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

ALLEGATO A



PROVINCIA DI VERCELLI

Settore Ambiente e Territorio

*Servizio Tutela e Valorizzazione
Risorse Energetiche - Impianti termici*

***“Domanda di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art.12 del D. Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica, alimentato da fonte rinnovabile fotovoltaica, di potenza nominale prevista pari a 8.584,8 kWp, nonché delle opere connesse e relativo elettrodotto di connessione alla Rete Elettrica Nazionale, da situarsi in Comune di Gattinara, Via Rovasenda (SP 3).
Proponente: RF-DINO S.r.l., con sede legale in Via Bottonaga 4 – Brescia (BS), C.F. P.IVA.04320910989*”**

**RELAZIONE ISTRUTTORIA
del
Responsabile del Procedimento**

Dicembre 2024

Premessa

Il D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 e s.m.i. prevede che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, siano soggetti ad un'autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia, soggetto delegato in materia dalla Regione Piemonte, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela ambientale, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico.

La domanda di autorizzazione deve essere comprensiva di tutta la documentazione tecnica che sarebbe necessaria per il rilascio delle singole autorizzazioni ricomprese nel procedimento unico, autorizzazioni sia di tipo ambientale che edilizio.

Con Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 10 settembre 2010 sono state emanate le Linee guida per l'autorizzazione agli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Al paragrafo 14 di tali Linee guida viene descritto l'avvio e lo svolgimento del procedimento unico che si svolge tramite conferenza dei servizi regolata dalla Legge 241/1990.

La presente Relazione è redatta sulla base degli approfondimenti svolti dal Tavolo Tecnico Provinciale sulla documentazione tecnico-ambientale depositata dalla Ditta Proponente il progetto, tenuto conto delle note, pareri e osservazioni rese disponibili da parte degli Enti e Soggetti coinvolti nel procedimento.

1. Sviluppo della procedura

La Ditta RF-DINO srl, con sede in Brescia - Via Bottonaga 4, a mezzo pec in data 05.12.2023 (prot. di ricevimento n. 34947 del 05.12.2023) ha presentato alla Provincia di Vercelli **istanza** di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n.387/2003 e s.m.i. relativamente al "Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile fotovoltaica, di potenza nominale prevista pari a 8.584,8 kWp, nonché delle opere connesse e relativo elettrodotto di connessione alla Rete Elettrica Nazionale, da situarsi in Comune di Gattinara Via Rovasenda (Sp 3)".

La Ditta proponente in data 05.12.2023 ha trasmesso il **progetto** delle opere (prot. di ricevimento nn. 34911-34919- 34920-34921-34922-34923-34947 del 05.12.2023).

La Ditta RF DINO srl ha assolto il pagamento delle spese di istruttoria, come risulta dal documento "*30622_AU_DA01B.pdf versamento oneri*" trasmesso con pec del 05.12.2024.

Il proponente ha dichiarato che l'area in oggetto rientra tra le aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici, come definite dal D. Lgs 199/2021 art. 20 comma 8 lettera c-ter punto 1), "*le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere*" (solar belt) ed avendo una potenza minore di 10 MW il progetto **non è soggetto alla verifica di assoggettabilità a VIA**;

Verificata la completezza della documentazione presentata con l'istanza del 05.12.2023, la Provincia di Vercelli, in qualità di Autorità Competente, con nota n.3449 del 02.02.2024, ha **avviato il procedimento** per l'adozione del Provvedimento di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art.12 del D. Lgs. n.387/2003 e s.m.i..

Come disposto dall'art.14 comma 4 della legge n.241/1990 e s.m.i., tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla-osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, vengono acquisiti nell'ambito di

apposita Conferenza dei Servizi, convocata in forma simultanea e modalità sincrona ai sensi dell'art.14-ter, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 387/2003 e s.m.i.

Con la nota n. 3449 del 02.02.2024 la Provincia di Vercelli **ha indetto la Conferenza dei Servizi**, convocando la prima riunione di Conferenza dei Servizi per il giorno 29.02.2024, in forma simultanea e modalità sincrona ai sensi dell'art.14-ter.

La convocazione è stata inoltrata, oltre che ai Settori interessati dell'Amministrazione Provinciale a: Comune di Gattinara, Ministero delle Imprese e del Made in Italy; Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica, Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Ministero della Difesa; Aeronautica Militare; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbania/Cusio e Vercelli; Regione Piemonte – Gabinetto di Presidenza; Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Sviluppo Energetico Sostenibile – Settore Tecnico Piemonte Nord – Settore Urbanistica Piemonte Orientale, Direzione Opere Pubbliche e Difesa del Suolo – Settore Tecnico Biella-Vercelli – Settore Infrastrutture e Pronto Intervento; e-distribuzione; Vigili del Fuoco - Vercelli; ARPA Piemonte – Dipartimento Nord-Est; ASL Vercelli; Gestore dei Servizi Elettrici - GSE Spa; Ufficio delle Dogane di Vercelli; Carabinieri forestale, Ente di gestione delle Aree protette del Ticino e Lago Maggiore, Servizio Idrico Integrato - SII Spa, Telecom Italia Spa, SNAM, 2i rete gas, RFI, ANAS Spa, Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, Consorzio Vie Vicinali di Gattinara, RF DINO Srl.

In data 26.02.2024 si è svolto un **tavolo tecnico fra enti**, volto a esaminare in modo congiunto la documentazione trasmessa dalla Società proponente, in vista della prima riunione di conferenza.

In data 29.02.2024 si è svolta la **prima riunione di Conferenza dei Servizi** che si è conclusa con la richiesta alla Ditta di integrazioni e chiarimenti, emersi necessari durante la seduta e richiesti dagli enti con i propri pareri, da fornire entro 30 giorni dal ricevimento del verbale.

In data 13.03.2024, con nota Prot. 8449, è stato trasmesso il verbale della conferenza unitamente ai pareri pervenuti dagli Enti coinvolti nel procedimento.

In data 10.04.2024, con nota Prot. n. 11385, la Ditta proponente ha richiesto una **proroga** di 90 giorni per l'invio delle integrazioni, che la Provincia ha accolto con nota Prot. n. 11591 del 12.04.2024.

In data 12.07.2024 il proponente ha trasmesso la **documentazione integrativa** richiesta, acquisita al prot. Prov. con nn. 20581-20582-20583-20585.

In data 23.09.2024 (prot. n. 26491) il Proponente ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa, relativa alla gestione delle interferenze tra i nuovi cavidotti in progetto e i metanodotti di SNAM:

In data 03.10.2024 si è svolto un **secondo tavolo tecnico** tra enti volto ad esaminare la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta, in vista della seconda seduta di Conferenza dei Servizi.

In data 04.10.2024 gli Enti territoriali competenti hanno svolto un **sopralluogo** presso l'area di progetto.

La **seconda riunione di Conferenza dei Servizi**, inizialmente prevista per il giorno 03.10.2024 e successivamente spostata per motivi organizzativi al giorno 18.10.2024, (nota

di convocazione prot. n. 23909 del 26.08.2024, nota di spostamento prot. n. 27434 del 02.10.2024) si è così conclusa: “gli Enti e i Soggetti rappresentati, in relazione al parere prevalente della Conferenza, determinatosi dai vari pareri pervenuti ed espressi in sede di Conferenza, ritengono che l'impianto in oggetto non possa essere autorizzato, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs 387/2003”

(si rimanda al paragrafo 6 per l'approfondimento di dettaglio).

2. Documentazione presentata dal Proponente

Il proponente ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa in allegato all'istanza a mezzo PEC in data 05.12.2023 (prot. di ricevimento nn. 34911-34919-34920-34921-34922-34923-34947 del 05.12.2023), e ha successivamente inoltrato gli stessi documenti anche in formato cartaceo, data di ricevimento 19.12.2023.

In data 12.07.2024 (prott. n. 20581-20582-20583-20585) la documentazione di progetto è stata integrata, in base alle richieste di chiarimenti e integrazioni emersi necessari in sede di prima riunione di Conferenza dei Servizi, mentre in data 23.09.2024 (prot. n. 26491) il Proponente ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa, relativa alla gestione delle interferenze tra i nuovi cavidotti in progetto e i metanodotti di SNAM.

La documentazione allegata all'istanza e tutta la documentazione integrativa trasmessa dal proponente, è stata resa disponibile sul web-cloud della Provincia, esclusivamente ai soggetti partecipanti alla Conferenza, accessibile tramite link fornito in allegato alle note di convocazione della Conferenza stessa.

3. Le caratteristiche del Progetto e il contesto territoriale, desunti dalla documentazione trasmessa dal Proponente (sintesi).

Come risulta dall'istanza presentata, il progetto consiste, sinteticamente, nella realizzazione di un nuovo impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, di potenza pari a 8.584,8 kWp.

Il sito scelto per l'installazione dell'impianto fotovoltaico è ubicato a Sud Ovest del territorio comunale di Gattinara, presso parte di una ex cava di argilla, ad oggi ripristinata.

Attualmente l'area, proprio a seguito della precedente attività estrattiva che l'ha interessata, presenta una quota ribassata rispetto alle strade circostanti.

L'area in disponibilità della società proponente è censita al N.C.T. del Comune di Gattinara al foglio 65 mappali 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 156, 158, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 351, 352, 331, 335, 170, 173, 174, 178 (parte). Nel PGRC vigente il terreno risulta parzialmente azionato come “Zona SC con attività di escavazione in atto vincolata ad attività per la coltivazione di cave” e parzialmente come “Zona EE area agricola”.

L'impianto fotovoltaico verrà installato a terra su tracker monoassiali con asse di rotazione Nord-Sud infissi nel terreno con altezza massima da terra pari a circa 2,50 m. Per connettere l'impianto fotovoltaico alla rete elettrica nazionale, sarà necessario realizzare un elettrodotto interrato, dalla cabina di consegna in progetto, in prossimità dell'impianto fotovoltaico in Via Rovasenda, fino alla cabina primaria di E-Distribuzione ubicata presso Via Giulio Cesare in Comune di Gattinara. A lavori ultimati l'elettrodotto sarà ceduto ad E-Distribuzione

4. Individuazione dei soggetti titolari della funzione di rilascio delle autorizzazioni, pareri o nulla-osta.

Con l'istanza del 05.12.2023 la Ditta RF-DINO srl ha richiesto le seguenti autorizzazioni:

AUTORIZZAZIONE / PARERE RICHIESTO	ENTE INTERESSATO
Dichiarazione di pubblica utilità delle opere e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio	Provincia di Vercelli - Servizio Tutela e Valorizzazione delle Risorse Energetiche
Concessione stradale per costruzione elettrodotto	Provincia di Vercelli - Ufficio Concessioni stradali e Atti amministrativi
Richiesta interferenze sottoservizi esistenti Richiesta manomissione e occupazione del suolo pubblico	Comune di Gattinara
Autorizzazione alla connessione alla rete elettrica (TICA) Richiesta interferenze e-distribuzione	e-distribuzione
Linee MT e Interferenza linee Comunicazioni Nulla Osta ai sensi dell'art.56 del D. Lgs. 259/03	Ministero delle Imprese e del Made In Italy
Dichiarazione di insussistenza di interferenze con attività minerarie	Ministero della Transizione Economica Direzione Generale per la sicurezza ambientale delle attività minerarie ed energetiche Sezione UNMIG dell'Italia Settentrionale
Autodichiarazione interferenze con impianti fissi di trasporto pubblico	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio ANSFISA (Ex USTIF) Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
Parere Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
Interferenza linee Comunicazioni	Tim/Telecom
Gestione interferenze rete gas	Centro Snam Verbania
gestione interferenza ferrovia Santhià-Arona	RFI - Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale
Richiesta gestione interferenze canali irrigui	Consorzio Di Bonifica Della Baraggia Vercellese
Prevenzione incendi Parere Vigili del Fuoco Dichiarazione di non assoggettabilità D.P.R. 151/2011	Comando provinciale Vigili del fuoco Vercelli
Istanza autorizzazione linee elettriche	Reg. Piemonte Infrastrutture e pronto intervento Reg. Piemonte - Set. tecnico - Biella e Vercelli
Richiesta verifica presenza interferenze rete gas	2i Rete Gas S.p.A.
Autorizzazione paesaggistica	REGIONE PIEMONTE Settore Urbanistica Piemonte Orientale per l'area orientale del Piemonte (per le Province di Alessandria, Asti, Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli)
Richiesta verifica presenza interferenze rete fognaria e acquedotto	S.I.I. S.p.A. – Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese
Valutazione di Incidenza	Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore
Parere sanitario	Azienda Unità Sanitaria Locale – Vercelli
Parere Agenzia delle Dogane	Agenzia Delle Dogane Di Vercelli
Parere Consorzio Vie vicinali	Consorzio Vie Vicinali

5. Osservazioni e pareri pervenuti durante la fase istruttoria

A) Osservazioni, note, pareri e Nulla Osta trasmessi da Enti e Soggetti partecipanti alla Conferenza dei Servizi

I pareri/nulla osta pervenuti per la prima riunione di Conferenza dei Servizi

1. SNAM Rete Gas s.p.a. Nota pervenuta al prot. Prov. n. 3889 del 06/02/2024 con cui la Società, per poter valutare compiutamente l'impatto dell'opera in progetto con i metanodotti in esercizio, chiede documentazione integrativa.
2. Vigili del Fuoco, comando Provinciale di Vercelli. Nota pervenuta al prot. Prov. n. 4134 del 08/02/2024, con richiesta di chiarire se l'attività in progetto rientra tra quelle soggette al loro parere in quanto ricomprese nell'allegato I al DPR 151/2011.
3. Zi Rete Gas. Nota pervenuta al prot. Prov. n. 4561 del 13/02/2024 con cui la Società, in qualità di concessionaria del pubblico servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo rete urbana nel Comune di GATTINARA, allega stralci planimetrici dell'area interessata dall'intervento.
4. Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Sett. Tecnico Piemonte Nord. Nota pervenuta al prot. Prov. n. 5881 del 22/02/2024 con cui si comunica che per quanto attiene la Lr. 45/1989 in materia di vincolo idrogeologico, l'intervento proposto, non ricade in area vincolata, pertanto non è soggetto al rilascio di specifica autorizzazione/parere. Sotto l'aspetto forestale per quanto riguarda le disposizioni sulle trasformazioni del bosco, criteri e modalità per la compensazione ai sensi della L.r. 4/2009 art.19, comma 10, al termine della valutazione degli elaborati presentati e da verifiche effettuate, sono emersi alcuni dubbi circa la superficie boscata interessata dalla trasformazione, chiede pertanto di ripерimetrare correttamente le aree che risultano boscate.
5. Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Nulla Osta ai sensi dell'art. 56 del Codice, per la realizzazione/posa delle condutture elettriche, pervenuto al prot. Prov. 6009 del 23/02/2024
6. ARPA Piemonte. contributo tecnico scientifico pervenuto al prot. Prov. n. 6501 del 28/02/2024 con richiesta di molteplici chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti relativamente alle diverse matrici ambientali e alla progettazione tecnica ed impiantistica (in particolare ripristino cava, impatti cumulativi, interferenze con pedemontana, richiesta opere di compensazione).
7. Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche e Difesa del Suolo, Sett. Tecnico BI - VC. Nota pervenuta al prot. Prov. n. 6508 del 28/02/2024 con cui, al fine dell'emissione del provvedimento di concessione per l'attraversamento del Rio Colompasso, è emersa la necessità di provvedere al completamento degli elaborati progettuali.
8. Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Sett. Urbanistica Piemonte Orientale. Nota pervenuta al prot. Prov. n. 6399 del 28/02/2024 con cui, al fine del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, si richiedono numerose integrazioni e chiarimenti (su idoneità area, piano regolatore, piano paesaggistico, impatti cumulativi, opere di mitigazione, foto simulazioni).
9. Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese. Nota pervenuta al prot. Prov. n. 6719 del 29/02/2024. Evidenzia l'impossibilità di esprimere il proprio parere di competenza poiché le interferenze tra l'opera in oggetto ed il reticolo e le attività consortili non sono state adeguatamente valutate, pertanto chiede le modalità operative da utilizzarsi per il superamento dei canali irrigui consortili e di ogni altra eventuale infrastruttura irrigua esistente, intercettata dalle opere in progetto.

10. Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore. Nota pervenuta al prot. Prov. n. 6759 del 29/02/2024 con richiesta di integrazioni da inserire nella documentazione progettuale e nello Studio di Incidenza. (9 punti).
11. Regione Piemonte, Settore Infrastrutture e Pronto Intervento. Nota pervenuta al prot. Prov. n. 6687 del 29/02/2024 con cui si invita la Società proponente a comunicare l'avvio del procedimento di esproprio e il Comune di Gattinara a verificare la presenza o meno di aree gravate da usi civici, tra quelle interessate dal progetto delle opere di connessione.
12. RFI Nota pervenuta al prot. Prov. n. 6628 del 29/02/2024 in cui si evidenzia l'impossibilità di formulare il proprio parere di competenza in quanto l'esame degli elaborati di grafici ha evidenziato che non è presente un dettaglio dell'infrastruttura elettrica prevista in ambito ferroviario. Pertanto sono stati richiesti opportuni elaborati di dettaglio (planimetria e sezioni) degli interventi previsti in fascia di rispetto ferroviario (30,00 m dalla più vicina rotaia).
13. Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Nota pervenuta al prot. Prov. n. 6627 del 29/02/2024 in cui si richiede che sia prodotta la medesima documentazione già indicata dalla Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Energia e Territorio, - Settore Urbanistica Piemonte orientale e che siano formulate e argomentate proposte di misure compensative.
14. Comune di Gattinara - parere reso in conferenza, in cui viene segnalata la difficoltà a valutare la compatibilità urbanistica del progetto, in quanto:
 - sono presenti incongruenze tra i mappali indicati nella relazione tecnica generale della Ditta proponente e quelli indicati nell'autorizzazione per la coltivazione della cava, rilasciata con Determina n. 138 del 19/03/2003, chiede quindi chiarimenti sulle aree interessate dal progetto;
 - sono necessari chiarimenti sullo stato della cava su cui la Ditta intende installare l'impianto, al Comune non risulta la chiusura della cava con ripristino ambientale;
 - è necessario uno studio di dettaglio sull'interferenza tra impianto fotovoltaico e autostrada pedemontana in progetto (indicando le relative quote e come evitare fenomeni di abbagliamento).
- Pareri dei Servizi Provinciali resi in conferenza e messi a verbale:
 - Servizio Viabilità rileva la mancanza di un rilievo puntuale del traffico indotto e uno studio di dettaglio della viabilità e dell'innesto dalla e sulla Strada Provinciale.
 - Servizio Energia chiede alla Ditta di trasmettere nota in cui venga calcolato il numero degli espropriandi ai fini dell'avvio del procedimento di esproprio, chiede inoltre di verificare se siano necessarie le autodichiarazione per ENAC e ENAV sull'interferenza con il volo.

Le osservazioni e i rilievi sul progetto emersi nell'ambito delle valutazioni e considerazioni riportate nei pareri sopra citati sono stati oggetto di dibattito con il Proponente in sede di Conferenza dei Servizi del 29.02.2024.

I pareri/nulla osta pervenuti successivamente alla prima riunione di Conferenza dei Servizi

15. Aeronautica Militare. Nulla Osta pervenuto al prot. Prov. n. 8154 del 12/03/2024

I pareri/nulla osta pervenuti per la seconda riunione di Conferenza dei Servizi

1. Comune di Gattinara. Nota pervenuta al prot. Prov. n. 18663 del 24.06.2024 con cui si comunica che i terreni elencati nel piano particellare non sono gravati da usi civici.

2. Agenzia Dogane e Monopoli. Nota pervenuta al prot. Prov. n. 24911 del 05.09.2024. Parere favorevole con prescrizione.
3. Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Sett. Tecnico Piemonte Nord. Nota pervenuta al prot. Prov. n. 25169 del 10.09.2024 in cui si comunica che dall'esame dell'elaborato codice doc 30622_AU_RT17 Relazione Aspetti Ambientali (integrazioni, opere di mitigazione e compensazione, piano di manutenzione) sono emerse alcune criticità per quanto riguarda il calcolo economico della compensazione forestale.
A seguito del sopralluogo del 20/02/2024 con il tecnico della Ditta proponente e i funzionari del Settore Tecnico Piemonte Nord sulle aree boscate oggetto di intervento si è potuto constatare la presenza di una forma di governo a fustaia. Pertanto si chiede il ricalcolo delle compensazioni per la trasformazione del bosco.
4. Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche e Difesa del Suolo, Sett. Tecnico BI - VC. Nota pervenuta al prot. Prov. n. 26474 del 23.09.2024 contenente Nulla osta idraulico ai sensi del RD 523/1904 e approvazione della bozza del disciplinare di concessione demaniale per la realizzazione di un attraversamento in subalveo con cavidotto del Rio Colompasso nel territorio del Comune di Gattinara.
5. SNAM. Nulla Osta con prescrizioni pervenuto al prot. Prov. n. 27347 del 01.10.2024
6. Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore. Nota pervenuta al prot. Prov. n. 27447 del 02.10.2024 in cui, richiamata la richiesta di integrazioni espressa dall'Ente parco con nota prot. n. 1075 del 29.02.2024 ed esaminata la documentazione integrativa presentata dalla RF-Dino s.r.l. di Brescia e redatta da Sisthema Engineering S.r.l. nel giugno 2024 su incarico della ditta richiedente, si evidenzia che sono state fornite integrazioni esaustive in merito ai punti 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della suddetta richiesta di integrazioni espressa dall'Ente parco. Tuttavia, permangono criticità in merito al turno minimo di ceduzione delle opere di mitigazione e agli effetti degli impatti cumulativi.
7. ARPA Piemonte. Contributo tecnico scientifico pervenuto al prot. Prov. n. 29234 del 7.10.2024 in cui sono stati messi in evidenza aspetti meritevoli di ulteriori approfondimenti.
8. Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Sett. Urbanistica Piemonte Orientale. Nota pervenuta al prot. Prov. n. 29334 del 17.10.2024 in cui vengono espressi dubbi e perplessità e chieste revisioni progettuali.
9. ANAS. Nota pervenuta al prot. Prov. n. 29386 del 18.10.2024 in cui si esprime parere negativo alla realizzazione delle opere perché impattanti in modo significativo con la costruenda Pedemontana Piemontese e si chiedono modifiche progettuali e approfondimenti.
10. Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Nota pervenuta al prot. Prov. n. 29354 del 18.10.2024 in cui, per quanto attiene al profilo della tutela paesaggistica si esprime parere negativo all'esecuzione delle opere in progetto, elencandone le motivazioni e per quanto attiene al profilo della tutela archeologica, nell'eventuale ipotesi di una prosecuzione dell'iter progettuale, non richiede l'attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, subordinando l'inizio dei lavori a vincolanti condizioni.
11. Comune di Gattinara - parere reso in conferenza e riportato nel verbale trasmesso con nota 30303 del 28/10/2024 - in cui si ricorda di aver evidenziato le stesse problematiche durante la prima seduta di Conferenza dei Servizi, e si afferma che la documentazione integrativa non ha chiarito in modo esaustivo tali problematiche. Il Dirigente dell'area tecnica evidenzia alcune carenze tecniche nella progettazione, ad esempio nella tavola che descrive l'interferenza con la Pedemontana, (30622_AU_T32) l'impianto fotovoltaico è raffigurato alla stessa quota del piano campagna, mentre dovrebbe essere ribassato e dovrebbero essere correttamente riportate pendenza e lunghezza delle ex scarpate di cava a

destra e sinistra della strada bianca che divide in due l'area di impianto in direzione Nord-Sud. Afferma che la progettazione non è stata calata sul reale stato di fatto dei luoghi, pertanto non avendo elaborati corretti e le informazioni necessarie, esprime parere negativo.

Le osservazioni e i rilievi sul progetto come integrato dal Proponente, emersi nell'ambito delle valutazioni e considerazioni dei pareri e contributi sopra elencati, sono stati oggetto di dibattito con il Proponente stesso in sede di Conferenza dei Servizi del 18.10.2024.

Successive alla seconda riunione di Conferenza dei Servizi

12. Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese. Nota pervenuta al prot. Prov. n. 29519 del 21.10.2024 in cui si esprime parere favorevole con prescrizioni, anticipato verbalmente in sede di conferenza.

Le osservazioni e i rilievi sul progetto presentato ed integrato dal Proponente sono state acquisite agli atti della Conferenza dei Servizi ed hanno contribuito alla definizione del provvedimento finale.

Le osservazioni e i rilievi formulati dagli Enti sono agli atti del procedimento, custoditi agli atti d'ufficio.

B) Osservazioni da parte dei soggetti oggetto della procedura di esproprio ai sensi del DPR 327/2001 "espropriandi".

Il Proponente ha richiesto, per le opere e infrastrutture connesse, l'emanazione degli atti del **procedimento espropriativo**, ai sensi del DPR 327/2001 e s.m.i. per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio/servitù sui mappali interessati dalla realizzazione dell'elettrodotto secondo il tracciato individuato da e-distribuzione, come da Piano Particellare. Il proponente ha dichiarato che il numero degli "espropriandi" è maggiore di 50, e pertanto ha provveduto, a propria cura e spese, come previsto dall'art. 11 c. 2 e art. 16 c. 5 del Testo Unico sugli Espropri, D.P.R. n. 327/2001, alla pubblicazione dell'avviso di avvio della procedura di esproprio sul giornale locale NotiziaOggi e sul giornale nazionale ItaliaOggi in data 08/08/2024. Tale avviso è stato pubblicato anche all'Albo Pretorio del Comune di Gattinara dal 02/08/2024 al 31/08/2024 con numero di pubblicazione 771/2024 e all'Albo della Provincia di Vercelli dal 31.07.2024 al 29.08.2024 con num. 978/2024, nonché sul Sito Web della Regione Piemonte.

A seguito delle pubblicazioni di cui sopra, sono giunte da parte dell'Avvocato Brigitta Sarasso, per conto dei Sig.ri Anna Vegis e Pier Mario Vegis: una richiesta di chiarimenti (prot. n. 25300 del 11.09.2024), che è stata inoltrata alla Ditta e una richiesta di incontro (prot. n. 27376 del 01.10.2024), cui è seguito un incontro presso l'ufficio del Servizio Energia, al fine di un esame congiunto degli elaborati progettuali di interesse.

Le osservazioni presentate da parte degli "espropriandi" sono state considerate, condivise con il Proponente e tenute in conto nel corso dell'istruttoria esperita.

Le osservazioni e i rilievi formulati dagli "espropriandi" sono agli atti del procedimento, custoditi agli atti d'ufficio.

6. La Conferenza dei Servizi

Per gli adempimenti di cui all'art.12 del D. Lgs. 387/03 la Provincia di Vercelli ha indetto e convocato la Conferenza dei Servizi, che si è tenuta in data 29.02.2024 e 18.10.2024.

Durante la prima riunione, la Conferenza dei Servizi ha rilevato la necessità di disporre di documentazione integrativa e chiarimenti per i molteplici aspetti trattati nel corso della

riunione e dei pareri pervenuti, relativamente ad elementi tecnici/progettuali, ambientali e legati alla pianificazione del territorio. Il procedimento è pertanto stato sospeso per 30 giorni dal ricevimento del verbale per la predisposizione della documentazione integrativa.

In data 13.03.2024, con nota Prot. 8449, è stato trasmesso il verbale della conferenza unitamente ai pareri pervenuti dagli Enti coinvolti nel procedimento.

In data 10.04.2024, (ns. prot. di ricevimento n. 11385) la ditta ha richiesto una proroga di 90 giorni per l'invio delle integrazioni, che la Provincia ha accolto con nota prot. n. 11591 del 12.04.2024.

In data 12.07.2024, (ns. prot. di ricevimento n. 20581-20582-20583-20585) il proponente ha provveduto a trasmettere la documentazione integrativa richiesta a seguito della prima riunione di Conferenza dei Servizi

Con nota prot. Prov 26491 del 23.09.2024 la Ditta ha trasmesso documentazione integrativa in merito all'interferenza tra rete gas e nuova linea elettrica interrata MT, al fine dell'ottenimento del Nulla osta di SNAM.

La seconda riunione di Conferenza dei Servizi, inizialmente prevista per il giorno 03.10.2024 è stata successivamente spostata per motivi organizzativi al giorno 18.10.2024, (nota di convocazione prot. n. 23909 del 26.08.2024 nota di spostamento prot. n. 27434 del 02.10.2024).

Sulla base di quanto emerso e discusso nel corso della precedente riunione, svoltasi in data 29.02.2024 e della seconda riunione svoltasi in data 18.10.2024, tenuto conto della complessiva istruttoria effettuata con il supporto tecnico-scientifico di ARPA e degli altri Enti coinvolti, nonché delle note e pareri acquisiti agli atti, considerato, inoltre, che sotto il profilo tecnico la progettazione risulta carente in quanto il proponente non ha adeguatamente analizzato l'area di impianto e le interferenze con la costruenda infrastruttura stradale Pedemontana piemontese; non sono inoltre stati proposti e valutati interventi di compensazione ambientale, commisurati al bilanciamento della perdita eco sistemica, anche in relazione alla valenza ecologica ed ecosistemica presente nel sito.

Pertanto, gli Enti e i Soggetti rappresentati in relazione al parere prevalente della Conferenza, determinatosi dai vari pareri pervenuti ed espressi in sede di conferenza, ritengono che l'impianto in oggetto non possa essere autorizzato ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs 387/2003.

Il Responsabile del Procedimento pertanto ha evidenziato alla Ditta la decisione assunta e le relative motivazioni, informando che a seguito della definizione del verbale di Conferenza si sarebbe proceduto a trasmettere la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza come stabilito dall'art.10 bis della Legge n.241/1990 e s.m.i., sui quali la Ditta avrebbe potuto svolgere le debite considerazioni e osservazioni nei termini stabiliti dalla norma stessa.

In data 28.10.2024, con nota prot. 30303 è stato trasmesso il verbale della conferenza unitamente ai pareri pervenuti dagli Enti coinvolti nel procedimento.

7. La comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ex art.10 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

La Provincia di Vercelli con nota n. 31179 del 06.11.2024 ha comunicato alla Ditta proponente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art.10 bis della Legge n.241/1990 e s.m.i., informando che sarebbe stato adottato il provvedimento finale con esito

negativo per tutte le motivazioni emerse nell'ambito della riunione di Conferenza di Servizi conclusiva, svoltasi in data 18.10.2024, come riportate nel Verbale della Conferenza e dei pareri ed osservazioni acquisite agli atti, integralmente richiamati, non ravvisando gli elementi e i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D. Lgs. 387/2003. In sintesi, in quanto:

- 1) dal contributo tecnico di ARPA, redatto a seguito del sopralluogo svolto in sito in data 04/10/2024 che ha permesso di apprezzare la reale valenza ecologica del contesto, emerge che non è possibile formulare parere definitivo, in quanto viene rilevata la necessità di:
 - eseguire approfondimenti e modifiche progettuali volte a preservare le aree di pregio ecologico e le comunità erbacee autoctone meritevoli di tutela, in quanto nell'area di impianto sono presenti piante esotiche invasive (quercia rossa) intervallate però da nuclei di specie arboree autoctone (Farnie Betulle, Ontano nero, Salici, Pioppo tremulo);
 - eseguire studi specialistici e redarre un progetto di maggior dettaglio avente per oggetto la fascia boscata perimetrale esistente (che la Ditta intendeva mantenere) e le specie autoctone arboreo/arbustive ed erbacee (che la Ditta intendeva utilizzare per le opere di mitigazione a verde);
 - definire misure di compensazione ecologico/ambientale commisurate al bilanciamento della perdita eco sistemica già richieste in sede di prima conferenza e non sviluppate.
- 2) come espresso dal parere negativo pervenuto dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli:
 - l'area interessata dal progetto in esame è sottoposta alla tutela di cui alla Parte terza del Codice dei beni culturali ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettere c) e g) (parte) e dell'articolo 136, comma 1, lettere c) e d), in forza del Decreto Ministeriale 1 agosto 1985, recante "*Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree della Baraggia Vercellese ricadenti nei Comuni di Masserano, Brusnengo, Roasio, Lozzolo, Gattinara, Lenta, Rovasenda e Castelletto Cervo*";
 - l'ambito in questione risulta limitrofo ad un'altra area sottoposta alla tutela di cui alla Parte terza del Codice dei beni culturali, ai sensi 142, comma 1, lettera f), denominata "*Riserva naturale delle Baragge*";
 - nelle vicinanze dell'area d'impianto sono presenti punti panoramici, componenti storico culturali e percettivo-identitarie e il contesto nel quale si inserisce l'area in oggetto è definito "Area rurale di specifico interesse paesaggistico SV2";
 - l'area (ex sito di cava) risulta perfettamente ri-naturalizzata seppure, in parte, con alcune specie non coerenti con il contesto baraggivo e che pertanto, dal punto di vista percettivo, il paesaggio risulta "ricucito";
 - la documentazione integrativa non contiene alcun progetto concreto di opere di compensazione ed evidenzia un effetto cumulativo con altri impianti fotovoltaici in progetto nelle vicinanze;
 - l'intervento, allo stato attuale delle conoscenze e delle informazioni, non risulta compatibile con le componenti paesaggistiche presenti nell'area.
- 3) come indicato dal parere pervenuto da Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore Urbanistica Piemonte Orientale:
 - l'impianto in progetto è localizzato all'interno di un ambito territoriale sul quale sussistono più vincoli di tutela paesaggistica, e confinante con la Riserva Naturale delle Baragge, e con il SIC/ZSC IT120004, Baraggia di Rovasenda, ed è delimitato ad est da "ferrovie storiche" (a circa 100 m.di distanza) e ad ovest da "direttrici medioevali" (art. 22, NdA del Ppr);

- si ritiene che la realizzazione dell'impianto possa costituire un "avvio" all'antropizzazione dell'ambito naturale, non fortemente compromesso dalla presenza di opere infrastrutturali ed edilizie;
 - inoltre, rilevata la contiguità, a Sud, di un lato dell'impianto con l'infrastruttura stradale in progetto "Pedemontana Piemontese" si sottolinea la necessita di una attenta valutazione in merito alla stretta vicinanza tra l'installazione dell'impianto fotovoltaico e la Pedemontana stessa. In considerazione sia di possibili future varianti del tracciato viabile, sia delle opere di compensazione e di mitigazione della nuova infrastruttura, non ancora definite a livello esecutivo; sarebbe stato opportuno prevedere un allontanamento dell'impianto fotovoltaico di almeno venti metri dalla fascia di rispetto della Pedemontana, oltre alla prevista barriera vegetale di mascheramento, di altezza 2,5- 3,00 m. funzionale alla mitigazione visiva del campo fotovoltaico, rispetto alla percorrenza della pedemontana.
- 4) le opere impattano in modo significativo con la costruenda Pedemontana Piemontese. In particolare, è necessario che venga modificato il percorso del cavo di MT, prevedendo il *passaggio totalmente a Nord dell'infrastruttura viaria in modo da evitare qualsiasi interferenza con l'opera...* come da estratto dal parere negativo di ANAS;
- 5) come emerge dal parere dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, in cui si evidenzia che, sono state fornite integrazioni esaustive in merito ai punti 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 di quanto richiesto in sede di prima conferenza dei servizi, tuttavia, permangono criticità in merito ai seguenti punti 4 e 9 relativi a:
- turno minimo di ceduzione delle opere di mitigazione a verde;
 - richiesta di aggiornamento dello Studio di Incidenza, esaminando gli effetti degli impatti cumulativi.
- 6) come indicato nel parere pervenuto dalla Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore Tecnico Piemonte Nord sono emerse alcune criticità per quanto riguarda il calcolo economico della compensazione e pertanto è necessario effettuare il ricalcolo della compensazione economica.
- 7) sotto il profilo tecnico progettuale, come evidenziato dal Dirigente dell'area tecnica del Comune di Gattinara si è rilevato che nella tavola che descrive l'interferenza con la Pedemontana, (30622_AU_T32) l'impianto fotovoltaico è raffigurato alla stessa quota del piano campagna, mentre dovrebbe essere ribassato e dovrebbero essere correttamente riportate pendenza e lunghezza delle ex scarpate di cava a destra e sinistra della strada bianca che divide in due l'area di impianto in direzione Nord-Sud.
- 8) la procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e all'imposizione di servitù, che la Ditta ha avviato relativamente alle aree interessate dal progetto delle opere di connessione, ha evidenziato un mutamento delle proprietà, per cui deve essere rivalutata la proprietà delle aree. In particolare uno degli "espropriandi" ha riferito telefonicamente al Servizio Energia della scrivente Amministrazione che l'area di sua proprietà è già stata oggetto della procedura di esproprio avviata da ANAS Spa, per la realizzazione della infrastruttura stradale Pedemontana piemontese.

Con la nota n. 31179 del 06.11.2024 è stato concesso alla Ditta proponente il progetto il termine di 10 giorni, dal ricevimento della nota stessa, per presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, interrompendo i termini per

concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del suddetto termine di 10 giorni.

La Ditta Proponente in data 14.11.2024 (prot. 32082) ha trasmesso osservazioni ai motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza.

Le osservazioni sono state oggetto di approfondita analisi da parte del Tavolo Tecnico riunitosi in data 25.11.2024, cui hanno partecipato il Dipartimento Arpa Nord Est, il Comune di Gattinara, ANAS, la Regione Piemonte - Settore tecnico Piemonte Nord e Settore urbanistica Piemonte orientale, l'Ente di gestione delle Aree protette del Ticino e Lago Maggiore, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio. Gli Enti hanno evidenziato quanto segue.

7.1 Controdeduzioni alle osservazioni sui motivi ostativi

Le osservazioni sono state oggetto di approfondita analisi da parte del Tavolo Tecnico riunitosi in data 25.11.2024, cui hanno partecipato il Dipartimento Arpa Nord Est, il Comune di Gattinara, ANAS, la Regione Piemonte - Settore tecnico Piemonte Nord e Settore urbanistica Piemonte orientale, l'Ente di gestione delle Aree protette del Ticino e Lago Maggiore, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio. Gli Enti hanno evidenziato quanto segue.

Relativamente al parere negativo espresso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, si riportano nel seguito integralmente le controdeduzioni formulate dalla Soprintendenza con proprio parere acquisito al prot. Prov. n. 34468 del 10.12.2024.

“La parte delle Osservazioni relativa al parere negativo espresso da quest’Ufficio è condensata nel paragrafo “2. SULLE CONSIDERAZIONI AVANZATE NEL PARERE NEGATIVO DELLA SOPRINTENDENZA” a sua volta suddiviso nei seguenti sei motivi:

- 1. l'area sarebbe da qualificarsi idonea ai sensi dell'articolo 20, comma 8, lettera c-ter n. 1 del D. Lgs. 199/2021;*
- 2. il carattere non vincolante del parere espresso ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 199/2021;*
- 3. l'asserita mancanza della valutazione in concreto dell'opera da parte di questo Ufficio;*
- 4. l'interferenza con la Pedemontana Piemontese;*
- 5. la mancanza del bilanciamento degli interessi;*
- 6. la mancata indicazione delle prescrizioni.*

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI

Punto 1. l'area sarebbe da qualificarsi idonea ai sensi dell'articolo 20, comma 8, lettera c-ter n. 1 del D.lgs. 199/2021.

Con riferimento agli argomenti di cui al punto 1. sotto parzialmente trascritti ¹

Si rappresenta che, ai fini dell'applicazione dell'art. 20, comma 8, lett. c-ter), è richiesta l'assenza di vincoli solamente di cui alla parte seconda del D.Lgs. 42/2004. Come noto, la predetta “Parte

¹ nei riquadri sono riportati stralci delle osservazioni ai motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, trasmesse dalla Ditta RF Dino Srl in data 14.11.2024.

Seconda", rubricata "Beni Culturali", comprende gli articoli da 10 a 130 del medesimo decreto legislativo e disciplina unicamente i vincoli di carattere culturale. Nel caso di specie, sull'area di progetto non insiste alcun vincolo culturale ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004. Come affermato correttamente dalla Soprintendenza, infatti, il vincolo presente sull'area di progetto è un vincolo a carattere paesaggistico, disciplinato nella Parte Terza, rubricata "Beni Paesaggistici" del D.Lgs. 42/2004 (art. 142). Ne deriva, pertanto, la pacifica applicazione dell'art. 20, comma 8, lett. c-ter), 1) e la conseguente classificazione dell'area di progetto come "idonea" ai sensi della normativa nazionale. La valutazione espressa dalla Soprintendenza appare priva di fondamento sotto il profilo giuridico. La motivazione addotta, che esclude l'applicabilità della disposizione per la presunta mancanza di contiguità fisica tra il sito artigianale e l'area di intervento, a causa della separazione determinata da un corso d'acqua, non trova riscontro nel testo normativo. Infatti, la disciplina nazionale in materia non prevede alcun requisito di contiguità fisica tra i terreni, ma stabilisce in via generale l'obbligo di una zona di tutela di 500 metri, applicabile indistintamente, senza che possa assumere rilevanza la presenza di elementi fisici separatori come nel caso di specie. Conseguentemente, alla luce di quanto sopra, non può essere condivisa l'affermazione espressa e ribadita dalla Soprintendenza, secondo la quale l'area di progetto non può considerarsi "idonea" a causa del vincolo ex art. 136 e 142 insistente sull'area; solo per completezza, si rileva (nuovamente) che la lettera c-quater dell'articolo 20 comma 8 si configura come disposizione di carattere residuale, applicabile solo laddove non sussistano i requisiti per ricadere nelle fattispecie delineate nelle precedenti lettere del comma 8. Ciò trova anche conferma nella recente Giurisprudenza amministrativa. Proprio il Tar Piemonte ha concluso che "la lett. c-quater) assolve a una funzione di chiusura del sistema, in quanto destinata a trovare applicazione in tutte le fattispecie non altrimenti riconducibili a quelle già tipizzate dalle altre lettere" (T.A.R. Piemonte Torino, Sez. II, Sent., 19/10/2023 n. 808). Ne deriva che quanto riportato dalla Soprintendenza non è meritevole di accoglimento oltre che illegittimo.

Si precisa quanto segue

Con riferimento a differenti fonti normative e pianificatorie, rispettivamente il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) della Regione Piemonte, citato al punto n. 4 delle motivazioni addotte da questa Soprintendenza con la nota prot. n. 13664 del 18 ottobre 2024, e l'articolo 20, comma 1 del D. Lgs n. 199/2021, citato al punto n. 5 delle suddette motivazioni, il parere espresso dalla scrivente Soprintendenza riporta letteralmente la dicitura: "l'area non si può definire totalmente idonea" intendendo con ciò sottolineare la presenza di criticità oggettive rispetto alla presenza di un vincolo paesaggistico "forte" come la dichiarazione di notevole interesse pubblico emanata ai sensi della Legge 8 agosto 1985, n. 431, portante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616", il cosiddetto "Galassino", dal nome del padre della suddetta Legge, e alla ratio che presiede all'individuazione delle zone "sacrificabili" a fini energetici desumibile dalla norma.

Invero, nella pronuncia citata dalla società istante, il Tar sottolinea che "Inoltre, le lett. a) - c-ter) sono tutte accomunate dal riferimento a siti già compromessi da trasformazioni antropiche (siti ove sono già presenti impianti energetici; aree bonificate; cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale; aree nella disponibilità dei gestori delle infrastrutture ferroviarie, dei concessionari autostradali o dei gestori aeroportuali; aree agricole prossime ad attività d'impresa; aree interne a stabilimenti e impianti industriali), rispetto ai quali la vocazione del territorio risulta segnata e l'interesse culturale e paesaggistico si rivela, giocoforza, recessivo".

Ne consegue che il presupposto dell'idoneità dell'area deve essere ravvisato nella compromissione della medesima da un punto di vista paesaggistico.

Nel caso di specie tale compromissione non esiste, essendo stato il contesto completamente ri-naturalizzato, come evidenziato nel Preavviso di diniego. Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalla società proponente, **l'interesse paesaggistico**

non è affatto recessivo rispetto a quello ambientale sotteso alla proposta dell'istante, come bene esplicitato nelle motivazioni elencate nel Preavviso di diniego comunicato dalla Provincia di Vercelli, che si intendono qui integralmente richiamate.

Sul punto, vale la pena sottolineare che il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) della Regione Piemonte emanato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 200-5472 del 15 marzo 2022 individua tra le cosiddette "Aree di attenzione" quelle di cui all'articolo 136, comma 1 lettere c) e d) del Codice dei beni culturali, ovvero, ai sensi della lettera c) "i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici" e della lettera d) del medesimo comma "d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze".

Giova aggiungere che l'idoneità dell'area, dal punto di vista della valutazione paesaggistica, non può certo prescindere da quanto disposto dal cosiddetto "Galassino", essendo la stessa tutelata ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere c) e d), in forza del Decreto Ministeriale 1° agosto 1985, recante "Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree della Baraggia Vercellese ricadenti nei Comuni di Masserano, Brusnengo, Roasio, Lozzolo, Gattinara, Lenta, Rovasenda e Castelletto Cervo", come da ricognizione effettuata dal Piano paesaggistico regionale. L'area oggetto di intervento risulta sostanzialmente integra dal punto di vista della continuità del paesaggio e scevra da episodi antropici di recente realizzazione che possano minare la riconoscibilità del territorio.

Le Osservazioni presentate non inficiano dunque le valutazioni svolte da questa Soprintendenza circa il fatto che l'area in questione non possa considerarsi del tutto idonea a causa dei vincoli paesaggistici ex articoli 136 e 142 gravanti su di essa. Va inoltre rilevato quale ulteriore aspetto critico a livello paesaggistico, quello connesso al c.d. "effetto cumulo" derivante dalla sommatoria dell'impianto in esame con quello già autorizzato da 982,8 Kw e quello in fieri da 6657,6 Kw.

Punto 2. il carattere non vincolante del parere espresso ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 199/2021.

Con riferimento agli argomenti di cui al punto 2. sotto integralmente trascritti

Il parere reso dalla Soprintendenza ha carattere non vincolante, in ragione del fatto che, come visto sopra, l'impianto ricade in area "idonea". Ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 199/2021, rubricato "Procedure autorizzative specifiche per le Aree Idonee", "nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante". L'art. 22 prevede una disciplina specifica in relazione alla natura del parere della Soprintendenza nel caso in cui (come avviene nella specie) l'impianto Fer ricada nelle cosiddette "aree idonee". Viene infatti stabilito che il parere della Soprintendenza non è vincolante, qualora l'area di progetto sia qualificata come "idonea". Ne deriva che l'Amministrazione Procedente non può ritenersi vincolata da quanto espresso dalla Soprintendenza (tanto più che quest'ultima ha reso il proprio parere basandolo su delle motivazioni erranee ed illegittime). Al contrario, l'Amministrazione procedente dovrà adottare un provvedimento finale sulla scorta di una autonoma valutazione discrezionale, tenendo in considerazione che il parere della Soprintendenza ha carattere non vincolante. Come espresso da recente Giurisprudenza: "Peraltro, mentre normalmente il parere del Soprintendente ha natura, non solo obbligatoria, ma anche vincolante, ai sensi degli artt. 146 comma 5 e 143 comma 3 D.Lgs. n. 42 del 2004, nel caso specifico degli impianti fotovoltaici trova applicazione la disciplina speciale di cui all' art. 22 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, secondo cui "La costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee sono disciplinati secondo le seguenti disposizioni: a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante.

Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione". 4.2.8. In forza di tale disciplina speciale, l'installazione di impianti fotovoltaici in aree idonee sottoposte a vincolo paesaggistico è subordinata al previo rilascio dell' autorizzazione paesaggistica da parte dell' amministrazione competente [...], la quale provvede soltanto dopo aver acquisito - o quanto meno richiesto - il parere della competente Soprintendenza; tale parere è obbligatorio ma non vincolante, sicché l' amministrazione comunale è tenuta a richiederlo ma può anche disattenderlo, [...]" (TAR Brescia, Sez. II, 29/08/2024, n. 728).

Si precisa quanto segue

la Società istante rappresenta che, ai sensi dell'articolo 22 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 199/2021, l'amministrazione procedente è tenuta a richiedere il parere alla Soprintendenza ma può anche disattenderlo, motivando adeguatamente le ragioni del proprio dissenso. Ciò perché trattasi di parere obbligatorio ma non vincolante. Come ben noto, l'articolo 14-bis della Legge 241/1990 al comma 5 specifica che: "[...] Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda". Pertanto, essendo pervenuti più atti di dissenso (es. dall'ANAS), vincolanti o non vincolanti, e ulteriori atti che esprimono molteplici criticità e soppesati gli interessi, l'ente procedente può bene valutare e deliberare in tal senso.

Orbene, nel caso di specie l'Amministrazione procedente (Provincia) ha espresso perplessità sul progetto. Anche le altre amministrazioni ed Enti coinvolti (Comune e Regione) hanno evidenziato che la fattibilità dell'opera troverebbe limitazioni nelle prescrizioni imposte dal Comune, delle quali la Società non ha tenuto conto nelle integrazioni presentate.

Ne consegue che l'osservazione relativa alla vincolatività o meno del parere espresso da questo Ufficio risulta priva di rilevanza concreta.

Punto 3. l'asserita mancanza della valutazione in concreto dell'opera

Con riferimento agli argomenti di cui al punto 3. sotto parzialmente trascritti

[...] occorre che [il parere della Soprintendenza, n.d.r.] sia sempre sorretto da un'ampia e circostanziata motivazione, dalla quale sia possibile ricostruire sia le premesse che l'iter logico seguito nel percorso valutativo che si conclude con il giudizio finale (cfr. T.A.R. Toscana, sez. III, 10 febbraio 2021, n. 229). Ciò significa che il parere della Soprintendenza non si traduce in una mera ricognizione dei vincoli ricadenti in una determinata area, ma in una valutazione in concreto degli impatti ambientali e paesaggistici che potrebbero essere causati dalla realizzazione di un particolare progetto in una determinata area. In altre parole, la Soprintendenza deve effettuare una valutazione in concreto circa la compatibilità dell'impianto rispetto a quel determinato contesto paesaggistico.

[...]. Come già citato nel paragrafo che precede, i pareri della Soprintendenza non possono essere giustificati solo sulla base del fatto che un Impianto ricada in un'area vincolata. Questo non è un elemento sufficiente per giustificare un diniego: deve essere infatti sempre condotta una valutazione in concreto circa gli impatti dell'Impianto sul paesaggio. Emblematico è il fatto che la Soprintendenza non abbia in alcun modo valutato gli apporti documentali della Società, presentati in data 12/07/2024 volti a dimostrare [...] i caratteri della percezione dell'opera in progetto dal punto di vista panoramico del Castello di San Lorenzo. La Soprintendenza sembra aver del tutto non considerato tale documentazione, né ha confutato, attraverso relazioni tecniche, quanto indicato dalla Società. Inoltre, occorre notare come la presenza del vincolo ex art. 136 del Codice dei Beni culturali, giustamente osservata anche dalla Soprintendenza, inquadra l'area di progetto tra quelle che vengono definite come "aree di attenzione". All'interno di queste aree, come previsto prima

dalla Delibera n. 3-1183 del 14 dicembre 2010 e successivamente dal nuovo PEAR regionale, approvato con DGR n. 200-5472 del 15 marzo 2022, la realizzazione degli impianti è condizionata ad una serie adempimenti da parte del proponente, al fine di garantire le finalità di tutela e protezione e le finalità di salvaguardia nell'ambito del procedimento anche attraverso idonee forme di mitigazione e compensazione ambientale degli impatti previsti. Conseguentemente, in presenza di tali adempimenti del proponente, la realizzazione di impianti fotovoltaici in suddette aree è consentita, distinguendosi, dunque, da quelle che vengono definite dalla normativa regionale come "aree non idonee". In definitiva, i vincoli presenti nell'area non sono tali da inquadrare l'area come "non idonea" ai sensi del PEAR, ma -semmai- semplicemente come "aree di attenzione".

Si precisa quanto segue

L'istante afferma che "la Soprintendenza si limita ad affermare genericamente e apoditticamente la non compatibilità dell'impianto con il contesto paesaggistico in cui si inserisce, senza tuttavia effettuare alcuna valutazione "in concreto", ovvero senza dare concreta evidenza né quantificazione dei danni paesaggistici che verrebbero cagionati con la realizzazione dell'impianto". Si tratta di un'affermazione destituita di ogni fondamento.

Il parere reso con la nota prot. n. 13664 del 18 ottobre 2024 ha dettagliatamente illustrato le motivazioni poste alla base del pronunciamento negativo; esse vanno ricercate nei "considerata" elencati nelle premesse e nei 7 punti esplicitamente enucleati come "motivazioni" nella parte dispositiva.

Diversamente da quanto sostenuto, il parere dà atto di aver esaminato i documenti presentati dalla Società in data 12 luglio 2024, in particolare: a) l'elaborato grafico integrativo denominato "30622_AU_T21 identificazione impianti ftv a terra realizzati o in corso d'autorizzazione nel raggio di 30km dall'area di progetto"; b) la relazione integrativa denominata "30622_AU_RT17 relazione aspetti ambientali (integrazioni, opere di mitigazione e compensazione, piano di manutenzione)"; c) gli allegati alla succitata relazione integrativa nei quali vengono mostrate le visuali panoramiche che si godono dai beni sopracitati (castello di San Lorenzo, torre delle Castelle e castello di Loncenello). Proprio a seguito dell'analisi dei documenti progettuali, la Soprintendenza ha evidenziato le numerose carenze del progetto, che non ha tenuto conto "della reale conformazione morfologica del piano di campagna derivante dalle precedenti attività estrattive" e delle interferenze "tra il campo fotovoltaico e la rete autostradale Pedemontana Piemontese di collegamento tra l'A4 e l'A26".

Le motivazioni che hanno portato all'espressione del parere negativo sono tutt'altro che "affermazioni apodittiche e totalmente avulse dal contesto". Esse sono calate nello specifico contesto paesaggistico e scendono direttamente dai contenuti del Piano paesaggistico regionale la cui portata esplicativa e prescrittiva appare sottovalutata dall'esponente.

Il Ppr è lo strumento primario di lettura del territorio in chiave paesaggistica; con le tavole P2 "beni paesaggistici" svolge una ricognizione puntuale sia delle aree tutelate per legge (articolo 142 del Codice dei beni culturali) che di quelle "di notevole interesse pubblico", e con la tavola P4 "componenti paesaggistiche", riconosce i valori specifici dei vari territori. Su questa doppio registro si incardina il Decreto ministeriale 1° agosto 1985 cosiddetto "Galassino" che, in occasione della stesura del Ppr, in ossequio a quanto stabilito dall'articolo 143, comma 1, lettera b) del Codice dei beni culturali, è stato per così dire "vestito" delle "prescrizioni specifiche", ossia dotato di prescrizioni precipuamente riguardanti il territorio nel quale insiste l'area in argomento, che la scrivente Soprintendenza ha per l'appunto richiamato nel proprio parere.

La realizzazione dell'opera contrasta con la prescrizione n. 9 di tale Decreto ministeriale andando ad alterare "gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio agrario circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi [...]". Il paesaggio risulterebbe quindi irrimediabilmente compromesso dall'opera per le sue dimensioni e la sua posizione. Va inoltre richiamata la prescrizione n. 15 del suddetto Decreto ministeriale 1° agosto 1985, che

esplicita che le modifiche al paesaggio non devono “pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi del Ppr, ovvero dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza”. Come già evidenziato, infatti, “sulla base delle sole informazioni agli atti non è possibile escludere che dai punti di interesse individuati dalla tavola P4 del Ppr (castello di San Lorenzo, torre delle Castelle e castello di Loncenello) l'intervento, unitamente alle opere correlate alla Pedemontana, non sarà visibile, andando a pregiudicare le visuali panoramiche”.

La proposta progettuale è carente sia dal punto di vista documentale che da quello del livello di approfondimento in quanto, come ha rilevato anche il Comune di Gattinara, il campo fotovoltaico non risulta inserito sulla reale condizione orografica del sito (es. presenza di scarpate derivanti dai precedenti scavi e quote dell'effettivo piano di campagna). Inoltre il proponente non ha formulato concrete misure compensative rispetto al depauperamento del paesaggio specifico (così come riconosciuto dal Ppr e dal Galassino).

Difficile non cogliere la contraddizione insita in un'operazione che di fatto intende ri-compromettere un'area che da originario sito estrattivo è stata diligentemente recuperata in ottemperanza alle prescrizioni a suo tempo impartite dalla Provincia di Vercelli e oggi appare “paesaggisticamente ricucita” grazie alla ri-crescita ed espansione della vegetazione arborea e arbustiva appositamente piantata. Sotto questo profilo si tratta di una regressione del tutto illogica, oltre che culturalmente inaccettabile, contraria ad ogni principio di buona amministrazione.

Punto 4. L'interferenza con la Pedemontana piemontese

Con riferimento agli argomenti di cui al punto 4. sotto parzialmente trascritti

Al punto 6, la Soprintendenza motiva il parere negativo in ragione del possibile impatto e interferenza con la Pedemontana Piemontese, opera ancora in fase di progettazione.

Si precisa quanto segue

Il parere di questo Ufficio non muove alcuna contestazione specifica in merito all'interferenza tra l'opera in questione e la futura rete autostradale Pedemontana Piemontese. Esso si limita a fare notare le problematiche che da tale interferenza – fattuale e oggettiva vista la localizzazione delle due opere – potrebbero derivare e che ad oggi non sono calcolabili stante il fatto che l'infrastruttura viaria è ancora in fase di progettazione.

Punto 5. La mancanza di bilanciamento tra gli interessi in gioco

Con riferimento agli argomenti di cui al punto 5. sotto integralmente trascritti

Il parere della Soprintendenza è illegittimo in quanto l'Amministrazione, lungi dall'effettuare un bilanciamento degli interessi coinvolti – e, in particolare, lungi dal valutare i benefici ambientali e sociali che deriverebbero dalla realizzazione dell'impianto – si è limitata ad attribuire una ingiustificata e acritica prevalenza assoluta del bene “paesaggio” sul bene “ambiente”. Le Amministrazioni pena illegittimità dell'atto di diniego finale, non possono esimersi dal valutare nel corso dell'istruttoria l'apporto che l'impianto oggetto di autorizzazione fornisce ai fini del conseguimento degli obiettivi europei di decarbonizzazione. Nel caso di specie, tale valutazione è stata del tutto omessa dalla Soprintendenza, la quale, non ha nemmeno spiegato nei pareri il “perché” abbia ritenuto di attribuire prevalenza all'interesse paesaggistico rispetto all'interesse ambientale. Il diniego è dunque stato espresso senza una adeguata istruttoria. Anche la granitica giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato, partendo proprio dalla considerazione che gli

Impianti FER contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e sono opere indifferibili e urgenti, evidenzia che nelle procedure autorizzative di Impianti FER sia imprescindibile valutare tutti gli interessi in gioco: “le motivazioni dell’eventuale diniego (seppur parziale) di autorizzazione paesaggistica alla realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile devono essere particolarmente stringenti, non potendo a tal fine ritenersi sufficiente che l’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico rilevi una generica minor fruibilità del paesaggio [...]”. Si “impone una valutazione più analitica che si faccia carico di esaminare la complessità degli interessi coinvolti: la produzione di energia elettrica da fonte solare è essa stessa attività che contribuisce, sia pur indirettamente, alla salvaguardia dei valori paesaggistici”. Pertanto, “Tali considerazioni impongono una più severa comparazione tra i diversi interessi coinvolti nel rilascio dei titoli abilitativi – ivi compreso quello paesaggistico - alla realizzazione [...] di un impianto di energia elettrica da fonte rinnovabile (nella specie da fonte solare)” (Cons. Stato, sez. VI, 23.03.2016, 1201; in termini Cons. Stato, sez. IV, 12.04.2021, n. 2983; Cons. Stato, sez. VI, 09.06.2020, n. 3696).

Si precisa quanto segue

Nel richiamare quanto già sopra illustrato relativamente al punto 1 in merito all’interesse paesaggistico, si ricorda che non è compito di quest’Ufficio comparare i diversi interessi coinvolti, bensì all’Ente procedente.

Punto 6. La mancanza indicazione delle prescrizioni.

Con riferimento agli argomenti di cui al punto 6. sotto parzialmente trascritti

In violazione dell’obbligo del “dissenso costruttivo”, la Soprintendenza non ha proceduto a dettare ragionevoli e fattibili prescrizioni o misure di mitigazione che, a suo avviso, avrebbero potuto superare la incompatibilità paesaggistica rilevata. Tale circostanza è un ulteriore indice che dimostra come, nel caso di specie, non sia stata effettuata una valutazione in concreto. Ai sensi dell’art. 14-ter, comma 3, della l. n. 241/1990 “ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell’amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell’assenso”. Il tenore di tale previsione evidenzia in modo chiaro l’obbligo delle Amministrazioni chiamate a partecipare alla Conferenza di Servizi di esprimere la propria posizione e di indicare ragionevoli e utili modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini del rilascio dell’assenso al progetto, anche alla luce del principio di leale collaborazione tra privato e Amministrazione. L’Amministrazione avrebbe dovuto valutare se, con idonee e ragionevoli prescrizioni, e alla luce del principio di leale collaborazione con il privato, l’incompatibilità paesaggistica asseritamente evidenziata poteva essere superata da adeguate misure di mitigazione.

Si precisa quanto segue

Le prescrizioni vengono di norma impartite qualora siano possibili margini di miglioramento al fine di rendere l’opera compatibile paesaggisticamente, e dunque assentibile. Nel caso di specie, stante la totale mancanza di compatibilità dell’opera, le prescrizioni non avrebbero alcun effetto. Non di meno si osserva che il progetto, così come congegnato in termini estensivi, difficilmente risulterebbe fattibile tenendo conto di tutte le prescrizioni, degli approfondimenti e delle criticità espresse anche dagli altri Enti.

CONCLUSIONI

Da tutto quanto sopra rappresentato, consegue che il parere negativo espresso da questa Soprintendenza con la nota prot. n. 13664 del 18 ottobre 2024, è giuridicamente legittimo e tecnicamente fondato.

Quest'Ufficio conferma dunque le valutazioni rese con la citata nota prot. n. 13664 del 18 ottobre 2024 ed esprime parere definitivo contrario alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare e delle relative opere e infrastrutture connesse di potenza elettrica nominale pari a 8584,4 kWp, da collocarsi nel territorio del Comune di Gattinara (VC), in via Rovasenda snc (SP 3).

In merito al punto 5 delle controdeduzioni della Soprintendenza "La mancanza di bilanciamento tra gli interessi in gioco" il Tavolo Tecnico segnala che nel corso dell'istruttoria, le Amministrazioni hanno valutato l'apporto che l'impianto in oggetto fornisce ai fini di produzione di energia rinnovabile e del conseguimento degli obiettivi europei di decarbonizzazione.

Infatti, il punto 11 del parere di ARPA Piemonte, reso per la prima seduta di Conferenza dei Servizi, (prot. n. 6501 del 28.02.2024) recita:

"Con particolare attenzione ai cambiamenti climatici, a supporto delle valutazioni relative all'impatto dell'impianto, si richiede la valutazione in termini di carbon footprint degli impatti complessivi (ciclo vita complessivo dell'impianto - LCA) e il calcolo di energy/environmental payback time..." e il punto 11 del parere di ARPA Piemonte, reso in sede di seconda Conferenza dei Servizi, successivamente alla ricezione delle integrazioni, indica che:

"La valutazione degli impatti sui cambiamenti climatici connessi all'impianto fotovoltaico viene presentata nell'elaborato "Carbon footprint relativa al ciclo di vita del campo fotovoltaico "Rf-Dino", lo studio è stato svolto applicando la metodologia dell'analisi del ciclo di vita "Life Cycle Assessment - LCA". Nell'arco dei 30 anni di vita dell'impianto si stimano i seguenti risultati:

- ✓ il risparmio di 937,5 GWh di energia primaria;
- ✓ la mancata emissione di 149.698 ton di CO₂.
- ✓ la mancata emissione di 17,24 ton di SO₂.
- ✓ la mancata emissione di 72,22 ton di NO_x
- ✓ la mancata emissione di 9,34 ton di polveri
- ✓ il risparmio di 29.857 TEP .
- ✓ il risparmio di 207.932 Barili equivalenti di petrolio

ARPA inoltre prendeva atto con favore che il progetto include la possibilità di ospitare stazioni di accumulo.

Pertanto si ritiene che in merito al punto 5, quanto affermato dal Proponente non risulti coerente con gli atti a disposizione.

Sulla compatibilità e non interferenza dell'Impianto con la Pedemontana Piemontese

La Società (proponente n.d.r.) ritiene che le osservazioni sollevate non costituiscano motivo sufficiente per un provvedimento definitivo di diniego dell'istanza e che possano essere risolte mediante integrazioni documentali e modifiche progettuali

il parere della Regione Piemonte reso in prima Conferenza dei Servizi, pur indicando l'esigenza di un'accurata valutazione della vicinanza tra l'impianto fotovoltaico e la Pedemontana, non faceva riferimento ad una specifica richiesta di allontanamento.

In merito alle osservazioni fornite da ANAS, si precisa che, nel parere rilasciato durante la seconda conferenza dei servizi, ANAS ha evidenziato che "le opere impattano in modo significativo con la costruenda Pedemontana Piemontese. In particolare, è necessario che venga modificato il percorso del cavo di MT, prevedendo il passaggio totalmente a Nord dell'infrastruttura viaria in modo da evitare qualsiasi interferenza con l'opera".

La Società si è prontamente dichiarata disponibile ad adottare le modifiche necessarie per evitare interferenze, in particolare spostando il percorso del cavo, e provvederà a presentare la documentazione integrativa con le modifiche richieste.

La Regione Piemonte Settore Urbanistica Piemonte Orientale in sede di Tavolo Tecnico rileva che non si è manifestata la concreta volontà della Ditta di ottemperare la richiesta di arretrare significativamente il perimetro dell'impianto dal tracciato della Pedemontana adducendo come motivazione *"la difficoltà a localizzare l'impianto più lontano dalla futura infrastruttura, dal momento che il tracciato della pedemontana non è ancora stato definito a livello esecutivo"*.

Inoltre, dal momento che ANAS ha avviato la procedura di esproprio relativa anche ad alcune aree interessate dalle opere di connessione dell'impianto fotovoltaico in esame, nelle osservazioni la Ditta non ha chiarito se ha la disponibilità delle aree su cui è previsto il posizionamento delle opere di connessione.

Anche ANAS ribadisce le prescrizioni del proprio parere reso per la seconda seduta di conferenza dei servizi: il progetto attuale non è autorizzabile in quanto la Ditta non ha fornito documentazione tecnica da cui si evinca lo spostamento verso Nord dell'impianto fotovoltaico e il passaggio del cavidotto a Nord, in modo da non intersecare mai la Pedemontana.

Il Tavolo Tecnico sottolinea e puntualizza che, come correttamente indicato anche dalla Ditta stessa nelle controdeduzioni ai motivi ostativi, il preavviso di diniego non deve essere considerato come un elemento conclusivo del procedimento, ma come un invito a proseguire il confronto e, laddove necessario, ad integrare il progetto o fornire documentazione aggiuntiva.

La Ditta si è detta disponibile a produrre la documentazione mancante o rivista, ma non ha fatto pervenire nessun elemento progettuale aggiuntivo all'Amministrazione competente, nei tempi stabiliti dalla norma o ulteriori e revisionati elaborati progettuali atti a superare i pareri negativi, limitandosi a produrre osservazioni di carattere giuridico e procedurale.

Sull' eventualità di integrazione della documentazione

L'Amministrazione Provinciale ribadisce che l'adozione del provvedimento finale di diniego dell'istanza è basata sulle posizioni prevalenti espresse dagli Enti in sede di Conferenza dei Servizi e sulla base di contributi e pareri negativi che sono pervenuti.

Il Proponente sottolinea che i pareri negativi, tuttavia, non attengono direttamente al merito del progetto, ma evidenziano esclusivamente presunte carenze documentali o procedurali. In particolare, le indicazioni fornite da ARPA riguardano esigenze di approfondimento e modifiche progettuali, nonché la necessità di studi specialistici aggiuntivi.

Il Tavolo Tecnico contesta l'affermazione della Ditta: i pareri resi sono strettamente attinenti al merito del progetto. La segnalazione di carenze documentali o i mancati riscontri della Ditta proponente ad espresse richieste di revisione - integrazione progettuale sono elementi caratteristici delle valutazioni istruttorie svolte dagli Enti e soggetti deputati al rilascio di autorizzazioni/nulla osta ed ogni altro atto necessario per costruire ed esercire l'attività. Non sono stati resi pareri negativi di forma ma puntuali e motivati sul progetto stesso nel merito.

Inoltre a seguito del tavolo tecnico svolto in data 25.11.2024 per esaminare le osservazioni prodotte dalla Ditta in merito al preavviso di rigetto, ARPA Piemonte ha fatto pervenire un

contributo tecnico scientifico (nota prot. 33608 del 02.12.2024) in cui si prende atto delle intenzioni della Ditta di presentare i chiarimenti richiesti in un eventuale prosieguo dell'iter istruttorio.

Anche l'agenzia però sottolinea che la Società proponente non ha prodotto nuova documentazione progettuale e pertanto le osservazioni formulate dall'Agenzia nel precedente contributo tecnico restano valide.

Riguardo alle misure di compensazione ecologico-ambientale, facendo seguito alla richiesta in sede di prima Conferenza dei Servizi, la scrivente società ha manifestato al Comune (documento 30622_AU_DA31) la piena disponibilità ad individuare opere compensative prima del rilascio dell'autorizzazione senza ottenere alcun riscontro dal Comune stesso.

Il Tavolo Tecnico ricorda che già in sede di prima riunione di Conferenza dei Servizi, diversi Enti (ARPA, Soprintendenza, Provincia) avevano richiesto alla Ditta di produrre un progetto di opere di compensazione ecologico ambientale che andassero a compensare il consumo di suolo e il valore ecologico eco sistemico sottratto dalla realizzazione dell'impianto.

In aggiunta a tali opere di compensazione e alle opere di mitigazione visiva e di mascheramento paesaggistico dell'impianto, la Ditta avrebbe dovuto definire con il Comune di Gattinara altre opere compensative di carattere ambientale commisurate al massimo al 3% degli utili annui dell'impianto.

Nessun progetto di opere di compensazione è stato proposto dalla Ditta, che si è limitata a progettare la siepe perimetrale di mascheramento dell'impianto che si ribadisce essere una mera opera mitigativa dell'impatto visivo.

Anche per questo aspetto si sottolinea che le osservazioni formulate dalla Ditta non introducono nuovi elementi da valutare né forniscono elementi tecnico/progettuali atti a superare le criticità evidenziate in sede di Conferenza. Gli Enti confermano pertanto le eccezioni già sollevate in istruttoria.

Riguardo alle osservazioni espresse dall'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore il Proponente osserva che le problematiche sollevate non costituiscono un impedimento insuperabile alla prosecuzione del procedimento, in quanto le integrazioni richieste, pur necessarie, non pregiudicano la compatibilità complessiva del progetto.

Gli Enti rilevano come il persistere della mancanza degli elementi richiesti dall'Ente Parco comportino il non poter esprimere il Giudizio di Incidenza, uno degli elementi imprescindibili per il rilascio del Provvedimento di Autorizzazione Unica.

Dal parere pervenuto dalla Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore Tecnico Piemonte Nord, sono emerse alcune criticità relative al calcolo economico della compensazione, con la conseguente richiesta di un ricalcolo della compensazione economica stessa.

Anche per questo aspetto si sottolinea che le osservazioni formulate dalla Ditta non introducono nuovi elementi da valutare né forniscono elementi tecnico/progettuali atti a superare le criticità evidenziate in sede di Conferenza. Gli Enti confermano pertanto le eccezioni già sollevate in istruttoria.

In merito a tale osservazione, il Proponente comunica che la società provvederà a integrare la documentazione richiesta, fornendo il ricalcolo della compensazione economica, al fine di soddisfare le esigenze sollevate dall'ente.

Si ribadisce che ai sensi del punto 14.1 delle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti FER "Nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 241 del 1990, l'ulteriore documentazione o i chiarimenti ritenuti necessari per la valutazione dell'intervento sono richiesti, anche su impulso delle altre amministrazioni interessate, dall'Amministrazione procedente in un'unica soluzione ed entro 90 giorni dall'avvio del procedimento. Se il proponente non fornisce la documentazione integrativa entro i successivi 30 giorni, salvo proroga per un massimo di ulteriori 30 giorni concessa a fronte di comprovate esigenze tecniche, si procede all'esame del progetto sulla base degli elementi disponibili.

Come evidenziato dal Dirigente dell'area tecnica del Comune di Gattinara, sotto il profilo tecnico progettuale, nella tavola che descrive l'interferenza con la Pedemontana (tavola 30622_AU_T32), è emerso che l'impianto fotovoltaico è raffigurato alla stessa quota del piano campagna, mentre dovrebbe essere ribassato. Inoltre, è stato segnalato che le pendenze e la lunghezza delle ex scarpate di cava, situate a destra e sinistra della strada bianca che divide l'area di impianto in direzione Nord-Sud, non sono correttamente riportate.

A tal proposito la Ditta segnala che le sezioni rappresentate nell'elaborato 30622_AU_T32 sono corrette in quanto effettuate in direzione Nord-Sud e non trasversalmente alla strada bianca in direzione E-W e rappresentano la quota del fondo cava. Ciò è stato fatto segnatamente per rappresentare l'interferenza con la Pedemontana in progetto ed in particolare per evidenziare la quota di base della Pedemontana che sorge anch'essa alla quota del fondo cava come risulta dagli elaborati di progetto della strada stessa.

La Ditta comunica inoltre che la società provvederà a integrare la documentazione progettuale, fornendo una rappresentazione dettagliata anche della sezione trasversale richiesta

Anche per questo aspetto si sottolinea che le osservazioni formulate dalla Ditta non introducono nuovi elementi da valutare né forniscono elementi tecnico/progettuali atti a superare le criticità evidenziate in sede di Conferenza. Gli Enti confermano pertanto le eccezioni già sollevate in istruttoria.

Gli Enti confermano le valutazioni tecniche effettuate nel corso dell'istruttoria, come enunciate nei pareri depositati e in sede di Conferenza dei Servizi; ed anzi in sede di tavolo tecnico svolto in data 25.11.2024 ANAS conferma che la pedemontana correrà alla quota del piano campagna e pertanto il Comune di Gattinara ribadisce il proprio parere negativo dovuto a documentazione inesatta e carente.

CONCLUSIONI

In conclusione, si ritiene che, le osservazioni del proponente non abbiano fornito elementi innovativi e risolutivi delle criticità evidenziate nell'istruttoria tecnica della conferenza dei servizi, come dettagliate nelle risultanze del verbale della seduta conclusiva del 18.10.2024 e riassunte nella nota n. 31179 del 06.11.2024 ai sensi dell'art. 10bis della L 241/90.

Le osservazioni formulate dalla Ditta non introducono nuovi elementi da valutare né forniscono elementi tecnico/progettuali atti a superare le criticità evidenziate in sede di Conferenza.

Si ritiene pertanto che possa essere adottato il provvedimento conclusivo del procedimento, in conformità con le risultanze della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 29.02.2024 e 18.10.2024, in quanto non sussistono i presupposti per il rilascio del provvedimento di Autorizzazione Unica ex art. 12 del D. Lgs. 387/03, sull'impianto di produzione di energia elettrica, alimentato da fonte rinnovabile fotovoltaica, di potenza nominale prevista pari a 8.584,8 kwp, nonché delle opere connesse e relativo elettrodotto di connessione alla rete elettrica nazionale, da situarsi in comune di gattinara, via rovasenda (sp 3)" depositato in data 05.12.2023 dalla RF Dino S.r.l., per tutte le motivazioni analizzate nella seduta conclusiva di conferenza dei servizi del 18.10.2024 come dettagliate nella nota n. 31179 del 06.11.2024, quale preavviso di rigetto dell'istanza ai sensi dell'art.10 bis della Legge n.2412/90 e s.m.i..

Vercelli, Dicembre 2024

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente del Settore Ambiente e Territorio
Arch. Veronica Platinetti

ALLEGATO C



PROVINCIA DI
VERCELLI

SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE ENERGETICHE E IMPIANTI
TERMICI

PROTOCOLLO N. 30303/2024 DEL 28/10/2024

Comune di Gattinara
protocollo.gattinara@pec.it

Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Ispettorato Territoriale Piemonte Valle d'Aosta – Settore 3°
Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica
dgst.div04@pec.mimit.gov.it

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio ANSFISA (ex USTIF)
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
ansfisa@pec.ansfisa.gov.it

Ministero della Difesa
Comando Militare Esercito Piemonte
Ufficio logistico infrastrutture e servizi militari Sezione Servizi
militari e Poligoni
cme_piemonte@postacert.difesa.it

Aeronautica Militare
Comando 1^ Regione Aerea
Reparto Territorio e Patrimonio
aeroregione1@postacert.difesa.it

**Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per
le Province di Biella, Novara, Verbania/Cusio e Vercelli**
sabap-no@pec.cultura.gov.it

Regione Piemonte
Piazza Castello, 165 – TORINO
gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it
Direzione Ambiente, Energia e Territorio
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it
sviluppoenergetico@cert.regione.piemonte.it
autorizzazionifer@cert.regione.piemonte.it
tecnico.piemontenord@cert.regione.piemonte.it
urbanistica.est@cert.regione.piemonte.it
Direzione Opere Pubbliche
operepubbliche-trasporti@cert.regione.piemonte.it
tecnico.regionale.bi_vc@cert.regione.piemonte.it
Infrastrutture e pronto intervento
prontointervento@cert.regione.piemonte.it
attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it

e-distribuzione
Infrastrutture e Reti Italia
Macro Area territoriale Nord
Sviluppo Rete Piemonte e Liguria
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Vigili del Fuoco - Comando Provinciale Vercelli
com.vercelli@cert.vigilfuoco.it

ARPA Piemonte - Dipartimento Nord-Est
dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it

ASL Vercelli
aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

Gestore dei Servizi Elettrici-GSE Spa
gsespa@pec.gse.it

Agenzia delle Dogane di Vercelli
dogane.vercelli@pec.adm.gov.it

CARABINIERI-FORESTALE
fvc43412@pec.carabinieri.it

**Ente di gestione delle Aree protette
del Ticino e Lago Maggiore**
parcoticinolagomaggiore@pec-mail.it

Servizio Idrico Integrato (SII Spa)
siispa@legalmail.it

Telecom Italia S.p.A.
telecomitalia@pec.telecomitalia.it

SNAM
Centro di Verbania
centroverbania@pec.snamretegas.it

2i RETE GAS
2iretegas@pec.2iretegas.it

RFI
Direzione operativa Infrastrutture territoriali
rfi-dpr-dtp.to@pec.rfi.it

ANAS Spa Piemonte e Valle d'Aosta
anas.piemonte@postacert.stradeanas.it

Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese
consorziobaraggia@legalmail.it

Consorzio Vie Vicinali
Gattinara
cvvgattinara@pec.it

RF-DINO S.r.l.
rf.dinosrl@lamiappec.it

Ai Funzionari provinciali

Procedimento di Caratterizzazione e Qualificazione del 30/03 del 28/10/2024



PROVINCIA DI VERCELLI
Settore Ambiente e Territorio
*Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse
Energetiche - Impianti termici*

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica, alimentato da fonte rinnovabile fotovoltaica, di potenza nominale prevista pari a 8.584,8 kWp, nonché delle opere connesse e relativo elettrodotto di connessione alla Rete Elettrica Nazionale, da situarsi in Comune di Gattinara, Via Rovasenda (SP 3).

Proponente: RF-DINO S.r.l., con sede legale in Via Bottonaga 4 – Brescia (BS), C.F. P.IVA.04320910989.

Conferenza dei Servizi - Verbale della Riunione del 18 Ottobre 2024

Premesse

la Ditta RF-DINO S.r.l., in data 05 dicembre 2023, (ns. prot. di ricevimento n. 34947) ha presentato **istanza di Autorizzazione Unica** ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs n. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto; in allegato all'istanza, la Società Proponente, con protocolli in arrivo n. 34911-34919-34920-34921-34922-34923-34947 del 05/12/2023, ha trasmesso il **progetto delle opere**.

Con nota prot. Prov. n. 3449 del 02/02/2024 la Provincia di Vercelli ha comunicato l'**avvio del procedimento** ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs 387/2003 e ha indetto e convocato la Conferenza dei Servizi, in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14 ter della L. 241/1990.

In data 29.02.2024 si è svolta la **prima riunione di Conferenza dei Servizi**, conclusasi con la sospensione del procedimento per 30 giorni, al fine di permettere alla ditta di predisporre le integrazioni e i chiarimenti richiesti dagli enti, come riassunti nel verbale della conferenza, trasmesso con nota n. 8449 del 13.03.2024.

In data 10.04.2024, (ns. prot. di ricevimento n. 11385) la ditta ha richiesto una **proroga** di 90 giorni per l'invio delle integrazioni, che la Provincia ha accolto con nota prot. n. 11591 del 12.04.2024.

In data 12.07.2024, (ns. prot. di ricevimento n. 20581-20582-20583-20585) il proponente ha provveduto a trasmettere la **documentazione integrativa** richiesta a seguito della prima riunione di Conferenza dei Servizi.

Con nota prot. Prov 26491 del 23.09.2024 la Ditta ha trasmesso documentazione integrativa in merito all'interferenza tra rete gas e nuova linea elettrica interrata MT, al fine dell'ottenimento del Nulla osta di SNAM.

Con nota prot. Prov. n. 23909 del 26.08.2024 è stata convocata la **seconda seduta della**

Conferenza dei Servizi per il giorno 03.10.2024, che è stata successivamente spostata in data odierna per motivi organizzativi, con nota prot. Prov. n. 27434 del 02.10.2024.

La convocazione è stata inoltrata, oltre che ai Settori interessati dell'Amministrazione Provinciale e Regionale a: Comune di Gattinara, Ministero delle Imprese e del Made in Italy; Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Ministero della Difesa; Aeronautica Militare; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbania/Cusio e Vercelli; e-distribuzione; Vigili del Fuoco - Vercelli; ARPA Piemonte – Dipartimento Nord-Est; ASL Vercelli; Gestore dei Servizi Elettrici-GSE Spa; Ufficio delle Dogane di Vercelli; Carabinieri forestale, Ente di gestione delle Aree protette del Ticino e Lago Maggiore, Servizio Idrico Integrato - SII Spa, Telecom Italia Spa, SNAM, 2i rete gas, RFI, ANAS Spa, Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, Consorzio Vie Vicinali di Gattinara, RF DINO Srl.

Gli **elaborati progettuali** sono stati pubblicati sul Web secondo le indicazioni fornite nell'allegato alla convocazione.

Il Proponente, con la domanda di A.U. ha chiesto contestualmente il rilascio delle sotto elencate Autorizzazioni, pareri, nulla Osta, ecc:

AUTORIZZAZIONE / PARERE RICHIESTO	ENTE INTERESSATO
Dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio	Provincia di Vercelli - Servizio Tutela e Valorizzazione delle Risorse Energetiche
Concessione stradale per costruzione elettrodotto	Provincia di Vercelli - Ufficio Concessioni stradali e Atti amministrativi
Richiesta interferenze sottoservizi esistenti Richiesta manomissione e occupazione del suolo pubblico	Comune di Gattinara
Autorizzazione alla connessione alla rete elettrica (TICA) Richiesta interferenze e-distribuzione	e-distribuzione
Linee MT e Interferenza linee Comunicazioni Nulla Osta ai sensi dell'art.56 del D.Lgs. 259/03	Ministero delle Imprese e del Made In Italy
Dichiarazione di insussistenza di interferenze con attività minerarie	Ministero della Transizione Economica Direzione Generale per la sicurezza ambientale delle attività minerarie ed energetiche Sezione UNMIG dell'Italia Settentrionale
Autodichiarazione interferenze con impianti fissi di trasporto pubblico	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio ANSFISA (Ex USTIF) Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
Parere Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
Interferenza linee Comunicazioni	Tim/Telecom
Gestione interferenze rete gas	Centro Snam Verbania
gestione interferenza ferrovia Santhià-Arona	RFI - Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale
Richiesta gestione interferenze canali irrigui	Consorzio Di Bonifica Della Baraggia Vercellese
Prevenzione incendi Parere Vigili del Fuoco	Comando provinciale Vigili del fuoco Vercelli

Dichiarazione di non assoggettabilità D.P.R. 151/2011	
Istanza autorizzazione linee elettriche	Reg. Piemonte Infrastrutture e pronto intervento Reg. Piemonte - Set. tecnico - Biella e Vercelli
Richiesta verifica presenza interferenze rete gas	2i Rete Gas S.p.A.
Autorizzazione paesaggistica	REGIONE PIEMONTE Settore Urbanistica Piemonte Orientale
Richiesta verifica presenza interferenze rete fognaria e acquedotto	S.I.I. S.p.A. – Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese
Valutazione di Incidenza	Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore
Parere sanitario	Azienda Unità Sanitaria Locale – Vercelli
Parere Agenzia delle Dogane	Agenzia Delle Dogane Di Vercelli
Parere Consorzio Vie vicinali	Consorzio Vie Vicinali

Verbale

Il giorno 18.10.2024, a partire dalle ore 10.00, si è svolta in video collegamento da remoto la seconda riunione della Conferenza dei Servizi convocata per l'esame dell'istanza in oggetto.

Il presente verbale viene redatto riportando un riassunto dei principali aspetti tecnici, ambientali ed amministrativi affrontati nel corso della riunione.

Sono presenti i Sig.ri:

- per la Provincia di Vercelli:
- V. Platinetti (Dirigente del Settore Ambiente e Territorio)
- N. Casale (P.O. Servizio Valutazione Impatto Ambientale)
- M. Barzan e A. Demattia (Servizio Tutela e Valorizzazione Energia e Impianti termici);
- per il Comune di Gattinara: G. Scaramozzino (Dirigente Area tecnica);
- per il Consorzio delle vie vicinali: L. Testori;
- per il Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese: F. Bassano;
- per la Società proponente: P. Castioni, B. Montani e G. Augadro.

Presiede la riunione odierna di conferenza l'Arch. Veronica Platinetti, Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Vercelli e Responsabile del Procedimento.

Si da atto che la seduta viene registrata ai fini della verbalizzazione, che la registrazione verrà mantenuta agli atti d'ufficio ai soli fini istruttori e che non è consentita la diffusione di materiale audio/video della seduta di videoconferenza.

La Dirigente illustra brevemente il procedimento sopra descritto e cede la parola alla Ditta.

La Ditta illustra sinteticamente le integrazioni prodotte, in particolare sono stati forniti:

- chiarimenti sulle autorizzazioni di attività estrattiva nell'area d'impianto;
- chiarimenti sull'idoneità dell'area ai sensi del D. Lgs 199/2021;

- relazioni ed elaborati grafici relativi alle interferenze tra le opere in progetto e le utenze nonché i beni di competenza dei vari Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi;

La Dirigente comunica che in data 04/10/2024 gli Enti territoriali competenti hanno svolto presso l'area in progetto un sopralluogo nel corso del quale si sono potute riscontrare difformità rispetto alla documentazione presentata dalla Ditta, ad esempio l'area di ex cava, ove dovrebbero sorgere i due campi fotovoltaici, risulta ribassata di alcuni metri rispetto al piano campagna e alla strada bianca che attraversa in direzione Nord Sud l'area d'impianto, tale ribassamento non è stato evidenziato nelle tavole progettuali.

Durante il sopralluogo gli Enti hanno inoltre preso contezza delle effettive caratteristiche ecologiche del sito, che sono state brevemente riassunte nel contributo tecnico del Dipartimento Arpa e che non erano state delineate chiaramente dal proponente nella documentazione tecnica fornita.

La Dirigente dà lettura del parere di **ARPA**, allegato al presente verbale, a cui si rimanda integralmente, e in cui, in estrema sintesi l'Agenzia:

- rileva la necessità di approfondimenti e modifiche progettuali al fine di tutelare le aree di pregio ecologico, in quanto nell'area di impianto sono presenti piante esotiche invasive (quercia rossa) intervallate da nuclei di specie arboree (Farnie Betulle, Ontano nero, Salici, Pioppo tremulo) e comunità erbacee autoctone, meritevoli di tutela;
- rileva la necessità di eseguire studi specialistici e redarre un progetto di maggior dettaglio, relativo alla fascia boscata perimetrale esistente, che la Ditta intende mantenere e alle specie autoctone arboreo/arbustive ed erbacee che la Ditta intende utilizzare per le opere di mitigazione a verde;
- rimanda al parere delle Autorità competenti per l'impatto generato dall'impianto sulla componente paesaggio e sulle potenziali interferenze con la strada pedemontana Piemontese;
- rileva la mancanza di riscontro tecnico specialistico sulla progettazione delle opere di compensazione ambientale, richieste in sede di prima conferenza e conseguentemente ribadisce la necessità di definire misure di compensazione ecologico/ambientale commisurate al bilanciamento della perdita eco sistemica.

La Dirigente prosegue con la lettura del parere negativo pervenuto dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, allegato al presente verbale, a cui si rimanda integralmente, in cui in estrema sintesi, si comunica che:

- l'area interessata dal progetto in esame è sottoposta alla tutela di cui alla Parte terza del Codice dei beni culturali ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettere c) e g) (parte) e dell'articolo 136, comma 1, lettere c) e d), in forza del Decreto Ministeriale 1 agosto 1985, recante *"Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree della Baraggia Vercellese ricadenti nei Comuni di Masserano, Brusnengo, Roasio, Lozzolo, Gattinara, Lenta, Rovasenda e Castelletto Cervo"*;
- l'ambito in questione risulta limitrofo ad un'altra area sottoposta alla tutela di cui alla Parte terza del Codice dei beni culturali, ai sensi 142, comma 1, lettera f), denominata *"Riserva naturale delle Baragge"*;
- nelle vicinanze dell'area d'impianto sono presenti punti panoramici, componenti storico-culturali e percettivo-identitarie e il contesto nel quale si inserisce l'area in oggetto è definito *"Area rurale di specifico interesse paesaggistico SV2"*;
- l'area (ex sito di cava) risulta perfettamente ri-naturalizzata seppure, in parte, con alcune specie non coerenti con il contesto baraggivo e che pertanto, dal punto di vista percettivo, il paesaggio risulta *"ricucito"*;

- la documentazione integrativa non contiene alcun progetto concreto di opere di compensazione ed evidenzia un effetto cumulativo con altri impianti fotovoltaici in progetto nelle vicinanze;
- l'intervento, allo stato attuale delle conoscenze e delle informazioni, non risulta compatibile con le componenti paesaggistiche presenti nell'area, pertanto per quanto attiene al profilo della tutela paesaggistica si esprime parere negativo;
- per quanto attiene al profilo della tutela archeologica, nell'eventuale ipotesi di una prosecuzione dell'iter progettuale, non si richiede l'attivazione della Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.

Il Servizio Energia della Provincia dà lettura del parere pervenuto da **Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e Territorio Settore Urbanistica Piemonte Orientale**, allegato al presente verbale, a cui si rimanda integralmente, in cui in sintesi:

- si comunica che l'impianto in progetto è localizzato all'interno di un ambito territoriale sul quale sussistono più vincoli di tutela paesaggistica, è confinante con la Riserva Naturale delle Baragge, e con il SIC/ZSC IT120004, Baraggia di Rovasenda, ed è delimitato ad est da "ferrovie storiche" (a circa 100 m. di distanza) e ad ovest da "direttrici medioevali" (art. 22, NdA del Ppr);
- si ritiene che la realizzazione dell'impianto possa costituire un "avvio" all'antropizzazione dell'ambito naturale, non fortemente compromesso dalla presenza di opere infrastrutturali ed edilizie;
- inoltre, rilevata la contiguità, a Sud, di un lato dell'impianto con l'infrastruttura stradale in progetto "Pedemontana Piemontese" si sottolinea la necessità di una attenta valutazione in merito alla stretta vicinanza tra l'installazione dell'impianto fotovoltaico e la Pedemontana stessa. In considerazione sia di possibili future varianti del tracciato viabile, sia delle opere di compensazione e di mitigazione della nuova infrastruttura, non ancora definite a livello esecutivo; sarebbe stato opportuno prevedere un allontanamento dell'impianto fotovoltaico di almeno venti metri dalla fascia di rispetto della Pedemontana, oltre alla prevista barriera vegetale di mascheramento, di altezza 2,5- 3,00 m. funzionale alla mitigazione visiva del campo fotovoltaico, rispetto alla percorrenza della pedemontana.

La Dirigente dà lettura del parere di **ANAS**, allegato al presente verbale, a cui si rimanda integralmente e di cui si riporta nel seguito lo stralcio più significativo: "...esprime parere NEGATIVO alla realizzazione delle opere perché impattanti in modo significativo con la costruenda Pedemontana Piemontese.

In particolare, è necessario che venga modificato il percorso del cavo di MT, prevedendo il passaggio totalmente a nord dell'infrastruttura viaria in modo da evitare qualsiasi interferenza con l'opera..."

Il Comune di Gattinara comunica che il proprio parere è in linea con quello espresso dagli Enti i cui pareri sono stati letti in precedenza, ricorda di aver evidenziato le stesse problematiche durante la prima seduta di Conferenza dei Servizi, ed afferma che la documentazione integrativa non ha chiarito in modo esaustivo tali problematiche. Il Dirigente dell'area tecnica evidenzia alcune carenze tecniche nella progettazione, ad esempio nella tavola che descrive l'interferenza con la Pedemontana, (30622_AU_T32) l'impianto fotovoltaico è raffigurato alla stessa quota del piano campagna, mentre dovrebbe essere ribassato e dovrebbero essere correttamente riportate pendenza e lunghezza delle ex scarpate di cava a destra e sinistra della strada bianca che divide in due l'area di impianto in direzione Nord-Sud. Afferma che la progettazione non è stata calata sul reale stato di fatto dei luoghi, pertanto non avendo elaborati corretti e le informazioni necessarie, esprime parere negativo.

La Dirigente riassume il parere pervenuto dall'**Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore**, che si allega al presente verbale e a cui si rimanda integralmente.

In tale parere l'Ente Parco evidenzia che che, sono state fornite integrazioni esaustive in merito ai punti 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 di quanto richiesto in sede di prima conferenza dei servizi, tuttavia, permangono criticità in merito ai seguenti punti 4 e 9 relativi a:

- turno minimo di ceduzione delle opere di mitigazione a verde;
- richiesta di aggiornamento dello Studio di Incidenza, esaminando gli effetti degli impatti cumulativi;

Il Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese comunica che le proprie richieste di integrazioni sono state soddisfatte dalla Ditta, pertanto esprime parere positivo alla realizzazione delle opere in progetto, sottolinea tuttavia la mancanza di documentazione progettuale relativa all'attraversamento del Riale Prera, che aveva richiesto in sede di prima seduta di Conferenza dei Servizi, pur non essendo di competenza del Consorzio.

La Dirigente cita il Nulla Osta pervenuto da **SNAM** con numerose prescrizioni relative alle interferenze delle opere con i gasdotti presenti in zona ed evidenzia il fatto che *"...qualora la realizzazione delle opere avvenga in difformità al progetto il Nulla Osta dovrà intendersi nullo e immediatamente revocato ..."*

La Dirigente riporta che è pervenuta la nota della **Regione Piemonte** Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, **Settore Tecnico Biella e Vercelli** contenente Nulla Osta idraulico ai sensi del R.D. 523/1904 e approvazione della bozza del disciplinare di concessione demaniale per la realizzazione dell'attraversamento in subalveo con cavidotto del Rio Colompasso in territorio di Gattinara (VC) subordinata al rispetto di condizioni.

La Dirigente sintetizza il parere pervenuto dalla **Regione Piemonte** - Direzione Ambiente, Energia e Territorio - **Settore Tecnico Piemonte Nord** in cui si comunica che dall'esame dell'elaborato codice doc 30622_AU_RT17 Relazione Aspetti Ambientali (integrazioni, opere di mitigazione e compensazione, piano di manutenzione) sono emerse alcune criticità per quanto riguarda il calcolo economico della compensazione e pertanto si chiede di effettuare il ricalcolo della compensazione economica dovuta per il taglio del bosco, secondo le indicazioni contenute nel pare che si allega al presente verbale e a cui si rimanda integralmente.

La Dirigente

la documentazione integrativa non è esaustiva rispetto alle richieste della prima cds.
non stiamo chiedendo ulteriori integrazioni ma che la ditta non ha dato opportuno riscontro con la revisione progettuale.

dà lettura del parere favorevole pervenuto dall'Agenzia Dogane e Monopoli che precisa di avere competenza solo per gli aspetti fiscali relativi all'energia elettrica.

Il Servizio Energia della Provincia comunica che, in relazione alla disponibilità delle aree e alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio/servitù di elettrodotto è pervenuta con PEC prot. Prov. n. 25300 del 11/09/2024 istanza di accesso documentale e di quantificazione indennità da parte dell'Avvocato Brigitta Sarasso, per conto dei Signori Anna e Pier Mario Vegis, già inoltrata dalla Scrivente Amministrazione alla Ditta, con nota prot. Prov. n. 25586 del 13/09/2024.

Evidenzia inoltre che la Sig.ra Soleo Cristina, proprietaria dei terreni censiti al Catasto del Comune di Gattinara, Foglio 64 mappale 326, ha comunicato telefonicamente che per detti terreni aveva già ricevuto nota di avvio della procedura di esproprio da parte di ANAS per la costruenda Pedemontana piemontese, occorre pertanto che la Ditta verifichi la proprietà delle aree interessate dal progetto in esame, che potrebbe essere variata in seguito alla procedura di esproprio portata avanti da ANAS.

La Dirigente in conclusione, rileva che la documentazione integrativa, fornita dalla Ditta in risposta alle richieste formulate in sede di prima riunione di Conferenza dei Servizi, non è esaustiva, tali

integrazioni non hanno soddisfatto in modo opportuno tutte le richieste avanzate dagli Enti, come si evince dai pareri di ARPA, dell'Ente Parco e del Comune di Gattinara.

Il Responsabile del Procedimento espone le determinazioni della Conferenza.

Determinazioni della Conferenza

Si invitano i presenti che hanno avanzato osservazioni, qualora non l'avessero già fatto, a farle pervenire con nota scritta, entro quattro giorni dalla data odierna.

Sulla base di quanto emerso e discusso nel corso della precedente riunione, svoltasi in data 29/02/2024 e di quella odierna, tenuto conto della complessiva istruttoria effettuata con il supporto tecnico-scientifico di ARPA e degli altri Enti coinvolti, nonché delle note e pareri acquisiti agli atti, visti in particolare:

- il parere NEGATIVO della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli per quanto attiene al profilo della tutela paesaggistica;
- il parere della Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore Urbanistica Piemonte Orientale, Ente competente al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, che esprime perplessità e chiede revisioni progettuali e di layout impiantistico;
- il parere NEGATIVO di ANAS in relazione alle interferenze con la Pedemontana;
- il parere NEGATIVO del Comune di Gattinara;
- il contributo tecnico di ARPA con richiesta di revisioni e modifiche progettuali e di layout impiantistico;
- il parere dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, con rilievo di permanenza di criticità non affrontate e che necessitano di ulteriori approfondimenti al fine del rilascio del giudizio di Valutazione di Incidenza.

Considerato, inoltre, che sotto il profilo tecnico la progettazione risulta carente in quanto il proponente non ha adeguatamente analizzato l'area di impianto e le interferenze con la costruenda infrastruttura stradale Pedemontana piemontese; non sono inoltre stati proposti e valutati interventi di compensazione ambientale, commisurati al bilanciamento della perdita eco sistemica, anche in relazione alla valenza ecologica ed ecosistemica presente nel sito.

Pertanto, gli Enti e i Soggetti rappresentati in relazione al parere prevalente della Conferenza, determinatosi dai vari pareri pervenuti ed espressi in sede di conferenza, ritengono che l'impianto in oggetto non possa essere autorizzato ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs 387/2003.

Il Responsabile del procedimento, evidenzia pertanto al Proponente che successivamente al verbale della riunione odierna, saranno comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, come stabilito dall'art.10 bis della Legge n.241/1990 e s.m.i., sui quali potranno essere svolte le considerazioni e osservazioni nei termini stabiliti dalla norma stessa .

La seduta di Conferenza dei Servizi si chiude alle ore 11:00 circa

Il VERBALIZZANTE

(Dott. Matteo Barzan)

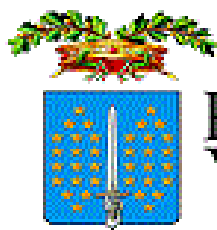
LA DIRIGENTE

Arch. Veronica PLATINETTI
(Documento firmato digitalmente)

Allegati

Pareri pervenuti agli atti

1. Comune di Gattinara. Nota pervenuta al prot. Prov. n. 18663 del 24.06.2024
2. Agenzia Dogane e Monopoli. Nota pervenuta al prot. Prov. n. 24911 del 05.09.2024
3. Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Sett. Tecnico Piemonte Nord. Nota pervenuta al prot. Prov. n. 25169 del 10.09.2024
4. Regione Piemonte, Direzione OOPP, Sett. Tecnico BI - VC. Nota pervenuta al prot. Prov. n. 26474 del 23.09.2024
5. SNAM. Nulla Osta pervenuto al prot. Prov. n. 27347 del 01.10.2024
6. Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore. Nota pervenuta al prot. Prov. n. 27447 del 02.10.2024
7. ARPA Piemonte. Nota pervenuta al prot. Prov. n. 29234 del 17.10.2024
8. Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Sett. Urbanistica Piemonte Orientale. Nota pervenuta al prot. Prov. n. 29334 del 17.10.2024
9. ANAS. Nota pervenuta al prot. Prov. n. 29386 del 18.10.2024
10. SABAP. Nota pervenuta al prot. Prov. n. 29354 del 18.10.2024
11. Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese. Nota pervenuta al prot. Prov. n. 29519 del 21.10.2024



PROVINCIA DI VERCELLI

Protocollo generale

N° 0018663 del 24/06/2024 10:05

Movimento: Arrivo

Tipo Documento:

Tramite: Posta certificata

Classificazione: 09-10

Fascicolo: 2022/1.28

Doc. Esterno n° 14334 del 24/06/2024 00:00

Documento precedente: /

Oggetto: **IMPIANTO FOTOVOLTAICO RF-DINO PROTOCOLLO A.U. N. 3449/2024 DEL 02/02/2024.
RISCONTRO SUAP GATTINARA**

Mittenti

Denominazione

Comune di Residenza

COMUNE DI GATTINARA

GATTINARA

Smistamenti

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
SERVIZIO SEGRETERIA D'AREA AMBIENTE E TERRITORIO	24/06/2024	24/06/2024	SERVIZIO PROTOCOLLO	COMPETENZA
SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE ENERGETICHE E IMPIANTI TERMICI	24/06/2024	24/06/2024	SERVIZIO SEGRETERIA D'AREA AMBIENTE E TERRITORIO	COMPETENZA

Allegati

Q.tà	Tipo Allegato	Descrizione
	Allegato	498405-3-SUAP_GATTINARA.pdf.P7M
	Allegato	_498405-2-SUAP_GATTINARA.pdf



Città di Gattinara
Provincia di Vercelli

Prot. N° 0014224
Cat. *Pianificazione e gestione del territorio*
Classe *Edilizia privata*
Gattinara, 21/06/2024

SUAP
GATTINARA

CORSO VALSESIA, 119
13045 GATTINARA VC

Oggetto: Impianto fotovoltaico "RF-DINO" - Protocollo A.U. n. 3449/2024 del 02/02/2024 RISCONTRO USI CIVICI

Sulla base della documentazione fornita dal proponente si comunica che i terreni elencati nel particellare non risultano gravati da Usi Civici

Cordialmente

La P.O. Urbanistica Edilizia Privata
Arch. Marinella Bellosta
Firmato digitalmente

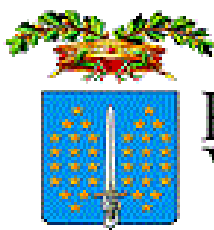
Documento

firmato digitalmente da Bellosta Marinella



Area Tecnica - Settore 1° Urbanistica ed Edilizia

Ufficio Urbanistica tel. 0163 824336 - e-mail: urbanistica@comune.gattinara.vc.it



PROVINCIA DI VERCELLI

Protocollo generale

N° 0024911 del 05/09/2024 17:26

Movimento: Arrivo

Data Sped Mail: 05/09/2024 16:21

Tipo Documento:

Tramite: Posta certificata

Classificazione: 09-10

Fascicolo: 2022/1.28

Doc. Esterno n° 8051 del 05/09/2024 00:00

Documento precedente: /

Oggetto: **TRASMISSIONE PARERE CONFERENZA DI SERVIZI RF DINO S.R.L.**

Mittenti

Denominazione	Comune di Residenza	PEC
UFFICIO DELLE DOGANE DI VERCELLI	VERCELLI	DOGANE.VERCELLI@PEC.ADM.GOV.

Smistamenti

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
SERVIZIO SEGRETERIA D'AREA AMBIENTE E TERRITORIO	05/09/2024	06/09/2024	SERVIZIO PROTOCOLLO	COMPETENZA
SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE ENERGETICHE E IMPIANTI TERMICI	06/09/2024	06/09/2024	SERVIZIO SEGRETERIA D'AREA AMBIENTE E TERRITORIO	COMPETENZA

Allegati

Q.tà	Tipo Allegato	Descrizione
1	Allegato	Allegato
1	Allegato	Allegato

DT II - LIGURIA PIEMONTE E VALLE D'AOSTA**Ufficio delle Dogane di Vercelli**

Sezione Antifrode e Controlli

Prot.: *[come da segnatura di protocollo]*Vercelli, *[come da segnatura di protocollo]*

A: PROVINCIA DI VERCELLI
AREA AMBIENTE E TERRITORIO
SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE
RISORSE ENERGETICHE E IMPIANTI
TERMICI
presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it

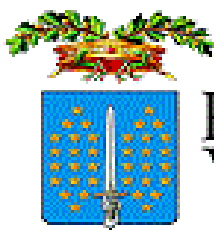
OGGETTO: **RF-Dino S.r.l.** – Domanda di autorizzazione unica ai sensi dell'art.12 del D.lgs n. 387/2003 e s.m.i. per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica, alimentato da fonte rinnovabile fotovoltaica, di potenza nominale prevista pari a 8584,4 kWp, nonché delle opere connesse e relativo elettrodotto di connessione alla rete elettrica nazionale, da situarsi in via Rovasenda (SP3) nel Comune di Gattinara (VC).
Parere di competenza.

Con riferimento alla Vostra nota prot. n. 23909/2024 del 26/08/2024 (ns. prot. n. 7768/RU del 26/08/2024), attinente alla convocazione della conferenza di servizi ex art. 14 ter L. n. 241/90 in data 03/10/2024 relativa all'impianto in oggetto, lo scrivente Ufficio, nell'esprimere sin d'ora parere favorevole alla realizzazione dell'impianto, precisa di avere competenza solo per gli aspetti fiscali relativi all'energia elettrica.

Prima dell'avvio dell'attività di produzione, la Società dovrà presentare allo scrivente Ufficio idonea istanza di "primo impianto" per il rilascio della relativa licenza di esercizio.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO AD INTERIM
Maurizio Gallucci
Firmato digitalmente

Il funzionario responsabile:
Roberto Giunta



PROVINCIA DI VERCELLI

Protocollo generale

N° 0025169 del 10/09/2024 09:53

Movimento: Arrivo

Data Sped Mail: 10/09/2024 08:50

Tipo Documento:

Tramite: Posta certificata

Classificazione: 09-10

Fascicolo: 2022/1.28

Doc. Esterno n° 151795 del 10/09/2024 00:00

Documento precedente: /

Oggetto: **DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS N. 387/2003 E S.M.I. PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, ALIMENTATO DA FONTE DI ENERGIA RINNOVABILE FOTOVOLTAICA, DI POTENZA NOMINALE PREVISTA PARI A 8.584,8 KWP, NONCHÉ LE OPERE CONNESSE ED IL RELATIVO ELETTRODOTTO DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA NAZIONALE, DA SITUARSI IN COMUNE DI GATTINARA VIA ROVASENDA (SP 3). PROPONENTE: RF-DINO S.R.L.. CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI – SECONDA SEDUTA. COMUNICAZIONE**

Mittenti

Denominazione	Comune di Residenza	PEC
A1617A – TECNICO PIEMONTE NORD REGIONE PIEMONTE		TECNICO.PIEMONTE@CERT.

Smistamenti

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE ENERGETICHE E IMPIANTI TERMICI	10/09/2024	10/09/2024	SERVIZIO SEGRETERIA D'AREA AMBIENTE E TERRITORIO	COMPETENZA
SERVIZIO V.I.A.	10/09/2024	10/09/2024	SERVIZIO SEGRETERIA D'AREA AMBIENTE E TERRITORIO	COMPETENZA
SERVIZIO SEGRETERIA D'AREA AMBIENTE E TERRITORIO	10/09/2024	10/09/2024	SERVIZIO PROTOCOLLO	COMPETENZA

Allegati

Q.tà	Tipo Allegato	Descrizione
1	Allegato	Allegato



Direzione Ambiente, Energia e Territorio

Settore Tecnico Piemonte Nord

elena.filamauro@regione.piemonte.it
tecnico.piemontenord@cert.regione.piemonte.it

Data

Prot. n° (*)/A1617A

Class: 13.160.70. ATZVIVC/A1600A-Provincia di Vercelli

Fascicolo 28/2024A/A1600A - CDS-VC

Provincia di Vercelli

Area Ambiente e Territorio

Servizio Tutela e Valorizzazione

Risorse Energetiche e Impianti Termici

(*) Riportato nel corpo del messaggio PEC

presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it

OGGETTO Domanda di Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003 e s.m.i. per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica, alimentato da fonte di energia rinnovabile fotovoltaica, di potenza nominale prevista pari a 8.584,8 KWP, nonché le opere connesse ed il relativo elettrodotto di connessione alla rete elettrica Nazionale, da situarsi in Comune di Gattinara Via Rovasenda (SP 3). Proponente: RF-DINO S.R.L.. Convocazione conferenza dei servizi – seconda seduta. Comunicazione

Con riferimento alla comunicazione pervenuta dall'Amministrazione in indirizzo in data 26/08/2024 con nota prot. n. 143894, relativa alla comunicazione di convocazione della conferenza dei servizi, inerente il progetto in oggetto, si comunica che dall'esame dell'elaborato codice doc 30622_AU_RT17 Relazione Aspetti Ambientali (integrazioni, opere di mitigazione e compensazione, piano di manutenzione sono emerse alcune criticità per quanto riguarda il calcolo economico della compensazione.

A seguito del sopralluogo del 20/02/2024 con il tecnico della Ditta proponente e i funzionari del Settore Tecnico Piemonte Nord sulle aree boscate oggetto di intervento si è potuto constatare la presenza di una forma di governo a fustaia.

Pertanto, per quanto riguarda la "Forma di Governo" lettera A delle linea guida approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 26 marzo 2021, n. 4-3018 (Allegato 1 LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e criteri e modalità per la compensazione) la categoria corretta da adottare al fine del calcolo è quella relativa a "Fustaia, ceduo in conversione, ceduo invecchiato, governo misto" con valore da applicare di 1,5.

Piazza Piemonte 1
10127 - Torino
Sede

Via F.lli Ponti, 24
13100 Vercelli
Ufficio di Vercelli



Direzione Ambiente, Energia e Territorio

Settore Tecnico Piemonte Nord

elena.filamauro@regione.piemonte.it
tecnico.piemontenord@cert.regione.piemonte.it

Inoltre andrà adeguato l'importo della base per il base per il calcolo economico della compensazione.

Infatti ai sensi della D.D. 4 aprile 2024, n. 230 a decorrere dal 01.05.2024, la base per il calcolo economico della compensazione (art. 19, comma 10, della l.r. 4/2009) è stata rivalutata nella misura del 15,5% corrispondente alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nel periodo marzo 2021 – febbraio 2024, ultimo dato disponibile ISTAT, fissandola in € 11.550,00;

Cordialità

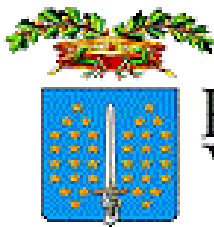
La Responsabile di Settore
Dott.ssa Elena Fila Mauro

Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Referenti:
Gian Luigi Brustio 335.7252835
gianluigi.brustio@regione.piemonte.it
Gabriele Peterlin 335.442481
gabriele.peterlin@regione.piemonte.it

Piazza Piemonte 1
10127 - Torino
Sede

Via F.lli Ponti, 24
13100 Vercelli
Ufficio di Vercelli



PROVINCIA DI VERCELLI

Protocollo generale

N° 0026474 del 23/09/2024 16:05

Movimento: Arrivo

Data Sped Mail: 23/09/2024 16:00

Tipo Documento:

Tramite: Posta certificata

Classificazione: 09-10

Fascicolo: 2022/1.28

Doc. Esterno n° 44300 del 23/09/2024 00:00

Documento precedente: /

Oggetto: **TRASMISSIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1926 DEL 20/09/2024 - PRATICA VCEL321, SOCIETÀ RF DINO SRL. NULLA OSTA IDRAULICO AI SENSI DEL R.D. 523/1904 (PRATICA 3053) E CONCESSIONE DEMANIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN ATTRAVERSAMENTO IN SUBALVEO DEL RIO COLOPASSO CON CAVIDOTTO PER IL COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA NAZIONALE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA REALIZZARSI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GATTINARA (VC).**

Mittenti

Denominazione	Comune di Residenza	PEC
REGIONE PIEMONTE- SETTORE TECNICO REGIONALE - BIELLA E VERCELLI		TECNICO.REGIONALE.BI_VC@CERT.

Smistamenti

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE ENERGETICHE E IMPIANTI TERMICI	23/09/2024	23/09/2024	SERVIZIO SEGRETERIA D'AREA AMBIENTE E TERRITORIO	COMPETENZA
SERVIZIO SEGRETERIA D'AREA AMBIENTE E TERRITORIO	23/09/2024	23/09/2024	SERVIZIO PROTOCOLLO	COMPETENZA
SERVIZIO V.I.A.	23/09/2024		SERVIZIO SEGRETERIA D'AREA AMBIENTE E TERRITORIO	COMPETENZA

Allegati

Q.tà	Tipo Allegato	Descrizione
	Allegato	DD-A18_1926_2024 - File primario (vers. integrale) - DD-A18-1926-2024.pdf

ATTO DD 1926/A1820C/2024**DEL 20/09/2024****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA****A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli**

OGGETTO: Pratica VCEL321 – Società RF DINO Srl - Nulla osta idraulico ai sensi del R.D. 523/1904 (Pratica 3053) e approvazione della bozza del disciplinare di concessione demaniale (ex art. 3 Regolamento Regionale 10/R/2022), per la realizzazione di un attraversamento in subalveo con cavidotto del Rio Colompasso nel territorio del Comune di Gattinara (VC).

Premesso che la società RF DINO S.r.l. in data 05/12/2023, con una lettera protocollata dalla Provincia di Vercelli con il numero 34947, ha presentato un'istanza per il rilascio di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs 387/2003 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica, alimentato da fonte rinnovabile fotovoltaica, di potenza nominale prevista pari a 8.584,8 Kwp, nonché per le opere connesse tra cui il relativo elettrodotto di connessione alla rete elettrica nazionale, da situarsi in comune di Gattinara via Rovasenda (S.P.3).

Preso atto che alla Conferenza dei Servizi è stata convocata la Regione Piemonte, Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, per l'interferenza con le acque pubbliche di competenza del Settore.

Visto che l'istanza di Autorizzazione Unica è stata presentata dalla società RF DINO s.r.l. con sede legale in via Bottonaga n. 4 a Brescia (BS). Codice Fiscale e Partita IVA 04320910989.

Visto che, con una nota della Provincia di Vercelli (a nostro protocollo n. 5566/A1820C del 02/02/2024), è stata indetta la prima seduta della Conferenza dei Servizi (ex art. 14 bis, comma 2, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.) per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs n. 387/2003.

Visto che nell'ambito del succitato procedimento e dell'istruttoria effettuata, per quanto di competenza, è emersa la necessità di provvedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica e concessione demaniale in considerazione dell'attraversamento in subalveo, con cavidotto, del Rio Colompasso nel territorio del Comune di Gattinara (VC), per il collegamento dell'impianto fotovoltaico alla Rete Elettrica Nazionale.

Visto che in data 29/02/2024 si è svolta la prima riunione di Conferenza dei Servizi, conclusasi con la sospensione del procedimento per 30 giorni al fine di permettere alla ditta di predisporre le integrazioni e i chiarimenti richiesti dagli enti, come riassunti nel verbale della conferenza, trasmesso dalla Provincia di Vercelli con nota n. 8449 del 13/03/2024.

Visto che in data 10/04/2024 la Ditta RF Dino ha richiesto alla Provincia di Vercelli una proroga di 90 giorni per produrre le integrazioni richieste.

Visto che in data 12/07/2024 la Ditta RF Dino ha trasmesso alla Provincia di Vercelli la documentazione integrativa richiesta.

Visto che con una nota della Provincia di Vercelli (a nostro protocollo n. 40321/A1820C del 26/08/2024), è stata indetta la seconda seduta della Conferenza dei Servizi (ex art. 14 bis, comma 2, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.) per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs n. 387/2003.

Poiché i lavori interferiscono con il corso d'acqua demaniale denominato Rio Colompasso è necessario procedere al rilascio del parere in linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904, endoprocedimentale alla concessione demaniale.

Visto che all'istanza è allegata la documentazione progettuale predisposta dall'ing. Pietro Castioni, costituita da n. 4 allegati tecnici, in base alla quale è prevista la realizzazione dell'opera di che trattasi.

Dato atto che i lavori in progetto consistono nella "Realizzazione di un attraversamento in subalveo con cavidotto del Rio Colompasso nel territorio del Comune di Gattinara (VC)".

Visto che a seguito dell'esame degli atti progettuali si è ritenuta ammissibile la realizzazione dell'opera in argomento nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

Preso atto che la conferenza dei servizi è fissata per il giorno 03/10/2024.

Preso atto che il procedimento amministrativo ricade tra quelli previsti dall'Art. 3 (Approvazione progetti in sede di conferenza di servizi) del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 dicembre 2022, n. 10/R, Regolamento Regionale recante: "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n. 12). abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14".

Visto che l'Art. 3 del Regolamento Regionale 10/R/2022 prevede che:

1. il Settore nel caso di interventi e occupazioni demaniali approvati in sede di Conferenza di Servizi rilasci all'interno della Conferenza stessa il provvedimento con cui si approva lo schema di disciplinare di concessione;
2. solo a seguito del ricevimento del provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi il Settore procederà alla procedura di firma del disciplinare e a far versare il canone demaniale e la cauzione infruttifera secondo quanto disposto dall'art. 12 del Regolamento Regionale 10/R/2022.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per 30 anni, sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Visto che ai sensi dell'art. 3 del regolamento regionale 10/R/2022 il richiedente dovrà provvedere a seguito del provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi a firmare il disciplinare, versare i ratei mensili del canone demaniale dell'anno in corso e la cauzione infruttifera, pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera c) del regolamento 10/R/2022.

Visto che il canone annuo è determinato in Euro 191,00, ai sensi della tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con determinazione dirigenziale n. 3484 del 24/11/2021, così come rettificata dalla determinazione dirigenziale n. 3928 del 28/12/2021.

Preso atto che il canone, al ricevimento da parte del Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli del verbale

- D.lgs. n.118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- regolamento regionale di contabilità n. 9 del 16/07/2021, aggiornato con il regolamento regionale di contabilità n. 11 del 21/12/2023;
- legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- D.G.R. n. 5-8361 del 27 marzo 2024 "Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9. Bilancio di previsione finanziario 2024-2026". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026.;
- Legge Regionale 1 agosto 2024, n. 20, "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- DGR n. 46-117 del 2 agosto 2024 "Attuazione della Legge regionale 1 agosto 2024, n. 20 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2024 -2026". Variazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026.";
- vista la D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";

DETERMINA

Di concedere alla società RF DINO Srl l'occupazione in proiezione del Demanio Idrico dello Stato dovuto alla realizzazione di un attraversamento in subalveo con cavidotto del Rio Colompasso nel territorio del Comune di Gattinara (VC).

Di esprimere parere favorevole, sotto il profilo idraulico, alla realizzazione di un attraversamento in subalveo con cavidotto del Rio Colompasso, nel territorio del Comune di Gattinara (VC), ai sensi e per effetti dell'art. 93 del R.D. 25/7/1904 n°523, nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali, conservati nell'archivio digitale di questo Settore (classificazione 13.160.40.CONDEM12_2014; fascicolo 342/2024A), subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

- a. la profondità minima considerata dalla generatrice superiore della tubo guaina, dovrà essere almeno 1 (uno) metro al di sotto del punto più depresso della sezione del corso d'acqua senza tenere in conto eventuali accumuli di fondo;
- b. la distanza minima per la realizzazione di manufatti di ispezione o manovra (pozzetti, scarichi, etc.) dovrà essere di almeno 4 (quattro) metri dal piede dell'argine o dal ciglio di sponda;
- c. il tratto di condotta in avvicinamento dell'attraversamento, nei 4,00 metri dal piede dell'argine o dal ciglio di sponda, andrà posizionato ad una quota di almeno 1 (uno) metro al di sotto del normale piano campagna;
- d. l'attraversamento dovrà rimanere segnalato permanentemente mediante l'apposizione di idonee paline

che riportino l'indicazione della rete tecnologica;

- e. per il resto l'opera deve essere realizzata nella località ed in conformità del progetto allegato all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- f. in corso d'opera si dovrà verificare continuamente la stabilità dei luoghi oggetto di posa del manufatto, in accordo con i disposti del D.M. 17 gennaio 2018. Tali verifiche e, se del caso, l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità, dovranno obbligatoriamente far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione;
- g. i lavori saranno eseguiti a totale cura e spese del richiedente il quale si obbliga altresì alla loro manutenzione anche nel tratto significativo di monte e di valle al fine di garantire l'efficienza idraulica ed apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua;
- h. è fatto divieto assoluto di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
- i. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- j. i lavori in argomento dovranno essere realizzati entro il 30/06/2026. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
- k. premesso che le lavorazioni dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, durante tutto il periodo realizzativo dell'opera resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
- l. ad avvenuta ultimazione dei lavori la società RF DINO Srl dovrà inviare al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto autorizzato ed in osservanza delle prescrizioni impartite;
- m. durante la realizzazione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua e dovrà essere garantita l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato;
- n. durante la realizzazione dei lavori la società RF DINO Srl dovrà assicurare, in caso di allerta per condizioni meteo avverse, la vigilanza sul tratto di territorio interessato dall'opera per predisporre eventuali tempestive misure di intervento con azioni di prevenzione per la pubblica incolumità della popolazione, anche allertando la Protezione Civile comunale;
- o. l'eventuale taglio piante in alveo e/o lungo le sponde dovrà essere realizzato secondo quanto disposto dal "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20/09/2011 n. 8/R e successiva Circolare del Presidente della Giunta regionale 17 settembre 2012, n. 10/UOL/AGR "Chiarimenti in ordine alle tipologie d'intervento nelle aree di pertinenza dei corpi idrici..."; ed al Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 2/R "Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2011, n.8/R in materia forestale (L.R. 10 febbraio 2009, n.4)". Il materiale proveniente dal taglio dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell'alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l'integrità delle sponde. L'accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
- p. il presente parere si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione e dei propri funzionari in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;
- q. il soggetto richiedente, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà eseguire, a sua cura e spese, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia delle opere realizzate sia dell'alveo e

delle aree ripariali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dell'opera, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- r. l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca del presente parere, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o si renda incompatibile per ragioni di pubblico interesse. Nel caso di revoca il richiedente non potrà reclamare diritti di alcun genere;
- s. il presente parere è accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso del parere medesimo;
- t. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti, nonché dell'impegno di adeguamento a quelli che verranno emanati in materia di polizia idraulica.

Di richiedere la firma del disciplinare di concessione, il versamento del canone demaniale e della cauzione infruttifera secondo quanto stabilito dall'art. 12 del regolamento regionale 10/R/2022.

Di stabilire:

- a. la decorrenza della concessione dalla data di firma del disciplinare di concessione;
- b. che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento;
- c. che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare, del versamento del canone o della cauzione infruttifera entro i termini di cui all'art. 12 comportano la cessazione della concessione;
- d. la durata della concessione in anni 30, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
- e. che il canone annuo, fissato in € 191,00 è soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, è dovuto per anno solare ed è versato anticipatamente, nel periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 28 febbraio.

Di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

I Funzionari Estensori
(Dott. Giovanni Bullano)
(Dott. F. Finocchi)

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli

Demanio idrico fluviale - Pratica VCEL321 - Società RF DINO Srl - Disciplinare di concessione demaniale per la realizzazione di un attraversamento in subalveo con cavidotto del Rio Colompasso nel territorio del Comune di Gattinara (VC).

Rep. n° del

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione demaniale per la realizzazione di un attraversamento in subalveo con cavidotto del Rio Colompasso nel territorio del Comune di Gattinara (VC), come previsto dal regolamento regionale n. 10/R/2022 recante: “Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (legge regionale 18 maggio 2004, n. 12). Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14”.

Richiesta dal legale rappresentante della società RF DINO s.r.l. con sede legale in via Bottonaga n. 4 a Brescia (BS). Codice Fiscale e Partita IVA 04320910989.

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinato il rilascio della concessione demaniale per la realizzazione di un attraversamento in subalveo con cavidotto del Rio Colompasso nel territorio del Comune di Gattinara (VC), come indicato nella documentazione agli atti nel fascicolo digitale della pratica (classificazione 13.160.40.CONDEM12_2014; fascicolo 342/2024A).

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro Ente o Amministrazione pertanto, l'Amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

Art. 2 - Prescrizioni tecniche per il mantenimento delle opere.

L'esecuzione delle opere oggetto della concessione e la loro successiva gestione e manutenzione deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nell'atto di

approvazione del presente disciplinare, che si intendono qui integralmente richiamate.

Art. 3 - Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per 30 anni dalla data di firma del presente disciplinare.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

È facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza.

Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

Art. 4 - Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima.

È fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro.

È fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 - Canone.

Il concessionario corrisponde alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, determinato sulla base della normativa regionale vigente e soggetto alle variazioni conseguenti a modifiche legislative e regolamentari.

Il canone è stabilito, ad oggi, nella misura di € 191,00.

Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino allo spirare del 30° giorno.

Per ritardi superiori a 30 gg.

Si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal 31° giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 - Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario ha prestato cauzione a favore della Regione di importo pari a € 382,00.

Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, dall'anno successivo alla scadenza della concessione, mentre potrà essere trattenuto in tutto o in parte

dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 7 - Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del codice civile e della normativa regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la società RF DINO s.r.l. con sede legale in via Bottonaga n. 4 a Brescia (BS). Codice Fiscale e Partita IVA 04320910989.

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

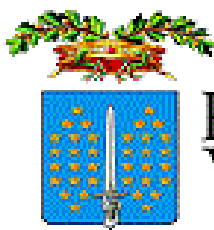
Firma del concessionario

Per l'Amministrazione concedente

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Roberto CRIVELLI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



PROVINCIA DI VERCELLI

Protocollo generale

N° 0027347 del 01/10/2024 15:38

Movimento: Arrivo

Data Sped Mail: 01/10/2024 15:35

Tipo Documento:

Tramite: Posta certificata

Classificazione: 09-10

Fascicolo: 2022/1.28

Documento precedente: /

Oggetto: **NULLA OSTA**

Mittenti

Denominazione	Comune di Residenza	PEC
SNAM RETE GAS S.P.A.		CENTROVERBANIA@PEC.

Smistamenti

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
SERVIZIO V.I.A.	02/10/2024		SERVIZIO SEGRETERIA D'AREA AMBIENTE E TERRITORIO	COMPETENZA
SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE ENERGETICHE E IMPIANTI TERMICI	02/10/2024	02/10/2024	SERVIZIO SEGRETERIA D'AREA AMBIENTE E TERRITORIO	COMPETENZA
SERVIZIO SEGRETERIA D'AREA AMBIENTE E TERRITORIO	01/10/2024	02/10/2024	SERVIZIO PROTOCOLLO	COMPETENZA

Allegati

Q.tà	Tipo Allegato	Descrizione
	Allegato	Nulla Osta.pdf



energy to inspire the world

Spett.le
RF-DINO SRL
Via Bottonaga, 4
25125 Brescia (BS)
PEC: rf.dino@lamiaptec.it

E p.c
Spett.le
Provincia di Vercelli
SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE
RISORSE ENERGETICHE E IMPIANTI
TERMICI
Via S. Cristoforo, 3
13100 Vercelli
PEC:
presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it

Prot. DINOCC.CVERB/189/CHI

Verbania, 24/09/2024

Ns. Rif. EAM77646

Oggetto: PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA DI POTENZA PARI A 8,5848 MWp E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA DENOMINATO "RF-DINO" GESTIONE INTERFERENZE NUOVI CAVIDOTTI CON METANODOTTI SNAM.

Metanodotto: Derivazione Per Lozzolo DN200.

Metanodotto: Ghislarengo – Gattinara DN400.

Metanodotto: Gattinara – Prato Sesia DN400.

Metanodotto: Allacciamento Comune di Gattinara DN100.

Metanodotto: Allacciamento S.I.R.C.E. DN100.

Con riferimento alla Vs. richiesta del 24/09/2024 pervenuta via PEC, corredata di elaborati grafici riguardante l'opera in oggetto, ed alla convocazione della Conferenza dei Servizi della Provincia di Vercelli prot. 23909/2024 del 26/08/2024, Snam Rete Gas (*Soggetto proprietario e gestore del metanodotto interferito, opera destinata ad attività di trasporto del gas naturale dichiarata ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D. Lgs. 23 maggio 2000 N. 164 e dell'art. 1, comma 2 lettera b, della legge n. 239/2004 "attività di interesse pubblico"*) precisa quanto segue.

L'attività di trasporto del gas naturale svolta dalla scrivente Società è disciplinata dalle vigenti norme di sicurezza del Decreto 24.11.84 del Ministero degli Interni e s.m.i. (*Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e*

snam rete gas S.p.A.
Centro di Verbania
Via Dell'Industria, 5
Cap 28924 - Verbania
www.snam.it
Pec. centroverbania@pec.snamretegas.it
Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)

snam rete gas S.p.A.
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e Iscrizione al Registro Imprese della CCIAA di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.
Società con unico socio

Confidential



l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8) e del Decreto 17.04.08 del Ministero dello Sviluppo Economico (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8 - pubblicato sul S.O. della G.U. n.107 del 08.05.08) nonché in accordo alle normative tecniche italiane ed internazionali.

Nei citati Decreti Ministeriali sono stabilite, tra l'altro, le norme e le condizioni che regolano la coesistenza dei gasdotti con altre infrastrutture o servizi.

In relazione alle predette normative, Snam Rete Gas a tutela delle proprie infrastrutture ha acquisito preventive autorizzazioni/permessi/concessioni e, in terreni privati, costituito idonei titoli opponibili a terzi (servitù di metanodotto).

Atteso quanto sopra, Vi concediamo Nulla Osta, per quanto di nostra competenza, alla realizzazione delle opere in oggetto a condizione che, vengano realizzate come da progetto allegato alla Vs. predetta nota e che siano rispettate le seguenti inderogabili condizioni:

- a) l'inizio dei Vostri lavori nei tratti interferenti la nostra condotta dovrà essere preventivamente concordato con il nostro ufficio (tel. 0323 571651- numero verde 800 900 010), che provvederà alla stesura del verbale di riunione riguardante i rischi specifici, al picchettamento della condotta e alla stesura del relativo verbale in cui, tra l'altro, è previsto il nominativo della Vostra impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice fornendo, anche durante la fase esecutiva dei lavori stessi, la necessaria assistenza con proprio personale;
- b) le opere in progetto potranno essere realizzate in incrocio al metanodotto "POTENZIAMENTO DERIVAZIONE PER LOZZOLO DN200", al metanodotto "GHISLARENGO – GATTINARA DN400, al metanodotto "GATTINARA – PRATO SESIA DN400 ed al metanodotto "ALLACCIAMENTO RIFACIMENTO COMUNE DI GATTINARA DN100" purché, nel punto di interferenza, sia assicurato il rispetto della normativa vigente (D.M.17.04.08 art.2.7) ed una distanza minima di sicurezza non inferiore a metri 3,00 (tre) distanza misurata in senso verticale fra le due superfici più vicine nel punto d'incrocio;
- c) qualora in corso di esecuzione dei Vs. lavori non sia rispettata la condizione di cui al punto (a), gli stessi dovranno essere interrotti e Snam Rete Gas dovrà provvedere con proprie imprese idoneamente qualificate - ma a spese di RF-DINO SRL - ad eseguire gli interventi necessari per l'adeguamento dei propri impianti. In tal caso sarà cura della stessa Snam Rete Gas, a fronte di Vs. specifica richiesta, formalizzare il preventivo dei costi di addebito e dei tempi necessari alla risoluzione dell'interferenza;

snam rete gas S.p.A.
Centro di Verbania
Via Dell'Industria, 5
Cap 28924 - Verbania
www.snam.it
Pec. centroverbania@pec.snamretegas.it
Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)

snam rete gas S.p.A.
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.
Società con unico socio



- d) l'esecuzione delle Vs. opere e/o le eventuali attività di scavo in prossimità della nostra condotta potranno essere effettuate, previa la messa a vista dei metanodotti, mediante l'utilizzo di mezzi meccanici di dimensione e potenza ridotta con peso complessivo a pieno carico non superiore a 15 t dotati di benna liscia fino ad una distanza di metri 1,00 dal metanodotto, la restante parte dello scavo dovrà essere effettuata a mano, il tutto alla presenza del ns. personale. Resta inteso che dovranno essere rispettate tutte le modalità operative eventualmente richieste dal ns. personale presente sul posto, atte a garantire la sicurezza dei metanodotti;
- e) prima dell'inizio di qualsiasi attività cantieristica e/o operativa RF-DINO SRL - dovrà trasmettere, tra l'altro, alla scrivente unità operativa Snam Rete Gas il crono-programma dei propri lavori;
- f) RF-DINO SRL - si obbliga, a sua volta, a trasferire le informazioni di cui al punto (d) a tutto il proprio personale ivi compreso quello di eventuali appaltatori o subappaltatori;
- g) dovrà essere garantita la possibilità di accesso in ogni tempo con il personale ed i mezzi necessari, alle opere ed agli impianti qualora la scrivente Società abbia la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su tali tratti di metanodotti;
- h) qualora ricorra la necessità di intervenire su tali tratti di metanodotti, anche in futuro, gli eventuali danni causati ai manufatti realizzati o, comunque, a qualsiasi opera o materiale che costituisca ostacolo per il personale e i mezzi non potranno, in nessun caso, costituire motivo di richiesta di risarcimento da parte Vostra così come per le opere necessarie a protezione del Vs sottoservizio.

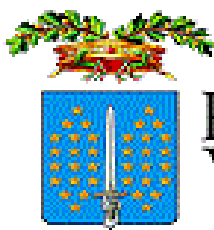
Resta, altresì, inteso che la fascia asservita ai nostri metanodotti, dovrà essere lasciata a terreno agrario, non potrà essere pavimentata né adibita a deposito di materiali e/o di mezzi ed apparecchiature in genere, né potrà essere alterata la quota di posa della condotta.

Resta infine inteso che, qualora dovesse essere disattesa anche solo una delle condizioni sopra esposte o la realizzazione delle Vostre opere avvenga in difformità al D.M. 17.04.2008, nonché al progetto allegato alla Vs. nota sopracitata, il presente Nulla Osta dovrà intendersi nullo e immediatamente revocato, con l'obbligo - da parte Vostra - di ripristinare i terreni allo stato "quo ante" ed in linea con i patti e le condizioni contrattuali previste dall'atto di servitù in essere.

snam rete gas S.p.A.
Centro di Verbania
Via Dell'Industria, 5
Cap 28924 - Verbania
www.snam.it
Pec. centroverbania@pec.snamretegas.it
Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)

snam rete gas S.p.A.
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.
Società con unico socio





PROVINCIA DI VERCELLI

Protocollo generale

N° 0027447 del 02/10/2024 12:19

Movimento: Arrivo

Data Sped Mail: 02/10/2024 12:05

Tipo Documento: AMBIENTE

Tramite: Posta certificata

Classificazione: 09-10

Fascicolo: 2022/1.28

Doc. Esterno n° 4606 del 02/10/2024 00:00

Documento precedente: /

Oggetto: **RISERVA NATURALE DELLE BARAGGE ZSC IT1120004 BARAGGIA DI ROVASENDA .
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL ART.12 DEL D.LGS. N. 387/2003 E
S.M.I. PER LA COSTRUZIONE E L ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI
ENERGIA ELETTRICA, ALIMENTATO DA FONTE RINNOVABILE. DITTA RF DINO, COMUNE
DI GATTINARA.**

Mittenti

Denominazione	Comune di Residenza	PEC
SETTORE AMMINISTRATIVO	CAMERI	PARCOTICINOLAGOMAGGIORE@PEC

Smistamenti

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
SERVIZIO V.I.A.	02/10/2024	02/10/2024	SERVIZIO SEGRETERIA D'AREA AMBIENTE E TERRITORIO	COMPETENZA
SERVIZIO SEGRETERIA D'AREA AMBIENTE E TERRITORIO	02/10/2024	02/10/2024	SERVIZIO PROTOCOLLO	COMPETENZA
SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE ENERGETICHE E IMPIANTI TERMICI	02/10/2024	02/10/2024	SERVIZIO SEGRETERIA D'AREA AMBIENTE E TERRITORIO	COMPETENZA

Allegati

Q.tà	Tipo Allegato	Descrizione
	Allegato	Parere_AU_ftv_RF-DINO_(1).pdf.p7m
	Allegato	Parere_AU_ftv_RF-DINO.pdf



ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE
DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE



Spett.le Provincia di Vercelli
Settore Ambiente e Territorio
Servizio Tutela e Valorizzazione risorse energetiche
impianti termici
presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it

e p.c. Spett.le ARPA Piemonte
Dipartimento Valutazioni Ambientali
SS Valutazioni Ambientali e Grandi Opere
Via Pio VII, 9 – 10135 Torino
dip.valutazioni.ambientali@pec.arpa.piemonte.it

Spett.le Regione Piemonte
Direzione Ambiente, energia e territorio
Settore Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali
Piazza Piemonte, 1 – 10127 Torino
biodiversita@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: Riserva naturale delle Baragge ZSC IT1120004 “Baraggia di Rovasenda”. Domanda di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art.12 del D.lgs. n. 387/2003 e s.m.i. per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica, alimentato da fonte rinnovabile fotovoltaica, di potenza nominale prevista pari a 8.584,8 kWp, nonché delle opere connesse e relativo elettrodotto di connessione alla rete elettrica nazionale, da situarsi in comune di Gattinara via Rovasenda (sp.3). Proponente: RF-Dino s.r.l., con sede legale in via Bottonaga 4 – Brescia (BS), c.f. p.iva. 04320910989. Comunicazione di avvio del procedimento; convocazione Conferenza dei Servizi - seconda seduta. Osservazioni in merito alla verifica di ottemperanza delle richieste di cui alla nota 1075/2024.

In riferimento alla Vs nota protocollo n. 23909 del 26.08.2024, iscritta in pari data al protocollo dell’Ente n. 4038 relativa a quanto in oggetto, facendo seguito a quanto emerso in sede della prima seduta della Conferenza dei Servizi convocata in data 29.02.2024 dalla Provincia di Vercelli, conclusasi con la sospensione del procedimento per 30 giorni al fine di permettere alla ditta di predisporre le integrazioni e i chiarimenti richiesti dagli enti, come riassunti nel verbale della conferenza, trasmesso con nota n. 8449 del 13.03.2024 della Provincia di Vercelli, si comunica quanto segue.

Richiamata la richiesta di integrazioni espressa dall’Ente scrivente con nota ns. prot. n. 1075 del 29.02.2024 ed esaminata la documentazione integrativa presentata dalla RF-Dino s.r.l. di Brescia e redatta da Sisthema Engineering S.r.l. nel giugno 2024 su incarico della ditta richiedente, si evidenzia che sono state fornite integrazioni esaustive in merito ai punti 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della suddetta richiesta di integrazioni espressa dall’Ente scrivente. Tuttavia, permangono criticità in merito ai seguenti punti:

- a) Punto 4: sono state chiarite le caratteristiche delle piantine forestali, le modalità di messa a dimora e le idonee cure colturali di durata quinquennale.
Tuttavia l’Ente scrivente ritiene che la gestione prevalentemente a ceduo delle opere di mitigazione e verde, con possibilità di taglio di ceduzione con cadenza di 10-15 anni delle specie *Carpinus betulus*, *Acer campestre*, *Ulmus minor*, non sia idonea a garantire il regolare sviluppo di queste specie. Il Regolamento regionale n. 8 del 20 settembre 2011 e s.m.i. prescrive infatti turni minimi di ceduzione di 20 anni per i carpineti e gli acero-tiglio-frassineti. Turni di ceduzione inferiori ai 20 anni a carico delle specie sopraindicate cagionano, a lungo termine, una perdita delle vitalità ed un deperimento degli esemplari arborei sottoposti a tale pratica.
Alla luce di quanto descritto si richiede di prevedere un eventuale turno minimo di ceduzione di almeno 20 anni.

Sede legale: Località Villa Picchetta - 28062 CAMERI (NO) - Tel. 011 4320011
parcoticinolagomaggiore@pec-mail.it
Codice Fiscale 94000090038



ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE
DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE



- b) Punto 9: si evidenzia che sebbene l'Ente scrivente abbia segnalato la presenza degli impianti fotovoltaici in progetto "Fattoria solare Roggia Bardesa" (comune di Roasio), "A3FV" (comune di Roasio) ed "RF-40" (comune di Gattinara) ad una distanza minima, rispettivamente, di circa 5 km, 1 km e 340 m dall'impianto oggetto della presente valutazione, nell'elaborato "Relazione aspetti ambientali" redatto da Sisthema Engineering S.r.l. si afferma che *"Nel raggio di 5 km dell'area di progetto non sono presenti impianti o impianti in corso di procedimenti autorizzativi"*, con conseguente trattazione degli impatti cumulativi limitatamente all'occupazione di suolo dal punto di vista di coperture percentuali, di impatto visivo e sul patrimonio culturale, e sul suolo e sottosuolo. Manca una trattazione riguardo gli impatti cumulativi nei confronti della disponibilità di habitat per specie animali e vegetali di Interesse Comunitario. Si richiede pertanto di aggiornare lo Studio di Incidenza esaminando gli effetti degli impatti cumulativi sopraindicati, come già richiesto con la nota 1075/2024.

La DIRETTRICE

(Dott.ssa Arch. Monica PERRONI)

(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005)



SETTORE TECNICO

Responsabile Dott. Arch. Cristina Rey – Tel. 011 4320038 - mail crey@parcoticinolagomaggiore.it

Servizi Gestione Forestale, Conservazione, Gestione Ambientale e Faunistica

Responsabile Dott. For. Edoardo Villa - Tel 011 4320091 – mail evilla@parcoticinolagomaggiore.it

CR/EV/cf

Sede legale: Località Villa Picchetta - 28062 CAMERI (NO) - Tel. 011 4320011

parcoticinolagomaggiore@pec-mail.it

Codice Fiscale 94000090038



PROVINCIA DI
VERCELLI

COPIA ANALOGICA DI DOCUMENTO INFORMATICO
(ai sensi dell'art. 3-bis, commi 4-bis e 4-ter del d.lgs 82/2005))

Anno: **2024**
Data di registrazione: 17/10/2024
N. di protocollo: **29234**
Classificazione: 09-10
Fascicolo: 2022/1.28
Oggetto: VAL_B1.22_K13.02_2024_0553_02_FOTOV.DINO
GATTINARA_OTT2024

L'originale informatico, da cui questa copia è tratta, è stato predisposto ed è disponibile presso la Provincia di Vercelli in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs 82/2005.

Il documento originale è formato dalla seguenti componenti digitali:

- nome del file: VAL_B1.22_K13.02_2024_0553_02_fotov.DINO
GATTINARA_ott2024.pdf (Documento Principale)
impronta: 391136ABC21C4675C0F24318CE0D9567F861976FB49945D35D793C6
4A1675B68289F698CD9BF3B7464EFC7AC74EB3A5989162CD7B1848B9BA3B7
2A9A86657086

(Firma del responsabile pro tempore sostituita a
stampa, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs 39/1993)

TRASMISSIONE VIA PEC

*N. di prot. nell'oggetto del messaggio PEC.
Dati di prot. nell'allegato "segnatura.xml"*

Servizio Arpa: B1.22
Codice pratica: K13_2024_0553

Provincia di Vercelli
Area Ambiente e Territorio
Servizio VIA
Via S. Cristoforo 3 Vercelli
presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it

Riferimento Vs. nota prot. n. 03449 del 02/02/2024 e prot.n. 23909 del 26/08/2024;
prot. Arpa n. 09436 del 02/02/2024 e prot.n. 76024 del 26/08/2024

Oggetto: Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., richiesta dalla società RF-DINO S.R.L. per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 8.584,8 KWP, delle opere connesse e relativo elettrodotto di connessione alla rete elettrica nazionale, situato in via Rovasenda (SP 3) nel Comune di Gattinara. Trasmissione contributo tecnico-scientifico.

Con riferimento all'oggetto, si trasmette il contributo tecnico-scientifico redatto dal Dipartimento scrivente.

Distinti saluti.

Dirigente Responsabile
della Struttura Attività di Produzione Nord Est
Dott.ssa Francesca Vietti
(Firmato digitalmente)

Il Referente per l'Istruttoria
Ing. Claudia Mignelli
c.mignelli@arpa.piemonte.it

FV/CM

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est - Attività di Produzione Nord Est
Via Bruzza, 4 – 13100 Vercelli – Tel. 0111968111 – fax 0161269830
E-mail: produzione.nordest@arpa.piemonte.it - PEC: dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it – www.arpa.piemonte.it

DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE NORD EST
ATTIVITÀ DI PRODUZIONE NORD EST

*Vs. nota prot. n. 03449 del 02/02/2024 e prot.n. 23909 del 26/08/2024;
prot. Arpa n. 09436 del 02/02/2024 e prot.n. 76024 del 26/08/2024*

**Istruttoria provinciale per Autorizzazione Unica,
ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.**

Progetto: impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 8.584,8 KWP, opere connesse e relativo elettrodotto di connessione alla rete elettrica nazionale

Proponente: RF-DINO S.R.L.

Redazione	Funzione: Collaboratore tecnico professionale	
	Nome: Ing. Claudia MIGNELLI	
Verifica	Funzione: Collaboratore tecnico prof. I.F. Valutazioni Ambientali	
	Nome: Dott.ssa Laura ANTONELLI	
Approvazione	Funzione: Dirigente Responsabile della Struttura Attività di Produzione Nord Est	
	Nome: Dott.ssa Francesca VIETTI	

1. Introduzione

Oggetto della presente relazione è la valutazione del progetto di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile fotovoltaica, di potenza nominale pari a 8.584,8kWp, nonché delle opere connesse e relativo elettrodotto di connessione alla Rete Elettrica Nazionale, da situarsi in Comune di Gattinara in Via Rovasenda (Sp 3), presentato dalla ditta RF-DINO S.r.l., per l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03. Nell'ambito della 1^a Conferenza di Servizi ARPA ha fornito il proprio contributo tecnico scientifico con la nota di cui al prot.n. 17800 del 28/02/2024. La Provincia di Vercelli con nota prot. n. 08449 del 13/03/2024 ha richiesto integrazioni alla documentazione presentata, che il Proponente ha depositato in data 12/07/2024 con prott. n. 20581 – 20582 – 20583 – 20585.

In data 04/10/2024 i tecnici della Scrivente Agenzia si sono recati in sopralluogo presso il sito di progetto.

Gli elementi descrittivi del progetto e l'inquadramento territoriale sono riportati nella relazione di supporto inviata con nota prot. n. 17800 del 28/02/2024, a cui si rimanda per eventuali approfondimenti.

Il contributo di ARPA Piemonte ha per oggetto l'esame della documentazione integrativa, tenuto conto anche degli esiti del sopralluogo effettuato presso l'area di progetto, e si configura, per quanto riguarda l'esame degli aspetti ambientali di competenza dell'Agenzia, quale supporto tecnico-scientifico alla Provincia di Vercelli.

2. Osservazioni alla documentazione integrativa

Valutata la documentazione integrativa presentata dal Proponente, si effettuano, per quanto concerne gli aspetti ambientali di competenza dell'Agenzia, le considerazioni che seguono a supporto dell'istruttoria tecnica condotta dalla Provincia di Vercelli, in particolare si evidenziano con elenco numerato gli aspetti che, nel precedente contributo tecnico, sono stati oggetto di richieste di integrazioni.

1. *In merito alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico presso un sito di ex cava, si richiede di fornire indicazioni circa lo stato di attuazione del ripristino morfologico-ambientale in relazione a quanto previsto dal progetto autorizzato e indicazioni circa il fatto che l'attività estrattiva possa considerarsi conclusa in quanto nella documentazione si fa riferimento ad uno svincolo parziale della fidejussione.*

Il Proponente nell'elaborato "30622_AU_RT20 - Attività estrattiva autorizzata, conclusa e ripristino ambientale" fornisce indicazioni circa lo stato della concessione e dell'attività estrattiva, in particolare dichiara: *"tutte le particelle interessate dal progetto dell'impianto fotovoltaico RF-DINO sono da considerarsi dismesse e ripristinate"*. In merito al recupero previsto, chiarisce quanto segue (Figura 1):

2.2 Recupero previsto

Dalle prescrizioni sopraindicate il terreno occupato dalla cava al termine del recupero dovrebbe presentarsi con (Immagine 4):

- raccordi morfologici nella configurazione finale con inclinazione non superiore a 26° sessagesimali;
- Scarpate e piazzale di cava rinverditi del seguente miscuglio erbaceo: Agrostide 15 kg/ha, Festuca rossa 15 kg/ha, Loglio perenne 25 kg/ha, Trifoglio violetto 10 kg/ha, Ginestrino 10kg/ha;
- Piazzale di cava e scarpate rimboschiti per mezzo dell'impianto di Ontano nero e Pioppo tremolo (60% degli esemplari), Betulla e Farnia (40% degli esemplari).

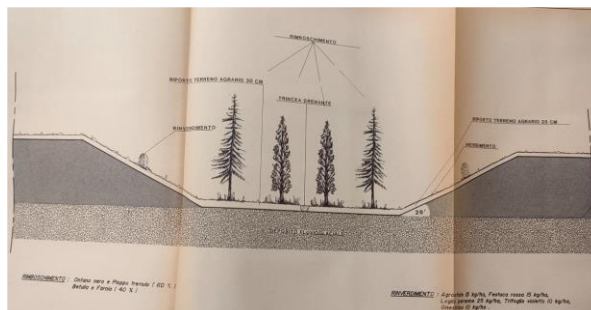


Figura 1: dettagli del progetto di recupero approvato.

In merito allo stato attuale del sito, sempre nella relazione integrativa, viene dichiarato:

L'area è stata interessata da attività estrattiva a cui è seguita la messa in coltura mediante arboricoltura da legno iniziata nel 1996-2000, prima nel settore ad ovest e poi ad est. Nel settore ovest prevale la presenza di quercia rossa mentre ad est si rilevano residui di filari di carpino e robinia. Lungo la viabilità principale del settore centrale si ha un filare di alberi con netta prevalenza ad ovest di quercia rossa, mentre ad est vi è robinia alternata a farnia.

La strada centrale si presenta lievemente sopraelevata rispetto ai terreni ad ovest ed est; lungo le scarpate verso est è presente una colonizzazione spontanea a dominanza di robinia che viene rilasciata in quanto non interferente con le opere in progetto. Ad ovest l'arboricoltura da legno con dominanza di quercia rossa è ancora ampiamente visibile e colonizza ampie superfici; ad est sono presenti invece ampie superfici con residui nuclei di arboricoltura da legno.

In data 04/10/2024 è stato svolto un sopralluogo conoscitivo presso il sito di progetto. Sono stati riscontrati diversi appezzamenti di Quercia rossa (in particolare nel lotto ovest), specie invasiva inserita nell'elenco della Black List, con esemplari anche di grande dimensione e maturi; sono state rilevate diverse aree arboreo-arbustive ecotonali con individui maturi di piante autoctone (quali Farnie, Betulle e altre specie) e zone di ripristino della vegetazione boschiva spontanea, comprese alcune cenosi che possono evolvere in habitat in Direttiva come il 91E0 dei boschi alluvionali (presenza di rinnovazione di Ontano nero, con Salici e Pioppi tremoli).

Circa la vegetazione presente presso il perimetro dell'area di progetto- ex scarpate di cava- si è nuovamente rilevata la presenza di piante di alto fusto autoctone intervallate da piante di natura invasiva.

In merito alle comunità erbacee, si è osservata sia la presenza di elementi ruderali (Rovi) e specie esotiche invasive (es. Solidago) sia la presenza di lembi a Molinia con aree umide caratterizzate da giunchi e scirpi in cui non si esclude l'insediamento di specie delle vicine aree umide dell'area protetta della Baraggia.

Preso atto delle effettive caratteristiche ecologiche del sito, la Scrivente Agenzia ritiene che per limitare gli impatti del progetto in esame sia necessario introdurre alcune modifiche, nel dettaglio:

- In merito alla componente erbacea, si consiglia di escludere scotico e lavorazioni andanti del suolo ritenute distruttive della cotica erbosa, ma di utilizzare una trinciatura alta che conservi i cespi e le radici erbacee, si suggerisce successivamente di tracciare delle piste che mantengano l'erba nell'interasse tra le ruote. Nel caso di necessità di inerbimenti si richiede di effettuare esclusivamente miscugli contenenti in prevalenza la graminacea Molinia, specie dominante nell'area, e possibilmente avviare un programma di raccolta di fiorume dalle aree di brughiera che andranno ricercate in collaborazione con il progetto regionale *Pra 'd smens* e il progetto LIFE Dryland. Un'ulteriore possibilità è il reperimento della semente mediante l'uso della spazzolatrice presso l'area di brughiera presente nella vicina cava Lotti della ditta Winerberger srl, mediante accordo con quest'ultima.
- Per quanto riguarda i nuclei potenziali di habitat 91E0, si ritiene necessario identificarli con precisione e successivamente proporre una modifica al layout del progetto, prevedendo la rinuncia alla posa e/o il dislocamento dei pannelli, al fine di destinare tali aree alla conservazione. Si osserva che nell'elaborato *"Relazione forestale"* è stato individuato, mediante rilievo vegetazionale, il nucleo boscato di maggiori dimensioni (0,446ha), per il quale è previsto l'esbosco e compensazione monetaria, in tal senso si chiede di valutarne con maggior dettaglio le caratteristiche ecologiche nell'ottica di destinare le porzioni di maggior pregio ecologico a fini conservativi.
- Circa la vegetazione presente presso il perimetro dell'area di progetto -ex scarpate di cava- nell'elaborato *"Valutazione di Incidenza"* (pag.53) viene dichiarato: *"Creazione di una fascia tampone mediante la conservazione della fascia boscata perimetrale alla strada oltre alla creazione di una fascia vegetata perimetrale (in totale 1822 ml di doppio filare di specie arboree ed arbustive, pari a circa 1,8 ha)"*; tuttavia nelle tavole di progetto non è stata indicata in maniera puntuale la porzione di fascia boscata che il progetto intende mantenere. In tal senso, poiché il patrimonio arboreo autoctono osservato risulta di interesse, si richiede di effettuare un puntuale rilievo, anche con dati dendrometrici (es. diametro fusto) in modo da selezionare le piante che possono essere conservate.

2. Con particolare riferimento al crescente numero di progetti di installazioni di campi fotovoltaici, si chiede di valutare gli impatti cumulativi dell'opera nel territorio circostante.

Il Proponente ha valutato l'impatto cumulativo dell'opera nel documento "30622_AU_RT17 - Relazione integrativa aspetti ambientali", analizzando gli impatti sul paesaggio (§ 1.2.2) e sulla biodiversità (§ 1.3.9). Lo studio conclude che gli impatti cumulativi dell'opera in progetto, rispetto ad altre opere simili realizzate o in progetto, risultano essere limitati. Si prende atto di quanto dichiarato rimandando al parere delle competenti amministrazioni per quanto riguarda gli effetti sul paesaggio.

3. In relazione alla prossimità dell'area di progetto al tracciato della Pedemontana Piemontese si richiede di valutare le potenziali interferenze.

Il Proponente ha valutato le potenziali interferenze nell'elaborato "30622_AU_RT17 - Relazione integrativa aspetti ambientali", con particolare riferimento agli aspetti di percezione visiva del campo fotovoltaico rispetto alla nuova opera viaria; in particolare viene dichiarato (pag.11): "Si osserva che nel tratto a sud il progetto del campo fotovoltaico prevede la realizzazione di una barriera vegetale a verde di mascheramento che sarà mantenuta ad altezza di 2,5-4 m in modo da mitigare la visuale sul campo fotovoltaico a chi percorre la Pedemontana." Nell'elaborato "30622_AU_RT21 - Verifica dei potenziali fenomeni di abbagliamento" vengono valutati eventuali fenomeni di abbagliamento dovuti al campo fotovoltaico in relazione alla nuova infrastruttura viaria, in particolare lo studio conclude: "considerata l'assenza di una normativa specifica in tale settore, si può concludere che il fenomeno dell'abbagliamento visivo dovuto ai moduli fotovoltaici nelle ore diurne è da ritenersi ininfluenza nel computo degli impatti conseguenti un tale intervento, non rappresentando una fonte di disturbo." In merito alle eventuali interferenze del progetto con la viabilità si rimanda al parere delle Autorità competenti.

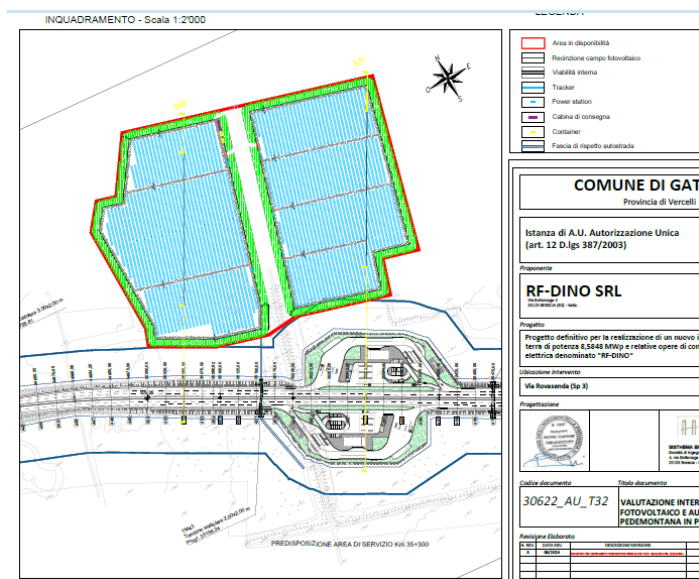


Figura 3: interazione opera in progetto con realizzazione strada Pedemontana

4. Preso atto delle rilevanti caratteristiche ecologiche dell'area si richiede alla ditta proponente l'individuazione di misure di compensazione ecologica-ambientale non strettamente limitate a quanto previsto dalla normativa vigente per la trasformazione del bosco.

Nell'elaborato "30622_AU_RT31 Dichiarazione d'impegno alla definizione delle misure di compensazione" il Proponente dichiara: "di impegnarsi, ai sensi delle citate Linee Guida e della DGC 93/2023, di definire con l'amministrazione locale interessate, comune di Gattinara, le misure di compensazione ecologica-ambientale correlata alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico "RF-DINO" prima del rilascio dell'Autorizzazione Unica.

Si rileva che in merito ai contenuti della proposta di compensazione non vengono fornite informazioni, e che in sede di OT le Autorità competenti, ed in particolare il Comune di Gattinara, non risultano informati di proposte avanzate dalla ditta istante.

In relazione agli impatti generati sul contesto ambientale interferito, la Scrivente Agenzia ribadisce l'importanza di individuare una proposta di interventi di compensazione ecologico-ambientale commisurati al bilanciamento della perdita eco sistemica. In tal senso si rimanda anche agli esiti del sopralluogo effettuato in data 4/10/24 dai tecnici della presente Agenzia.

5. Si richiede che vengano esplicitate le specie arboree/arbustive autoctone, che si intendono adoperare per la realizzazione dell'opera a verde perimetrale, indicando densità e sesto di impianto. Si chiede che la scelta delle specie autoctone venga effettuata tenendo in considerazione le peculiarità della componente vegetazionale tipica della attigua Riserva naturale delle Baragge.
6. Prevedere l'inerbimento dell'area di posa dei pannelli fotovoltaici e al piede della siepe perimetrale garantendo il miglior rapporto graminacee/leguminose, nella scelta dovranno essere previste specie erbacee tipiche dell'area di Baraggia.

Al paragrafo 2 dell'elaborato "30622_AU_RT17-Relazione integrativa aspetti ambientali", vengono forniti dettagli circa le misure di mitigazione in progetto. Considerato che il progetto delle opere a verde risulta la principale forma di mitigazione degli impatti generati dalle attività in oggetto, la scrivente Agenzia, nelle richieste di integrazioni, aveva richiesto uno specifico approfondimento sull'uso di vegetazione tipica della attigua Riserva naturale delle Baragge. Circa la componente arborea, la scrivente Agenzia osserva negli elaborati di progetto (Tabella 1) una predominanza di *Carpino betulus* e *Acer Campestre*; al fine di arricchire la varietà del corredo vegetativo, e considerando le peculiarità della componente vegetazionale tipica dell'attigua Riserva naturale delle Baragge, l'Agenzia propone di diversificare le tipologie di alberi da mettere a dimora inserendo nel corredo floristico di progetto: *Alnus glutinosa* (ontano nero), *Betula pendula* (betulla) (presente da progetto, ma da implementare in numero di individui), *Populus tremula* (pioppo tremulo), *Quercus robur* (farnia), *Salix caprea* (salicone). Si ribadisce quanto già espresso al § 2 punto 1 del presente contributo, circa la necessità di mantenere gli elementi arborei/arbustivi di pregio già presenti presso il perimetro di progetto – scarpate ex. cava.

Tabella 1: Specie da progetto, estratto da pag.40 dell'elaborato "30622_AU_RT17-Relazione integrativa aspetti ambientali".

Specie	Composizione %	n. totale piante	Idoneità al governo a ceduo
<i>Carpinus betulus</i>	20	243	x
<i>Acer campestre</i>	20	243	x
<i>Betula pendula</i>	0,5	6	
<i>Ulmus minor</i>	3	36	x
<i>Cornus mas</i>	4,5	55	
<i>Corylus avellana</i>	12	146	x
<i>Crataegus monogyna</i>	10	121	x
<i>Viburnum opulus</i>	5	61	x
<i>Euonymus europaeus</i>	10	121	x
<i>Cornus sanguinea</i>	10	121	x
<i>Frangula alnus</i>	5	61	X
Totale	100	1214	

Per il miscuglio di erbacee da utilizzare (miscuglio da progetto in Tabella 2) per l'inerbimento si consiglia una revisione dell'impostazione del progetto, limitando tutte le pratiche invasive in coerenza con quanto già espresso al § 2 punto 1 del presente contributo. In relazione alle peculiarità della componente vegetazionale tipica dell'attigua Riserva naturale delle Baragge si propone l'impiego di *Festuca arundinacea*, *Festuca rubra*, *Molinia caerulea*, *Trifolium pratense*.

Tabella 2: miscuglio utilizzato per la ricostituzione della cotica erbacea sulla superficie di progetto

Specie	% di impiego
<i>Festuca arundinacea</i>	10
<i>Phleum pratense</i>	12,8
<i>Lolium perenne</i>	10
<i>Poa pratensis</i>	8
<i>Dactylis glomerata</i>	10
<i>Festuca pratensis</i>	5
<i>Arrhenatherum elatius</i>	10
<i>Bromus erectus</i>	3
<i>Lotus corniculatus</i>	5
<i>Trifolium hybridum</i>	5
<i>Trifolium repens</i>	5
<i>Trifolium pratense</i>	5
<i>Medicago sativa</i>	5
<i>Vicia sativa</i>	2
<i>Achillea millefolium</i>	1
<i>Daucus carota</i>	0,2
<i>Sanguisorba minor</i>	2
<i>Lathyrus pratensis</i>	1

Il Proponente chiarisce che al momento della dismissione dell'impianto per fine vita le opere di mitigazione ambientale saranno conservate.

7. *Fornire un piano di cure colturali di accompagnamento alla crescita delle specie messe a dimora. Il piano dovrà includere azioni di gestione/lotta e contrasto delle specie alloctone invasive. Le specie alloctone eventualmente in grado di colonizzare le superfici di neoformazione dovranno essere tempestivamente eradicare e rimosse adottando gli accorgimenti adeguati affinché sia evitata la dispersione di propaguli, semi e/o porzioni radicate potenzialmente in grado di attecchire. Il piano di manutenzione della vegetazione messa a dimora dovrà essere strettamente legato alla vita utile dell'opera.*

Nell'elaborato integrativo "30622_AU_RT17-Relazione integrativa aspetti ambientali" (pag. 48) viene presentato un piano pluriennale di manutenzione delle opere di mitigazione ambientale che prevede opere di controllo delle specie alloctone, potature, irrigazioni di soccorso e risarcimenti fallanze; viene inoltre specificata la frequenza di ciascuna attività di manutenzione prevista. Nella relazione integrativa è presentato un approfondimento circa il Piano di monitoraggio delle specie esotiche invasive in riferimento a quanto previsto nella procedura Arpa Piemonte U.R.P.T 185 del 15/12/2021 "Sviluppo di protocolli di monitoraggio condivisi e uniformi sulle specie esotiche invasive vegetali da applicare nell'ambito delle valutazioni ambientali (VIA, VAS, VINCA)".

8. *In relazione al cronoprogramma di cui all'elaborato "GANTT FASE DI CANTIERE" si richiede di valutare l'anticipazione degli interventi di mitigazione a verde sin dalle prime fasi di cantierizzazione.*

Si apprende favorevolmente che nelle risposte integrative, il Proponente dichiara: "le opere di mitigazione verranno eseguite nella fase iniziale del cantiere se le lavorazioni avranno inizio nella stagione più adatta alla messa a dimora delle essenze. Diversamente sarà necessario posticipare le piantumazioni per favori l'attecchimento delle piante."

9. *Si richiama la necessità di approvvigionamenti idrici per le operazioni di lavaggio dei pannelli fotovoltaici e per l'irrigazione delle aree verdi realizzate ai fini mitigativi; in tal senso si chiedono chiarimenti.*

Nell'elaborato "Relazione relativa ai consumi idrici per lavaggio moduli fotovoltaici e manutenzione del verde", il Proponente fornisce una stima quantitativa dei consumi idrici per effettuare le operazioni di lavaggio dei pannelli fotovoltaici (circa 36,5 m³/anno) e per l'irrigazione delle aree verdi (circa 138,75 m³ per la fase di messa a dimora, e circa 180 m³/anno durante la fase di attecchimento pari a 2 anni). L'approvvigionamento viene previsto mediante autobotte.

10. *Si osserva che nella documentazione di progetto non è presente un bilancio scavi/riporti dei terreni interessati dalle attività di cantiere, sarebbe utile disporre di una stima preliminare dei movimenti terra e delle modalità previste per la gestione dei materiali di scavo.*

Nell'elaborato "Piano preliminare di gestione delle terre e rocce da scavo" vengono presentati il bilancio scavi/riporti e una proposta del piano di campionamento per la caratterizzazione delle terre e rocce da scavo. Per gli scavi interni al cantiere dell'impianto fotovoltaico le quantità indicative di materiali escavati sono pari a 2740 m³, per la realizzazione del nuovo elettrodotto sono stimate in 4170 m³; i suddetti materiali verranno per la maggior parte riutilizzati presso il sito di progetto. Si osserva che il sopra richiamato calcolo dovrà essere armonizzato con le modifiche progettuali proposte di cui al § 2 punto 1 del presente elaborato.

11. *Con particolare attenzione ai cambiamenti climatici, a supporto delle valutazioni relative all'impatto dell'impianto, si richiede la valutazione in termini di carbon footprint degli impatti complessivi (ciclo vita complessivo dell'impianto - LCA) e il calcolo di energy/environmental payback time. In questo modo potrà essere fornita la stima degli impatti e l'individuazione di un processo di miglioramento orientato ad individuare i punti critici e ad adottare processi migliorativi basati sui principi della sostenibilità, anche attraverso l'utilizzo di sistemi di accumulo e di gestione smart in relazione alla variabilità della produzione e al potenziale sbilanciamento di rete.*

La valutazione degli impatti sui cambiamenti climatici connessi all'impianto fotovoltaico viene presentata nell'elaborato "*Carbon footprint relativa al ciclo di vita del campo fotovoltaico "Rf-Dino"*", lo studio è stato svolto applicando la metodologia dell'analisi del ciclo di vita "Life Cycle Assessment - LCA". Nell'arco dei 30 anni di vita dell'impianto si stimano i seguenti risultati:

- ✓ il risparmio di 937,5 GWh di energia primaria;
- ✓ la mancata emissione di 149.698 ton di CO₂.
- ✓ la mancata emissione di 17,24 ton di SO₂.
- ✓ la mancata emissione di 72,22 ton di NO_x
- ✓ la mancata emissione di 9,34 ton di polveri
- ✓ il risparmio di 29.857 TEP .
- ✓ il risparmio di 207.932 Barili equivalenti di petrolio

Si prende atto con favore che il progetto include la possibilità di ospitare stazioni di accumulo. A tal fine, è stato predisposto un basamento in grado di alloggiare un container con i collegamenti necessari per l'installazione immediata di una stazione di accumulo.

3. Considerazioni conclusive

Esaminata la documentazione presentata dal Proponente ed in relazione agli esiti del sopralluogo presso il sito di progetto, sono stati messi in evidenza nel §2 ai punti 1 e 4 del presente contributo gli aspetti meritevoli di ulteriori approfondimenti. Si rimane a disposizione dell'Autorità competente per eventuali successive valutazioni.

COPIA ANALOGICA DI DOCUMENTO INFORMATICO
(ai sensi dell'art. 3-bis, commi 4-bis e 4-ter del d.lgs 82/2005))

Anno: **2024**
Data di registrazione: 17/10/2024
N. di protocollo: **29334**
Classificazione: 09-10
Fascicolo: 2022/1.28
Oggetto: GATTINARA (VC) - PROPONENTE: RF-DINO S.R.L. -
AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART.12 DEL D. LGS. N.
387/2003 E S.M.I. PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN
IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA,
ALIMENTATO DA FONTE RINNOVABILE FOTOVOLTAICA, DI
POTENZA NOMINALE PREVISTA PARI A 8.584,8 KWP. -
COMUNICAZIONE

L'originale informatico, da cui questa copia è tratta, è stato predisposto ed è disponibile presso la Provincia di Vercelli in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs 82/2005.

Il documento originale è formato dalla seguenti componenti digitali:

- nome del file: Gattinara (VC) -RF-DINO srl conf. serv. 18-10-24 comunicaz.pdf.p7m
(Documento Principale)
impronta: BF55289F49BE172FE1DE41055462D30570326155686697E043980CE
D2F5E08B391CED87689AC106817366456E5FEB67E54856E5220CF550B1D774
C794843D4E4
- nome del file: segnatra (6).xml (Allegato)
impronta: B363F8FADCA2E3A9E5CCC73F49E4913AB9A12AF14738AC7603C12
212CDC3430F01874D33CDE5D2AEB05405A7FD38B6F60D8CBE7B39A2485142
32B8E86E7C7A88

Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Urbanistica Piemonte Orientale

urbanistica.est@regione.piemonte.it
urbanistica.est@cert.regione.piemonte.it

*I dati di Protocollo associati al documento
sono riportati nei metadati del mezzo trasmissivo*

Classif. 11.100/GESPAE/ 127 /2024A/A1600A

Rif. n. 20347 /A1607C del 02/02/2024

Rif. n. 166252 /A1607C del 02/10/2024

Alla Provincia di VERCELLI
Settore Ambiente e Territorio - Servizio Tutela
e Valorizzazione risorse energetiche e
impianti termici
presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it

e p.c. Alla Soprintendenza archeologia,
belle arti e paesaggio per
le province di Biella, Novara,
Verbanco-Cusio-Ossola e Vercelli
sabap-no@pec.cultura.gov.it

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge Regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Autorizzazione Unica ai sensi dell' art.12 del D.Lgs. 387/2003
Comune : **Gattinara (VC)**
Intervento : Costruzione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile
fotovoltaica, di potenza pari a 8.584,8 Kwp, e relativo elettrodotto di
connessione alla rete elettrica nazionale.
Proponente: RF-DINO S.r.l.

Conferenza di Servizi, seconda seduta, indetta per il giorno 18 ottobre 2024.

Con riferimento alla nota di convocazione prot. n. 27448 del 02.10.2024, pervenuta a questo Settore regionale dalla Provincia di Vercelli, relativa alla Conferenza dei Servizi di cui all'oggetto,

si precisa che la presente comunicazione sostituisce la precedente, di pari oggetto, inviata da questo Settore regionale in data 30.09.2024 (prot.n.163926/A1607C) per la Conferenza di Servizi prevista per il giorno 03.10.2024, e posticipata al 18.10.2024;

visto quanto esposto nel Verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi il 29.02.2024, qui pervenuto dalla Provincia di Vercelli in data 14.03.2024, e le numerose criticità evidenziate;

preso visione della documentazione progettuale integrativa sul sito web della Provincia di Vercelli, accedendo al link indicato nella nota di convocazione sopra citata,

visto il riscontro, reso dal proponente, inerente alle richieste di chiarimenti e/o integrazioni di questo Settore regionale e di altri Enti interessati,

constatato che l'intervento è relativo alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico a terra, su una superficie di 12 ha, della potenza pari a 8.584,8 MWp, e relativo elettrodotto di connessione alla rete elettrica nazionale; l'area interessata dall'installazione dell'impianto, posta a sud-ovest del territorio comunale di Gattinara, è parte di una ex cava di argilla, autorizzata negli anni '60 e, attualmente, a seguito dell'ex attività estrattiva localizzata al suo interno, presenta una quota ribassata di circa due metri rispetto alle strade circostanti; i terreni sono di terza (III) classe di capacità di uso del suolo, essendo la superficie indagata un'area completamente modificata dalle precedenti attività estrattive.

I moduli fotovoltaici in silicio monocristallino bifacciali, sono installati a terra in fila singola in verticale, su appositi profili metallici montati sulle strutture metalliche dei tracker infisse nel terreno, per una profondità di circa 1,5 m., senza fondazioni in calcestruzzo, aventi asse di rotazione nord-sud di altezza massima da terra pari a circa 2,50 m.; per connettere l'impianto alla rete elettrica nazionale, è prevista la realizzazione di un elettrodotto interrato, avente una lunghezza di circa 5350 m., dalla cabina di consegna in progetto in prossimità del sito dell'impianto, sino alla cabina primaria di e-distribuzione situata lungo via G.Cesare in comune di Gattinara,

considerata la localizzazione dell'impianto all'interno di un ambito territoriale sul quale sussistono più vincoli di tutela paesaggistica, ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, art.142, comma 1, lett. c), e lett. g) (parzialmente), e dell'art.136, c.1, lett. c) e d), per la presenza della perimetrazione del D.M. 1 agosto 1985 *"Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree della Baraggia Vercellese, ricadenti nei Comuni di Masserano, Brusnengo, Roasio, Lozzolo, Gattinara, Lenta, Rovasenda e Castelletto Cervo"*;

la dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l'area in quanto *"(omissis) si tratta di zone residue da vaste coltivazioni di riso. L'ambiente è costituito da boschi più o meno radi di querce, betulle, carpini, pini silvestri, etc., che un tempo colonizzavano i terrazzi che ornano i margini della pianura piemontese da Biella fino al Ticino. Il paesaggio, la vegetazione, la fauna hanno caratteri unici per le particolari condizioni ambientali, in particolare la presenza di paleosuoli formatisi durante gli interglaciali. L'interesse della Baraggia è quindi legato alla presenza degli ultimi relitti di vegetazione naturale e di boschi presenti nella pianura Padana, ai particolari aspetti paesaggistici e all'esistenza di entità botaniche e faunistiche particolarmente rare. Nella Baraggia vercellese sono inoltre presenti importanti siti archeologici"*;

inoltre l'ambito, seppur non ricadente all'interno di aree protette o aree Rete Natura 2000, è confinante con la *Riserva Naturale delle Baragge*, e con il SIC/ZSC IT120004, *Baraggia di Rovasenda*, ed è delimitato ad est da *"ferrovie storiche"* (a circa 100 m.di distanza) e ad ovest da *"direttrici medioevali"* (art. 22, NdA del Ppr);

l'area individuata per l'installazione dell'impianto, rinaturalizzata, presenta una copertura arborea derivante, in prevalenza, da arboricoltura da legno; in passato è stata interessata da un'attività estrattiva (cava di argilla), in seguito rinaturalizzata, attuando la messa in coltura mediante arboricoltura da legno iniziata nell'anno 1996, sino al 2000; nel settore ovest prevale la presenza di quercia rossa mentre ad est si rilevano residui di filari di carpino e robinia;

lungo la viabilità principale del settore centrale è presente un filare di alberi, con la prevalenza di quercia rossa, e di robinia alternata a farnia; il popolamento principale, situato nella zona centrale, è costituito da una colonizzazione spontanea di specie varie;

considerato che l'impianto, nel suo complesso (impianto fotovoltaico e opere connesse), non ricade interamente in aree idonee, visto che l'ambito d'intervento, seppur non ricompreso nella rete ecologica (Tav. 5 del Ppr), è delimitato da reti ecologiche di 1° e 2° livello (estratto PTCP della Provincia di Vercelli), ed è connotato da una preservata naturalità, posta in continuità con la *Riserva Naturale delle Baragge*, si ritiene che la realizzazione dell'impianto possa costituire un "avvio" all'antropizzazione dell'ambito naturale, non fortemente compromesso dalla presenza di opere infrastrutturali ed edilizie;

inoltre, rilevata la contiguità, a sud, di un lato dell'impianto con l'infrastruttura stradale in progetto "Pedemontana Piemontese - tratta Masserano Ghemme" (la nuova strada avrà due carreggiate separate, ciascuna costituita da due corsie, e una lunghezza di circa 14 Km; vedi "*integrazioni del 12.07.2024 - Tav. AU_T32 - interfer. Pedemontana*"),

si sottolinea la necessità di una attenta valutazione in merito alla stretta vicinanza tra l'installazione dell'impianto fotovoltaico e la Pedemontana stessa, in considerazione sia di possibili future varianti del tracciato viabile, sia delle opere di compensazione e di mitigazione della nuova infrastruttura, non ancora definite a livello esecutivo;

per dette motivazioni, sarebbe stato opportuno prevedere un allontanamento dell'impianto fotovoltaico di almeno venti metri dalla fascia di rispetto della Pedemontana, oltre alla prevista barriera vegetale di mascheramento, di altezza 2,5- 3,00 m. funzionale alla mitigazione visiva del campo fotovoltaico, rispetto alla percorrenza della pedemontana.

Si resta in attesa dell'acquisizione del verbale della Conferenza di Servizi.

Distinti saluti.

Il Funzionario Istruttore
Arch. Margherita Baima

Il Dirigente del Settore
Arch. Caterina Silva

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.



PROVINCIA DI
VERCELLI

COPIA ANALOGICA DI DOCUMENTO INFORMATICO
(ai sensi dell'art. 3-bis, commi 4-bis e 4-ter del d.lgs 82/2005))

Anno: **2024**
Data di registrazione: 18/10/2024
N. di protocollo: **29386**
Classificazione: 09-10
Fascicolo: 2022/1.28
Oggetto: PROTOCOLLO NR: 898982 - DEL 18/10/2024 - CDG - ANAS S.P.A. -
DIREZIONE GENERALE DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA
AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS 387/2003 E S.M.I. -
IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON POTENZA NOMINALE PARI A
8.584,8 KWP E RELATIVO ELETTRDOTTO DI CONNESSIONE
ALLA RETE ELETTRICA- COMUNE DI GATTINARA RISCONTRO
COMUNICAZIONE PROT. N. 27448/2024 DEL 02/10/2024 (NS.
PROTOCOLLO CDG 0843143 DEL 02/10/2024)

L'originale informatico, da cui questa copia è tratta, è stato predisposto ed è disponibile presso la Provincia di Vercelli in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs 82/2005.

Il documento originale è formato dalla seguenti componenti digitali:

- nome del file: CDG.REGISTRO UFFICIALE.2024.0898982.pdf (Documento Principale)
impronta: 2B639E4C471940FE9D68D1FD673D626D920503DB2562C51647616C
864C1C6E5C364487C3431FE53E0C52C4BC37CF8B81E6FC54AFC024154EFAC
87BBE04D8DC45

(Firma del responsabile pro tempore sostituita a
stampa, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs 39/1993)

Area Nuove Opere

Provincia di Vercelli

*Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Energetiche
e Impianti Termici*

Via S. Cristoforo 3 – 13100 Vercelli (VC)

Pec: presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it

e, p.c **Comune di Gattinara**

Pec: protocollo.gattinara@pec.it

e, p.c All'Appaltatore

Consorzio Agamium

Piazza Garibaldi n.9 – 23100 Sondrio

Pec: pec@pec.agamium.it

e, p.c Allo Studio tecnico

Lombardi Ingegneria S.r.l.

Via Giotto n. 36, 20145 Milano

Pec: lombardi-ing@legalmail.it

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica ai sensi dell'Art. 12 del d.lgs 387/2003 e s.m.i. - Impianto Fotovoltaico con potenza nominale pari a 8.584,8 KWP e relativo elettrodotto di connessione alla rete elettrica- Comune di Gattinara

Riscontro comunicazione prot. n. 27448/2024 del 02/10/2024 (ns. Protocollo CDG 0843143 del 02/10/2024)

In riscontro alla vostra richiesta di Parere nell'ambito della Conferenza dei Servizi per la domanda di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., constatato che l'impianto con le sue opere connesse è interferente con i lavori di costruzione della "Pedemontana Piemontese – Collegamento tra l'A4 (Torino – Milano) in località Santhià, Biella, Gattinara e l'A26 (Genova Voltri – Gravellona) in località Ghemme. Lotto 1. Stralcio 1 e Stralcio 2.", sentito il Progettista esecutivo, esprime parere **NEGATIVO** alla realizzazione delle opere perché impattanti in modo significativo con la costruenda Pedemontana Piemontese.

In particolare, è necessario che venga modificato il percorso del cavo di MT, prevedendo il passaggio totalmente a nord dell'infrastruttura viaria in modo da evitare qualsiasi interferenza con l'opera.

Struttura Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta

Corso G. Matteotti, 8 - 10121 Torino T [+39] 011 573911 - F [+39] 011 5162982

Pec: anas.piemonte@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec: anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000.00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587



Per le opere insistenti in fascia di rispetto stradale è prescritta una distanza minima di 10 m dal confine catastale della strada. Inoltre, si ritiene necessario condurre uno studio specialistico volto a prevenire l'abbagliamento degli utenti dell'infrastruttura durante il funzionamento dell'impianto.

Si resta in attesa di ricevere il progetto con le modifiche/integrazioni richieste.

Distinti saluti.

il Dirigente Area Nuove Opere
Responsabile del Procedimento
(ing. Fabio ARCOLEO)

Visto: Il Responsabile Struttura Territoriale
(ing. Angelo GEMELLI)

Lioi



PROVINCIA DI
VERCELLI

COPIA ANALOGICA DI DOCUMENTO INFORMATICO
(ai sensi dell'art. 3-bis, commi 4-bis e 4-ter del d.lgs 82/2005))

Anno: **2024**
Data di registrazione: 18/10/2024
N. di protocollo: **29354**
Classificazione: 09-10
Fascicolo: 2022/1.28
Oggetto: MIC|MIC_SABAP-NO_UO2|18/10/2024|0013664-P - GATTINARA
(VC) - CDS - VIA ROVASENDA - COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI
UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA,
ALIMENTATO DA FONTE RINNOVABILE FOTOVOLTAICA, DI
POTENZA NOMINALE PREVISTA PARI A 8.584,8 KWP -
COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO;
CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI - SECONDA
SEDUTA - RICH: RF-DINO S.R.L. - PARERE NEGATIVO TUTELA
PAESAGGISTICA#118396545#

L'originale informatico, da cui questa copia è tratta, è stato predisposto ed è disponibile presso la Provincia di Vercelli in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs 82/2005.

Il documento originale è formato dalla seguenti componenti digitali:

- nome del file: TestodelMessaggio.html (Documento Principale)
impronta: 660B3557BD542C5BEC844DEA56622275913C4CA9633843BC7B85BF
7296B2F8549E4B29E6A580A0D3C40A4D9BC1C8363396B04FE7BD103B9B5D4
E47684486B76B
- nome del file: 633419301655 e 11358_gattinara_fotovoltaico 86 Mw OK
BEA_signed.pdf (Allegato)
impronta: 908F8CADAC8137CDA7EA27E373448F414AA5DFBE2BE1AA1D836C1
096D2C33C883EB434D0DC63EE1EBAE2B90CC14E0243CC0061EFC842DCCF5
8D31462113355B4



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

Lettera inviata solo tramite E-MAIL, SOSTITUISCE
L'ORIGINALE, ai sensi dell'articolo 43 comma 6 del DPR
445/2000 e dell'articolo 47 commi 1 e 2 del D.lgs. 82/2005

Spett.le Provincia di Vercelli

E.p.c. Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Energia e territorio -
Settore Urbanistica Piemonte Orientale

Comune di Gattinara

Riferimenti: richiesta autorizzazione unica e indizione Conferenza di Servizi formulata con
nota della Provincia di Vercelli con nota prot. n. 3449 del 02/02/2024 (agli atti
con prot. n. 1655 del 08/02/2024)

richiesta integrazioni avanzata con nota prot. n. n. 2631 del 29/02/2024

trasmissione verbale della prima seduta della Conferenza di Servizi, nota della
Provincia di Vercelli prot. n. 8449 del 13/03/2024 (agli atti con prot. n. 3530 del
18/03/2024)

comunicazione del 10/04/2024 (assunta agli atti della Provincia di Vercelli con
prot. n. 11385 di pari data) con cui il proponente ha chiesto una proroga di 90
giorni per la produzione delle integrazioni richieste

convocazione seconda seduta della Conferenza di Servizi formulata con nota della
Provincia di Vercelli prot. n. 23909 del 26/08/2024 (agli atti con prot. n. 11358 del
27/08/2024)

comunicazione spostamento data seconda seduta della Conferenza di Servizi, nota
della Provincia di Vercelli prot. n. 27448 del 02/10/2024 (agli atti con prot. n.
12974 del 03/10/2024)

Class.: 34.43.01/359.1

Oggetto: **Gattinara (VC) – via Rovasenda snc (SP 3) - Realizzazione di un nuovo impianto
fotovoltaico, con potenza nominale pari a 8.584,80Kw**

Richiedente: Provincia di Vercelli

Proponente: società RF - Dino s.r.l. - Privato

Procedimenti di:

A. Autorizzazione paesaggistica ordinaria ai sensi dell'articolo 146 del Decreto Legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito 'Codice dei beni culturali', da
rendersi nell'ambito della Conferenza di Servizi decisoria, in forma simultanea e modalità
sincrona, di cui all'articolo 14-bis, comma 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi", per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, prevista dall'articolo 12, comma 3
del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 recante "Attuazione della direttiva
2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"

B. Verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 28 comma 4 del
Codice dei beni culturali e dell'articolo 41, comma 4 e dell'Allegato I.8 del Decreto
Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, portante "Codice dei contratti pubblici in attuazione
dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di
materia di contratti pubblici"

Seduta del 18 ottobre 2024

PARERE NEGATIVO

Vista la Costituzione della Repubblica italiana, e in particolare gli articoli 9, primo e secondo comma; 117,



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Palazzo San Paolo, Corso Cavallotti 27, 28100 Novara - Tel +39.0321.1800411

C.F.: 94077800038 - codice IPA: LPYOXI - PEO: sabap-no@cultura.gov.it - PEC: sabap-no@pec.cultura.gov.it

Provincia di Vercelli - Prot. N. 20853 del 28/10/2024



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

2

secondo comma, lettera s), e sesto comma;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

Visto il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, oggi Ministero della cultura, di seguito ‘Ministero’;

Visto il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”, di seguito ‘Codice dei beni culturali’;

Vista la Legge 17 agosto 1942, n. 1150, recante “*Legge urbanistica*”;

Vista la Legge regionale della Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56 recante “*Tutela e uso del suolo*”;

Vista la Deliberazione del Consiglio regionale della Regione Piemonte 3 ottobre 2017, n. 233 - 35836, recante “*Approvazione del piano paesaggistico regionale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo)*”, di seguito ‘Piano paesaggistico regionale’, o anche solo ‘Ppr’;

Visto il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili*”, e in particolare gli articoli 20 e 22-bis, di seguito ‘D. Lgs n. 199/2021’;

Visto il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) della Regione Piemonte emanato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 200 - 5472 del 15 marzo 2022;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022 recante “*Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati*”, di seguito ‘Linee guida per la verifica dell’interesse archeologico’;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, portante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, di seguito ‘Codice dei contratti pubblici’;

Visto il Decreto Ministeriale del 20 maggio 2019, n. 244, recante “*Procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell’arte, in possesso dei requisiti individuati ai sensi della legge 22 luglio 2014, n. 110*”, di seguito ‘D.M. n. 244/2019’;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”, vigente sino al 17 maggio 2024;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2024, n. 57, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”, in vigore dal 18 maggio 2024, e, in particolare, gli articoli 20, comma 1, lettera a) e 41;

Visto il Decreto del Ministro della cultura 5 settembre 2024, n. 270, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura*”;



Palazzo San Paolo - Corso Cavallotti, 27 – 28100 Novara

Tel +39.0321.1800411 Fax +39.0321.630181 - PEO: sabap-no@cultura.gov.it – PEC: sabap-no@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

3

Visto il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”, di seguito ‘D. Lgs. n. 387/2003’;

Visto il Decreto del Direttore generale Archeologia belle arti e paesaggio 4 agosto 2023, n. 1091, registrato alla Corte dei conti al n. 2448 del 12 settembre 2023, con il quale è stato attribuito alla dott.ssa Beatrice Maria Bentivoglio-Ravasio l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Soprintendente Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio- Ossola e Vercelli;

Vista la nota prot. n. 3449 del 2 febbraio 2024, assunta agli atti con prot. n. 1655 dell'8 febbraio 2024, con cui la Provincia di Vercelli ha: **a.** avviato il procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione Unica, ai sensi dell’articolo 12 del D. Lgs. n. 387/2003, richiesta dalla società RF - Dino s.r.l., in ordine alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile fotovoltaica, di potenza nominale prevista pari a 8.584,8 kWp, nonché delle opere connesse e relativo elettrodotto di connessione alla Rete Elettrica Nazionale, da situarsi in Comune di Gattinara Via Rovasenda (Sp 3); **b.** indetto la relativa Conferenza di Servizi decisoria, in forma simultanea e modalità sincrona; **b.** convocato la prima seduta di detta Conferenza per il giorno 29 febbraio 2024;

Vista la nota prot. n. 2631 del 29 febbraio 2024, con cui quest’Ufficio, ravvisata la necessità, onde potere esprimere il parere di competenza, di disporre di informazioni suppletive, ha chiesto integrazioni;

Vista la nota prot. n. 8449 del 13 marzo 2024, assunta agli atti con prot. n. 3530 del 18 marzo 2024, con cui la Provincia di Vercelli ha trasmesso il verbale della prima seduta della citata Conferenza di Servizi, conclusasi con la sospensione del procedimento per 30 giorni al fine di permettere alla ditta proponente di predisporre le integrazioni e i chiarimenti richiesti dai diversi soggetti partecipanti;

Vista la comunicazione del 10 aprile 2024, assunta agli atti della Provincia di Vercelli con prot. n. 11385 di pari data, con cui la società RF - Dino s.r.l. ha chiesto una proroga di 90 giorni per la produzione della documentazione integrativa richiesta;

Vista la nota prot. n. 23909 del 26 agosto 2024, pervenuta a mezzo posta elettronica certificata in pari data e assunta agli atti con prot. n. 11358 del 27 agosto 2024, con cui la Provincia di Vercelli ha: **a.** comunicato che in data 12 luglio 2024, il soggetto proponente aveva depositato le integrazioni richieste; **b.** convocato la seconda seduta della Conferenza di Servizi per il giorno 3 ottobre 2024;

Vista la nota prot. n. 27448 del 2 ottobre 2024, assunta agli atti con prot. n. 12974 del 3 ottobre 2024, con cui la Provincia di Vercelli, per motivi organizzativi, ha spostato la data della seconda seduta della Conferenza di Servizi al giorno 18 ottobre 2024, e convocato per il giorno 3 ottobre 2024 una riunione operativa con valore di tavolo tecnico;

Esaminata la documentazione progettuale a disposizione, ivi comprese le integrazioni prodotte in esito alla prima seduta del 29 febbraio 2024, pubblicata sul sito web della Provincia di Vercelli all’indirizzo: <https://share.provincia.vercelli.it/index.php/s/g43gRcotdd49e3T?path=%2F>, e relativa al succitato impianto fotovoltaico, da realizzarsi su sedime di un ex area di cava di argilla attualmente pienamente ri-naturalizzata;

Considerato che il soggetto proponente dichiara che l’area in questione è idonea all’installazione dell’impianto fotovoltaico, giacché rientrando nelle previsioni di cui all’articolo 20, comma 8, lettera c-ter, punto 1) del D. Lgs. n. 199/2021, concernente “le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere (solar belt)” che, avendo una potenza minore di 10 MW, non sono soggette alla verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA);

Verificato che l’area interessata dal progetto in esame è sottoposta alla tutela di cui alla Parte terza del



Palazzo San Paolo - Corso Cavallotti, 27 – 28100 Novara

Tel +39.0321.1800411 Fax +39.0321.630181 - PEO: sabap-no@cultura.gov.it – PEC: sabap-no@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

4

Codice dei beni culturali ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettere c) e g) (parte) e dell'articolo 136, comma 1, lettere c) e d), in forza del Decreto Ministeriale 1 agosto 1985, recante *“Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree della Baraggia Vercellese ricadenti nei Comuni di Masserano, Brusnengo, Roasio, Lozzolo, Gattinara, Lenta, Rovasenda e Castelletto Cervo”*, come da ricognizione effettuata dal Piano paesaggistico regionale;

Verificato che l'ambito in questione risulta limitrofo ad un'altra area sottoposta alla tutela di cui alla Parte terza del Codice dei beni culturali, ai sensi 142, comma 1, lettera f), denominata *“Riserva naturale delle Baragge”*, come da ricognizione effettuata dal Ppr;

Verificato che la tavola P4 delle Componenti paesaggistiche del Ppr segnala:

- tra le componenti storico – culturali, il castello di San Lorenzo e il castello di Loncenello, in qualità di “Struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica” e la via Rovasenda come “Viabilità storica e patrimonio ferroviario”;
- tra le componenti percettivo – identitarie, il castello di San Lorenzo come “Belvedere” e “Fulcro del Costruito”; la Torre delle Castelle come “Fulcro del Costruito” e “Elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica”; la via Rovasenda come “Percorso panoramico”; il contesto nel quale si inserisce l'area in oggetto come “Area rurale di specifico interesse paesaggistico SV2”;

Considerato che, ai sensi degli articoli 28, comma 4 del Codice dei beni culturali e 41, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, i lavori pubblici, o comunque rientranti nella disciplina di quest'ultimo Codice, che comportino attività di scavo, sono sottoposti al controllo preliminare in merito all'assoggettabilità alla procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico, da espletarsi secondo le modalità stabilite dall'allegato I.8 del medesimo Codice dei contratti pubblici e dalle Linee guida per la verifica dell'interesse archeologico;

Considerato, inoltre, che anche il progetto di impianto di rete per la connessione alla rete MT, che una volta realizzato entrerà a far parte della rete di distribuzione nazionale, deve essere sottoposto alla procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 41, comma 4 e dell'Allegato I.8 del Codice dei contratti pubblici;

Rilevata l'assenza degli elaborati richiesti dalla normativa vigente ai fini del controllo in merito all'assoggettabilità dei lavori in progetto alla procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 41, comma 4, del Codice dei contratti pubblici;

Considerata tuttavia, la limitata incidenza degli scavi previsti in progetto;

Considerata la presenza di punti panoramici, alcuni dei quali tutelati anche ai sensi della Parte seconda del Codice dei beni culturali, posti in posizione elevata in direzione nord rispetto all'area in parola;

Considerato che da quanto ravvisabile dalla documentazione agli atti l'area (ex sito di cava) risulta perfettamente ri-naturalizzata seppure, in parte, con alcune specie non coerenti con il contesto baraggivo e che pertanto, dal punto di vista percettivo, il paesaggio risulta “ricucito”;

Considerato che il territorio oggetto del Decreto Ministeriale 1° agosto 1985, recante *“Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree della Baraggia Vercellese ricadenti nei Comuni di Masserano, Brusnengo, Roasio, Lozzolo, Gattinara, Lenta, Rovasenda e Castelletto Cervo”*, risulta sostanzialmente integro dal punto di vista della continuità del paesaggio e scevro da episodi antropici di recente realizzazione che ne possano minare la riconoscibilità;

Considerato che il campo fotovoltaico in questione non è stato progettato tenendo conto della reale conformazione morfologica del piano di campagna derivante dalle precedenti attività estrattive;

Considerato che il progetto in esame non tratta in maniera approfondita il rapporto tra il campofotovoltaico



Palazzo San Paolo - Corso Cavallotti, 27 – 28100 Novara

Tel +39.0321.1800411 Fax +39.0321.630181 - PEO: sabap-no@cultura.gov.it – PEC: sabap-no@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

5

e la rete autostradale Pedemontana Piemontese di collegamento tra l'A4 e l'A26;

Esaminato l'elaborato grafico integrativo denominato “30622_AU_T21 identificazione impianti ftv a terra realizzati o in corso d'autorizzazione nel raggio di 30km dall'area di progetto” che, per quanto non censisca in maniera esaustiva tutti gli impianti autorizzati o con richieste in itinere effettivamente presenti nell'ambito oggetto di indagine, evidenzia, a ridotta distanza dal sito in esame, due impianti, rispettivamente da 982,8 Kw e 6657,6 Kw, entrambi situati fuori dall'area tutelata con Decreto Ministeriale 1 agosto 1985, rispetto ai quali si ingenererebbe un effetto cumulativo;

Esaminata la relazione integrativa denominata “30622_AU_RT17 relazione aspetti ambientali (integrazioni, opere di mitigazione e compensazione, piano di manutenzione)”, che, nonostante nella nota prot. n. del 29 febbraio 2024, si fossero chieste integrazioni richiesta di proposte compensative di tipo paesaggistico derivanti dalla realizzazione del progetto, non contiene alcuno progetto concreto in tal senso, limitandosi, al relativo paragrafo 1.5.4 (“Opere di compensazione ecologica – ambientale”) a menzionare la generica possibilità di sottoscrivere futuribili convenzioni con il comune di Gattinara per la realizzazione di non meglio specificate opere di compensazione ecologico-ambientale;

Esaminati gli allegati alla succitata relazione integrativa nei quali vengono mostrate le visuali panoramiche che si godono dai beni sopracitati (castello di San Lorenzo, torre delle Castelle e castello di Loncenello);

Facendo seguito al tavolo tecnico che si è tenuto in data 3 ottobre 2024;

Accertato che l'intervento, allo stato attuale delle conoscenze e delle informazioni, non risulta compatibile con le componenti paesaggistiche presenti nell'area;

Tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza, ai sensi degli articoli 146 e 28, comma 4 del Codice dei beni culturali, e dell'articolo 41, comma 4 e dell'Allegato I.8 del Codice dei contratti pubblici,

A. PER QUANTO ATTIENE AL PROFILO DELLA TUTELA PAESAGGISTICA ESPRIME PARERE NEGATIVO all'esecuzione delle opere in progetto, per le seguenti motivazioni:

1. a seguito dell'intervento l'area risulterebbe alterata nei suoi caratteri morfologici e ambientali con conseguente perdita delle caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ambientali che caratterizzano il contesto paesaggistico; in particolare, come enunciato in premessa, l'area (ex sito di cava) risulta perfettamente ri-naturalizzata seppur, in parte, con alcune specie non coerenti con il contesto baraggivo e che pertanto, dal punto di vista percettivo, il paesaggio risulta “ricucito”; inoltre il territorio, nel quale insiste, ricompreso all'interno del Decreto Ministeriale 1 agosto 1985, risulta sostanzialmente integro dal punto di vista della continuità del paesaggio e scevro da episodi antropici di recente realizzazione che ne possano minare la riconoscibilità;
2. l'intervento in progetto non risulta coerente con la prescrizione specifica n. 9 del Decreto Legislativo 1 agosto 1985 che così recita: “Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio agrario circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi [...]”; si intende pertanto tutelare la leggibilità e la permanenza del paesaggio rurale. L'intervento in esame, per dimensioni, posizione a cavaliere di una strada e tipologia di manufatto, si pone in contrasto con i valori riconosciuti per legge a questo ambito di pianura;
3. sulla base delle sole informazioni agli atti non è possibile escludere che dai punti di interesse individuati dalla tavola P4 del Ppr (castello di San Lorenzo, torre delle Castelle e castello di Loncenello) l'intervento, unitamente alle opere correlate alla Pedemontana, non sia visibile tenuto anche conto di quanto indicato nella prescrizione n. 15 del Decreto Ministeriale 1 agosto 1985, citato in premessa, che così recita: “L'installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione”



Palazzo San Paolo - Corso Cavallotti, 27 - 28100 Novara

Tel +39.0321.1800411 Fax +39.0321.630181 - PEO: sabap-no@cultura.gov.it - PEC: sabap-no@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

6

del paesaggio, dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi del Ppr, ovvero dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza”;

4. l'area non si può definire totalmente idonea rispetto al Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) di regione Piemonte emanato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 200 - 5472 del 15 marzo 2022 poiché nell'allegato i, tra le “Aree di attenzione” si ritrovano proprio le aree individuate ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c) del Codice dei beni culturali “...i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici [...]” e lettera d) “[...] le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze”; tali ambiti sono riportati nell'elenco dei beni alla Tavola P2 del P.P.R.”;
5. in attesa che, ai sensi dell'articolo 20, comma 1 del D. Lgs n. 199/2021, “Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto [vengano] stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili...”, a giudizio della Scrivente l'area non si può definire totalmente idonea rispetto ai presupposti della lettera b) del suddetto comma che parla di: “superfici, aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree abbandonate e marginali idonee alla installazione di impianti a fonti rinnovabili” e del comma 3 che specifica: “Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 22 aprile 2021, n. 53, nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, i decreti di cui al comma 1, tengono conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi” poiché l'area non presenta caratteri di compromissione o degrado essendo un sito ri-naturalizzato circondato da area boscata e che con l'ambito artigianale denominato “Cerri rottami” posto a 500 m di distanza, non vi è contiguità fisica essendo separati dal Rio Colompasso o Marchiazzola tutelato ai sensi della Parte terza del Codice dei beni culturali;
6. sulla base delle sole informazioni agli atti non è possibile stabilire quali siano le implicazioni paesaggistiche, le possibili interferenze, le conseguenze in termini di detrazione della qualità paesaggistica della compresenza tra la futura rete autostradale Pedemontana Piemontese, attualmente ancora in fase di progettazione, e l'opera in argomento;
7. si rileva una criticità rispetto al cosiddetto effetto cumulativo tra l'impianto in argomento, quello già autorizzato da 982,8 Kw e quello in fieri da 6657,6 Kw.

B. PER QUANTO ATTIENE AL PROFILO DELLA TUTELA ARCHEOLOGICA, nell'eventuale ipotesi di una prosecuzione dell'iter progettuale, **NON RICHIEDE L'ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO** di cui all'articolo 41, comma 4 e all'allegato I.8 del Codice dei contratti pubblici, subordinando l'inizio dei lavori alle seguenti vincolanti condizioni:

1. Poiché allo stato attuale delle conoscenze non è possibile escludere la presenza di strutture o stratigrafie di interesse archeologico, anche in posizione residuale, si richiede che tutti i lavori di scavo siano effettuati con assistenza archeologica continuativa fino alla quota di progetto, o al raggiungimento del substrato sterile, da parte di operatori archeologi in possesso dei requisiti di legge (articolo 9-bis del Codice dei beni culturali; D.M. n. 244/2019), senza onere alcuno per questo Ufficio e sotto la direzione scientifica dello stesso;



Palazzo San Paolo - Corso Cavallotti, 27 - 28100 Novara

Tel +39.0321.1800411 Fax +39.0321.630181 - PEO: sabap-no@cultura.gov.it - PEC: sabap-no@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

7

2. Dovranno essere comunicati con congruo anticipo (non inferiore a 10 giorni) il nominativo dell'archeologo professionista o della ditta archeologica incaricata, unitamente al Curriculum vitae dell'operatore effettivamente presente in cantiere, la data di inizio e il crono-programma dei lavori di scavo, al fine di pianificare l'attività di ispezione da parte dei funzionari dello scrivente Ufficio;
3. Al termine dell'intervento dovrà essere trasmessa e caricata sulla piattaforma web RAPTOR (<https://www.raptor.cultura.gov.it/>) idonea documentazione – redatta secondo le norme in uso (relazione, documentazione grafica e fotografica), pubblicate sul sito istituzionale della Soprintendenza – attestante le attività di controllo archeologico svolte, da prodursi anche in caso di esito negativo delle stesse;
4. L'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche nell'area interessata dall'intervento potrebbe comportare l'imposizione di varianti al progetto in realizzazione, nonché l'effettuazione di indagini archeologiche più approfondite al fine di acquisire elementi indispensabili alla predisposizione dei più idonei interventi di tutela.

I RESPONSABILI DELL'ISTRUTTORIA
arch. M. Brustio/dott.ssa F. Garanzini

IL SOPRINTENDENTE

dott.ssa Beatrice Maria BENTIVOGLIO-RAVASIO



Palazzo San Paolo - Corso Cavallotti, 27 – 28100 Novara

Tel +39.0321.1800411 Fax +39.0321.630181 - PEO: sabap-no@cultura.gov.it – PEC: sabap-no@pec.cultura.gov.it

COPIA ANALOGICA DI DOCUMENTO INFORMATICO
(ai sensi dell'art. 3-bis, commi 4-bis e 4-ter del d.lgs 82/2005))

Anno: **2024**
Data di registrazione: 21/10/2024
N. di protocollo: **29519**
Classificazione: 09-10
Fascicolo: 2022/1.28
Oggetto: NOTA PROT. 3958 DEL 21/10/2024

L'originale informatico, da cui questa copia è tratta, è stato predisposto ed è disponibile presso la Provincia di Vercelli in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs 82/2005.

Il documento originale è formato dalla seguenti componenti digitali:

- nome del file: TestodelMessaggio.txt (Documento Principale)
impronta: 030348259C2FA7E1BFA4DE5771801B51050F2DD61C8BFCCE7BEA3
D8CF3DACE4BD8B07DF28E200ABB8ADBE888C2EAE284ED5221D538C767F04
F1263FA104FE1BC
- nome del file: 278565.pdf.p7m (Allegato)
impronta: 5C48EE94D04B8FAC95617B5833BE9E0EBA061DDCA1AF5DE6E9F68
68E90DCF84ED5DC4498D6D3E15E44CBFCD0A5B7648D2A245EF4CD3F390E6
BDAEA8301372880

(Firma del responsabile pro tempore sostituita a
stampa, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs 39/1993)



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE

Via F.lli Bandiera 16
13100 Vercelli
Tel./Fax 0161283811/0161257425
C.F. e P. IVA 02199110020

"Data, protocollo e riferimento firma nella Segnatura.xml"

Spett.le
Provincia di Vercelli
Area Ambiente e Territorio
Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse
Energetiche e Impianti Termici
Via San Cristoforo, 3
13100 Vercelli
PEC:
presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it

E p.c.
RF-DINO s.r.l.
Via Bottonaga, 4
25100 Brescia
PEC: rf.dinosrl@lamiaptec.it

OGGETTO: Domanda di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica, alimentato da fonte rinnovabile fotovoltaica, di potenza nominale prevista pari a 8.584,8 Kwp, nonché delle opere connesse e relativo elettrodotto di connessione alla rete elettrica nazionale, da situarsi in Comune di Gattinara via Rovasenda (SP 3). Proponente: RF-DINO s.r.l., con sede legale in via Bottonaga, 4 – Brescia (BS), C.F. P.IVA 04320910989. Comunicazione di avvio del procedimento; indizione e convocazione Conferenza dei Servizi – **parere di competenza.**

Con riferimento alla nota 26/08/2024 prot. n. 23909/2024, visionata la documentazione progettuale allegata ad integrazione del progetto in oggetto e preso atto che le richieste di adeguamento degli elaborati progettuali per la gestione dell'interferenza cavidotto/rete irrigua consortile sono state soddisfatte, lo Scrivente Consorzio esprime, per quanto di competenza e salvo i diritti di terzi, **parere favorevole** alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. Il presente parere è subordinato alla piena osservanza delle modalità esecutive rappresentate nella documentazione progettuale presentata, pena la decadenza del parere stesso;
2. Considerato che i canali consortili hanno, oltre che una funzione irrigua, anche una altrettanto importante funzione di scolo delle acque meteoriche per la salvaguardia del territorio, qualsiasi intervento su di essi anche se di carattere provvisorio dovrà essere preventivamente concordato con il personale dello Scrivente Consorzio. Per tali ragioni è altresì vietato qualsiasi ingombro totale o parziale dell'alveo dei canali,

consorziobaraggia@legalmail.it



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE

Via F.lli Bandiera 16
13100 Vercelli
Tel./Fax 0161283811/0161257425
C.F. e P. IVA 02199110020

così come è vietato lo scarico di eventuali acque derivanti dalle lavorazioni di posa del cavidotto;

3. Qualora dovessero verificarsi danneggiamenti alle strutture irrigue esistenti (manufatti idraulici, attraversamenti irrigui, rivestimenti, ecc.) collegati all'esecuzione dei lavori in oggetto, la ditta proponente dovrà farsi carico di ogni eventuale ripristino;

Quanto sopra esposto sarà comunque più ampiamente sviluppato e chiarito nel disciplinare di concessione onerosa che il richiedente dovrà obbligatoriamente sottoscrivere con lo Scrivente Consorzio, atto necessario a regolamentare tutte le interferenze con il sistema irriguo interessato.

Distinti saluti.

Il Direttore
(dott. ing. Alessandro Iacopino)

consorziobaraggia@legalmail.it